
Circolare 2015/1 Direttive contabili – banche

Prescrizioni sulla presentazione dei conti per banche, commercianti di valori mobiliari, conglomerati e gruppi finanziari (DCB)

Riferimento:	Circ. FINMA 15/01 «Direttive contabili – banche»
Data:	27 marzo 2014
Entrata in vigore:	1° gennaio 2015
Concordanza:	sostituisce la Circ. FINMA 08/2 «Direttive contabili – banche» del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR artt. 6 segg. OBCR artt. 25 segg. LBVM art. 16 OBVM art. 29
Allegato 1:	Panoramica tabellare delle disposizioni ai sensi del Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni («Della contabilità commerciale e della presentazione dei conti») e relativa applicazione sulle chiusure secondo le prescrizioni svizzere sulla presentazione dei conti delle banche e secondo le norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA
Allegato 2:	Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio
Allegato 3:	Dettagli sulle singole posizioni del conto economico
Allegato 4:	Presentazione del prospetto delle variazioni del capitale proprio
Allegato 5:	Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo
Allegato 6:	Presentazione del conto dei flussi di tesoreria
Allegato 7:	Glossario

Destinatari	
<input checked="" type="checkbox"/>	Banche
<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppi e congl. finanziari
	Altri intermediari
	Assicuratori
	Gruppi e congl. assicurativi
	Intermediari assicurativi
<input checked="" type="checkbox"/>	Commercianti di val. mobiliari
	Sedi di negoziazione
	Controparti centrali
	Depositari centrali
	Repertori di dati sulle negoziazioni
	Sistemi di pagamento
	Partecipanti
	Direzioni dei fondi
	SICAV
	Società in accomandita per ICC
	SICAF
	Banche depositarie
	Gestori patrimoniali di ICC
	Distributori
	Rappresentanti di ICC esteri
	Altri intermediari
	OAD
	IFDS
	Assoggettati OAD
	Società di audit
	Agenzie di rating

I.	Oggetto e ambito di applicazione	nm.	1-10
II.	Basi e principi	nm.	11-58
A.	Fondamenti della presentazione dei conti	nm.	13-16
B.	Principi della presentazione regolare dei conti	nm.	17-58
III.	Valutazione e registrazione	nm.	59-73
A.	Principi di valutazione	nm.	59-63
B.	Definizione di attivi, impegni e capitale proprio	nm.	64-67
C.	Definizione di ricavi/proventi, costi/oneri e risultato	nm.	68-71
D.	Conversione in valuta estera	nm.	72-73
IV.	Chiusura singola statutaria con presentazione attendibile	nm.	74-257
A.	Struttura minima	nm.	74
B.	Bilancio	nm.	75-124
C.	Conto economico	nm.	125-161
D.	Impiego dell'utile / Risanamento delle perdite / Altre distribuzioni	nm.	162-169
E.	Conto dei flussi di tesoreria	nm.	170
F.	Prospetto delle variazioni del capitale proprio	nm.	171-172
G.	Allegato	nm.	173-239
H.	Riserve latenti	nm.	240-257
V.	Chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta	nm.	258-288
A.	Chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta	nm.	260-269
B.	Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta	nm.	270-288
VI.	Conto di gruppo	nm.	289-326
A.	Principi di base	nm.	289-290

B.	Procedura di consolidamento	nm.	291-295
C.	<i>Goodwill / Badwill</i>	nm.	296-298
D.	Valute estere	nm.	299
E.	Struttura minima	nm.	300-315
F.	Disposizioni specifiche per la chiusura	nm.	316-324
G.	Conto di sottogruppo	nm.	325-326
VII.	Agevolazioni nell'allestimento di un conto di gruppo	nm.	327-341
VIII.	Chiusura intermedia	nm.	342-352
IX.	Strumenti finanziari	nm.	353-443
A.	Classificazione e valutazione	nm.	354-393
B.	Prodotti strutturati	nm.	394-403
C.	Valutazione al <i>fair value</i>	nm.	404-410
D.	Rettifiche di valore per i rischi di perdita	nm.	411-430
E.	<i>Hedge accounting</i>	nm.	431-443
X.	Immobilizzazioni materiali e valori immateriali	nm.	444-476
A.	Definizioni	nm.	444-445
B.	Iscrizione a bilancio	nm.	446-463
C.	Valutazione	nm.	464-472
D.	Allegato	nm.	473-476
XI.	Riduzione durevole di valore	nm.	477-494
XII.	Impegni di previdenza	nm.	495-517
A.	Principi di base	nm.	495-507
B.	Bilancio	nm.	508-510
C.	Conto economico	nm.	511-513
D.	Allegato	nm.	514-517
XIII.	Accantonamenti	nm.	518-535

A.	Accantonamenti economicamente necessari	nm.	518-527
B.	Trattamento di accantonamenti divenuti liberi	nm.	528-535
XIV.	Imposte	nm.	536-549
A.	Principi di base	nm.	536
B.	Bilancio	nm.	537-539
C.	Conto economico	nm.	540-542
D.	Allegato	nm.	543-549
XV.	Operazioni di leasing	nm.	550-567
A.	Principi di base	nm.	550-556
B.	Leasing finanziario	nm.	557-564
C.	Leasing operativo	nm.	565-567
XVI.	Capitale proprio e transazioni con titolari di partecipazioni	nm.	568-606
A.	Principi di base	nm.	568-569
B.	Riserve per rischi bancari generali	nm.	570-580
C.	Transazioni con titolari di partecipazioni e trattamento delle proprie quote del capitale	nm.	581-600
D.	Costi di transazione del capitale proprio	nm.	601-605
E.	Allegato	nm.	606
XVII.	Piani di partecipazione dei collaboratori	nm.	607-614
XVIII.	Pubblicazione	nm.	615-620
A.	Principi di base	nm.	615
B.	Conto annuale	nm.	616-617
C.	Chiusura intermedia	nm.	618-620
XIX.	Particolarità in caso di applicazione di una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA	nm.	621-623
XX	Disposizioni transitorie	nm.	624-629

I. Oggetto e ambito di applicazione

- La presente Circolare integra e concretizza le disposizioni in materia di contabilità e presentazione dei conti ai sensi del Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (artt. 957 segg. CO; RS 220), nonché della Legge sulle banche (artt. 6 segg. LBCR; RS 952.0) e dell'Ordinanza sulle banche (artt. 25 segg. OBCR; RS 952.02). In tale ambito, vengono tenute in considerazione le particolarità delle attività bancarie per quanto concerne la registrazione e la presentazione delle operazioni e degli eventi economici. Il principio della differenziazione in base alle dimensioni e all'attività operativa viene debitamente considerato garantendo un'omogeneità e comparabilità delle chiusure contabili. 1
- Unitamente alle prescrizioni sulla presentazione dei conti della Legge sulle banche e dell'Ordinanza sulle banche, la Circolare costituisce «le direttive contabili svizzere per le banche». Tali disposizioni sono equivalenti a una norma contabile riconosciuta ai sensi dell'Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (art. 2 cpv. 1 ONCR; RS 221.432). 2
- La Circolare si rivolge alle banche ai sensi dell'art. 1 LBCR, ai commercianti di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. d e dell'art. 10 della Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1), nonché ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 e 2 LBCR. Di seguito le banche e i commercianti di valori mobiliari vengono indicati congiuntamente con il concetto di «banche», mentre i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari sono indicati congiuntamente con il concetto di «gruppi finanziari». 3
- La Circolare disciplina la totalità delle chiusure contabili di banche e gruppi finanziari allestite secondo le prescrizioni svizzere sulla presentazione dei conti (Capitoli II–XVII). La Circolare regola inoltre i singoli elementi delle chiusure che vengono effettuate in conformità con le norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA (Capitolo XIX). Le disposizioni in materia di pubblicazione (capitolo XVIII) trovano applicazione per tutte le chiusure. 4
- La chiusura singola statutaria (conto annuale) fornisce una rappresentazione della situazione economica della banca tale da consentire a terzi di poter formulare un giudizio attendibile a riguardo («chiusura singola statutaria con presentazione attendibile»; art. 25 cpv. 1 lett. a OBCR), oppure tale da fornire un quadro corrispondente alla situazione effettiva secondo il principio *true and fair view* («chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta»; art. 25 cpv. 1 lett. b OBCR). La chiusura singola statutaria viene sottoposta all'attenzione dell'organo supremo per la relativa approvazione (ad es. art. 698 cpv. 2 n. 4 CO per le banche che hanno forma giuridica di società anonima). La differenza principale tra queste due tipologie di chiusura risiede nella costituzione di riserve latenti, che nella chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*) non è consentita. Le ulteriori differenze sono riportate ai nm. 263 segg. 5
- La chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta effettuata a complemento della chiusura singola statutaria con presentazione attendibile («chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta») viene allestita secondo le direttive contabili svizzere per le banche o secondo le norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA (nm. 10). Anche questa chiusura deve essere sottoposta a verifica (revisione ordinaria). Nella fattispecie, essa viene sottoposta all'organo 6

supremo in occasione dell'approvazione del conto annuale, ma non deve essere formalmente approvata (art. 962a cpv. 4 CO).

Le banche che devono allestire una chiusura singola secondo il principio *true and fair view* («chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta») ai sensi dell'art. 962 cpv. 1 CO, ovvero che adottano tale prassi su base volontaria, possono scegliere tra una chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e una chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta. 7

Il conto di gruppo (chiusura consolidata) presenta un quadro fedele della situazione effettiva di un gruppo finanziario (principio *true and fair view*; art. 33 cpv. 1 OBCR). Il conto di gruppo viene allestito secondo le direttive contabili svizzere per le banche o secondo le norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA (nm. 10), e viene sottoposto all'attenzione dell'organo supremo per la relativa approvazione. 8

Rappresentazione schematica delle diverse tipologie di chiusura: 9

Chiusura contabile singola:		
Chiusura singola statutaria	Chiusura singola statutaria con presentazione attendibile	
	Chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta	Chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta
	Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta	
Conto di gruppo (secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta)		

La FINMA, sulla base di quanto disposto dall'art. 6b cpv. 4 LBCR, limita l'impiego delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale. Come norme contabili internazionali per banche e gruppi finanziari riconosciute dalla FINMA trovano applicazione esclusivamente gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dell'International Accounting Standards Board (IASB) e gli *United States Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAP) del Financial Accounting Standards Board (FASB). 10

II. Basi e principi

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di contabilità e presentazione dei conti sono applicabili a condizione che non risultino preminenti disposizioni derogatorie sancite dalla Legge sulle banche, dall'Ordinanza sulle banche o dalla presente Circolare. 11

L'allegato 1 della presente Circolare contiene una panoramica tabellare relativa alle singole deroghe alle disposizioni del Codice delle obbligazioni. Tale allegato contiene inoltre indicazioni sulla misura in cui le chiusure allestite in conformità con le norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA sono interessate dalle direttive contabili svizzere per banche. 12

A. Fondamenti della presentazione dei conti

a) Principio della continuità di esercizio

La presentazione dei conti si fonda sull'ipotesi che la banca e/o il gruppo finanziario continuerà le proprie attività per un periodo prevedibile (art. 958a cpv. 1 CO). In tal caso, la base per la valutazione è rappresentata dai valori di continuazione. 13

Se l'impresa intende cessare del tutto o in parte l'attività nei dodici mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di liquidazione (valore di alienazione) per le parti dell'impresa interessate. Devono inoltre essere costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell'attività (art. 958a cpv. 2 CO). La liquidazione disposta da parte delle autorità costituisce parimenti una fattispecie che comporta una valutazione in base ai valori di liquidazione. Anche se la prosecuzione dell'attività operativa dell'impresa non è più ipotizzabile, deve essere comunque allestito un conto annuale completo. Le deroghe al principio della continuità di esercizio devono essere indicate nell'allegato; inoltre deve essere descritta la loro influenza sulla situazione economica dell'impresa (nm. 186). 14

b) Delimitazioni

La presentazione dei conti avviene nel rispetto del principio della delimitazione temporale. Di conseguenza, le ripercussioni di operazioni o di altri eventi devono essere rilevate contabilmente al loro insorgere, e non al momento del pagamento (entrata del corrispettivo in contanti o di mezzi di pagamento equivalenti). 15

Costi e ricavi attribuibili a periodi specifici devono essere rilevati nel rispetto della delimitazione temporale e registrati di conseguenza. In particolare, gli accantonamenti e le rettifiche di valore per la copertura dei rischi individuabili al momento dell'allestimento della chiusura intermedia e della chiusura annuale e riconducibili a cause insorte nell'esercizio considerato devono essere integralmente imputati al conto economico di tale esercizio. 16

B. Principi della presentazione regolare dei conti

a) Registrazione regolare delle operazioni

Tutte le operazioni concluse entro la data di chiusura del bilancio devono essere registrate quotidianamente e valutate secondo i principi contabili riconosciuti. Il risultato di tutte le operazioni concluse deve essere integrato nel conto economico. L'iscrizione a bilancio delle operazioni di cassa concluse ma non ancora eseguite viene effettuata secondo il principio della data di conclusione (*trade date accounting*) o della data di regolamento (*settlement date accounting*). È consentito stabilire il criterio d'iscrizione a bilancio in base alla data di conclusione o alla data di regolamento in funzione della categoria di prodotti (titoli, divise ecc.), a condizione che venga garantita una stesura omogenea. Il metodo prescelto deve essere applicato in modo coerente e indicato nell'allegato sotto i principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione. 17

b) Chiarezza e comprensibilità

La rappresentazione chiara e fedele della situazione economica deve essere garantita mediante una suddivisione chiara e denominazioni inequivocabili. La struttura minima di bilancio, conto economico, prospetto delle variazioni del capitale proprio, conto dei flussi di tesoreria e allegato è disciplinata dal capitolo IV per quanto concerne la chiusura singola statutaria con presentazione attendibile, dal capitolo V per la chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e dal capitolo VI per il conto di gruppo. 18

c) Completezza

Il principio della completezza esige la pubblicazione di tutte le informazioni determinanti per la valutazione della situazione economica della banca o del gruppo finanziario. Il principio della completezza richiede in particolare la registrazione completa di tutti gli attivi e passivi, nonché di tutti i costi e i ricavi. 19

d) Affidabilità

Le informazioni fornite nella presentazione dei conti non devono contenere errori significativi, né tantomeno possono essere distorte. Nel principio dell'affidabilità sono compresi anche gli assiomi di correttezza e/o verità del bilancio, nonché l'assenza di arbitrarietà. 20

e) Significatività dei dati

Le informazioni devono essere significative per la presa di decisione dei destinatari. Sono significative tutte le fattispecie che possono influenzare la valutazione e la presentazione della chiusura o di alcune singole posizioni in maniera tale da comportare una variazione del giudizio del destinatario se queste fattispecie fossero state prese in considerazione. 21

Le significatività di un'informazione è determinata dalla sua caratteristica intrinseca e/o dal relativo importo. In taluni casi è già sufficiente il tipo di informazione affinché essa sia significativa. Le informazioni riguardanti parti correlate, a seconda del tipo e/o della natura della relazione con la banca, possono ad esempio essere significative e non è consentita una loro omissione neanche nel caso di un volume ridotto di transazioni tra tali parti correlate. Se un cumulo di fattispecie non significative porta a un influsso significativo sulla chiusura, tale circostanza deve essere considerata. 22

f) Prudenza

Secondo il principio della prudenza non è consentito tracciare un quadro troppo ottimistico della situazione economica. Ad esempio, le rettifiche di valore non possono essere troppo esigue, la durata di utilizzo delle immobilizzazioni materiali non può essere troppo estesa e gli accantonamenti non possono essere calcolati in modo troppo restrittivo. 23

La valutazione improntata alla prudenza trova applicazione nei casi in cui sussiste una situazione di incertezza per quanto concerne valutazioni e stima del rischio. In questi casi, in presenza di due (o più) valori o metodi oggettivamente giustificati, è necessario tenere in considerazione quello improntato a una maggiore prudenza. I valori o i metodi non possono 24

fondarsi su principi immotivati o misurati soltanto secondo criteri soggettivi.

Nelle attività di negoziazione di banche e gruppi finanziari, i principi del valore inferiore, del valore di acquisto, della realizzazione e dell'imparità derivanti dal principio di prudenza non sono applicabili laddove possa essere determinato un *fair value* ai sensi dei nm. 404 segg. Ciò vale anche per gli strumenti finanziari per i quali viene scelta l'opzione *fair value* (cfr. nm. 372 segg.).

g) Continuità nella presentazione e nella valutazione

Il principio della continuità garantisce la comparabilità temporale tra le chiusure successive di una banca e/o di un gruppo finanziario. La continuità formale impone che la struttura e la forma della rappresentazione rimangano sostanzialmente invariate. Sotto il profilo materiale, questo principio impone l'utilizzo in via continuativa dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione prescelti.

Le modifiche oggettivamente motivate della presentazione e/o della valutazione che si prefiggono un miglioramento e che vengono mantenute anche negli esercizi successivi non sono considerate come violazione del principio di continuità a condizione che nell'allegato sia riportata un'apposita menzione a riguardo. In tale sede le conseguenze delle modifiche apportate devono essere debitamente indicate e spiegate. Qualora siano state adeguate le cifre dell'esercizio precedente, anche questa fattispecie deve essere parimenti menzionata e spiegata.

Nella valutazione sono spesso necessarie delle stime che si basano sulle informazioni disponibili nel momento della stima. Gli sviluppi successivi e le informazioni supplementari possono tradursi in una modifica della stima, senza che vengano considerati come errori delle chiusure contabili precedenti. Ad esempio, nuove informazioni possono comportare una riduzione o un allungamento della durata dell'ammortamento per le immobilizzazioni materiali. Le modifiche delle stime incidono sull'esercizio corrente (ed eventualmente su quelli futuri). Le modifiche delle stime devono essere indicate nell'allegato. Le relative ripercussioni devono essere debitamente indicate e spiegate. Gli esercizi precedenti non vengono adeguati.

Se all'interno di un periodo di rendiconto vengono individuati errori risalenti a periodi precedenti, questi devono essere corretti nel periodo corrente attraverso le voci ordinarie del conto economico. La correzione attraverso le voci *Costi straordinari* o *Ricavi straordinari* è ammessa per le operazioni estranee all'attività aziendale. Se l'importo relativo alla correzione dell'errore ha una portata significativa, il motivo dell'errore stesso deve essere spiegato nell'allegato, con una contestuale indicazione quantitativa delle conseguenze.

Chiusura singola statutaria

In caso di modifiche ai principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione, un adeguamento delle cifre dell'esercizio precedente (*restatement*) in linea di massima non è ammesso. Sono tuttavia consentite pure riclassificazioni al di fuori delle voci del capitale proprio e del risultato di periodo.

Nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile devono essere indicate in particolare le ripercussioni delle modifiche dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione sulle riserve latenti (nm. 186). 31

Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

In caso di modifiche dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione sono in linea di massima necessari un adeguamento dei valori dell'anno precedente e un'apposita spiegazione nell'allegato. La chiusura, comprese le cifre relative all'esercizio precedente, viene allestita in modo tale da rispecchiare il nuovo principio scelto, come se questo fosse sempre stato utilizzato. Il nuovo principio d'iscrizione a bilancio e di valutazione viene così applicato a partire dalla data in cui operazioni ed eventi operativi si sono verificati. Gli importi relativi agli adeguamenti sui periodi contabili precedenti che non sono stati integrati nella chiusura vengono computati al capitale proprio del primo periodo rappresentato. Se è consentita un'applicazione prospettica, non è necessario procedere a un adeguamento delle cifre degli esercizi precedenti. Nel caso in cui non sia possibile eseguire gli adeguamenti con oneri contenuti entro limiti ragionevoli, si può rinunciare al *restatement* spiegandone i motivi. 32

h) Divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi

In linea di principio, la compensazione di attivi e passivi nonché di costi e ricavi non è consentita. Il divieto di compensazione tra attivi e passivi prevede eccezioni nel caso di crediti e impegni derivanti da operazioni dello stesso genere con la stessa controparte, la stessa scadenza o una scadenza anteriore del credito, espressi nella stessa valuta, che non potranno mai, né alla data di chiusura del bilancio né nel periodo fino alla scadenza delle transazioni computate, comportare un rischio di controparte. 33

Inoltre, le seguenti eccezioni al divieto di compensazione tra attivi e passivi trovano applicazione in modo vincolante: 34

- Compensazione di posizioni su titoli di debito propri e strumenti analoghi con le posizioni passive corrispondenti; 35

- Deduzione delle rettifiche di valore dalla corrispondente posizione attiva. 36

Inoltre, sono ammesse le seguenti eccezioni al divieto di compensazione tra attivi e passivi: 37

- Compensazione nell'apposito conto (conto di compensazione) dell'esercizio in rassegna degli adeguamenti di valore positivi e negativi che non incidono sul conto economico (nm. 439); 38

- Compensazione di imposte differite attive e passive nei confronti della stessa autorità fiscale, laddove gli stessi riguardino lo stesso soggetto fiscale; 39

- Compensazione (*netting*) di valori di sostituzione positivi e negativi di strumenti finanziari derivati, incluse le corrispondenti posizioni in contanti, depositate a titolo di garanzia (ad es. *margin accounts*) nei casi di seguito riportati, a condizione che con la controparte in questione sussista un apposito accordo bilaterale riconosciuto in maniera comprovabile e 40

attuabile secondo gli ordinamenti giuridici indicati più avanti:	
• per tutte le operazioni registrate attraverso un accordo di compensazione (<i>netting</i>) secondo il quale, in caso di inadempienza della controparte a seguito di insolvenza, fallimento, liquidazione o fattispecie analoghe, la banca ha soltanto il diritto di ricevere e/o soltanto l'obbligo di pagare la differenza degli utili e delle perdite non realizzati dalle operazioni registrate (<i>close-out netting</i>);	41
• per tutti i crediti e gli impegni reciproci nella stessa valuta e in scadenza nello stesso giorno, che attraverso un accordo di conversione del debito tra la banca e la controparte vengono raggruppati in modo tale che tale conversione fornisca un unico importo netto e dia quindi adito a un nuovo contratto giuridicamente vincolante che comporta l'estinzione di tutti i contratti precedenti (<i>netting by novation</i>).	42
L'accordo bilaterale deve essere riconosciuto in maniera comprovabile e applicabile secondo i seguenti ordinamenti giuridici:	43
• il diritto dello Stato in cui la controparte ha la propria sede e, in caso di coinvolgimento della succursale estera di un'azienda, altresì il diritto vigente per la sede di tale succursale;	44
• il diritto determinante per le singole operazioni contemplate; e	45
• il diritto a cui sono soggetti gli accordi necessari per effettuare la compensazione (<i>netting</i>).	46
La compensazione non è ammessa:	47
• per le operazioni chiuse (pareggio), a condizione che sussista un accordo per la compensazione dei pagamenti (<i>payment netting</i>) secondo cui il giorno della scadenza gli impegni di pagamento reciproci per valuta vengono determinati su base di saldo, con successivo pagamento soltanto di tale importo di saldo;	48
• se l'accordo contiene una disposizione che consente alla parte non in ritardo di corrispondere soltanto pagamenti limitati oppure di non corrispondere alcun pagamento alla parte in ritardo, anche laddove quest'ultima risulti per saldo una creditrice netta (clausola di uscita; <i>walk-away-clause</i>).	49
Al divieto di compensazione per costi e ricavi sono ammesse le seguenti eccezioni:	50
• compensazione delle rettifiche di valore per rischi di perdita e delle perdite da operazioni su interessi con le corrispondenti somme recuperate e le rettifiche di valore divenute libere (nm. 132);	51
• compensazione degli accantonamenti neocostituiti e delle altre rettifiche di valore e perdite con le corrispondenti somme recuperate nonché gli accantonamenti e le rettifiche di valore divenute libere (nm. 153);	52
• compensazione tra utili e perdite di cambio da attività di negoziazione nonché di posizioni valutate secondo l'opzione <i>fair value</i> (nm. 140, 363 segg. e 372 segg.);	53

- compensazione degli adeguamenti di valore positivi e negativi di immobilizzazioni finanziarie valutate al principio del valore inferiore; 54
- compensazione di costi e ricavi da immobili; 55
- compensazione del risultato di rifinanziamento per attività di negoziazione; 56
- compensazione dei risultati da operazioni di copertura con i corrispondenti risultati provenienti dalle operazioni coperte. 57

i) Ottica economica (*substance over form*)

Le operazioni devono essere valutate e rappresentate secondo il loro contenuto economico effettivo e non in base a criteri giuridici, laddove il costrutto legale non rispecchi appieno la realtà economica oppure la contraddica. 58

III. Valutazione e registrazione

A. Principi di valutazione

I principi di valutazione si basano sull'art. 27 OBCR. 59

Gli attivi sono di norma iscritti a bilancio al loro valore di acquisto, dedotti gli ammortamenti o delle rettifiche di valore. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi (capitolo IX). Le rettifiche di valore vengono imputate all'attivo in questione ai sensi dell'art. 960a cpv. 3 CO e non possono essere iscritte nei passivi. 60

Gli impegni sono di norma iscritti a bilancio al loro valore nominale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di impegni (capitolo IX). Gli impegni che presentano un valore originario inferiore a quello nominale possono essere iscritti a bilancio al valore netto oppure anche al valore lordo con una voce di rettifica attiva (disaggio) alla posizione *Ratei e risconti* (attivi). In entrambi i casi, il disaggio deve essere dissolto entro la scadenza finale dell'impegno tramite la voce *Oneri per interessi* secondo il metodo *accrual*. Ciò vale per analogia anche per l'aggio. 61

Per determinate posizioni è prevista una valutazione al *fair value*. Come *fair value* può essere applicato il prezzo su un mercato liquido ed efficiente in termini di *pricing* oppure il prezzo calcolato sulla base di un modello di valutazione (nm. 404 segg.). 62

Le singole disposizioni ai sensi dell'art. 670 CO (per le chiusure singole statutarie delle banche aventi forma giuridica di società anonima) e ai sensi dell'art. 960a cpv. 4 CO e dell'art. 960e cpv. 3 n. 4 e cpv. 4 CO (per le chiusure singole statutarie con presentazione attendibile) sono applicabili tenendo in considerazione quanto disposto dai nm. 240 segg. 63

B. Definizione di attivi, impegni e capitale proprio

Gli attivi sono definiti ai sensi dell'art. 959 cpv. 2 CO. Qualora non risulti possibile effettuare 64

una stima attendibile del valore di un attivo, la posizione in questione viene considerata come credito eventuale, di cui è necessario dare spiegazione nell'allegato (nm. 226).

Gli impegni sono definiti ai sensi dell'art. 959 cpv. 5 CO. Qualora non risulti possibile effettuare una stima attendibile del valore di un impegno, la posizione in questione viene considerata come impegno eventuale, di cui è necessario dare spiegazione nell'allegato (nm. 226). 65

Fatti salvi i requisiti di cui ai nm. 240 segg., le riserve latenti sono ammesse esclusivamente nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile. 66

Il capitale proprio risulta dalla somma di tutti gli attivi meno la somma di tutti gli impegni. 67

C. Definizione di ricavi/proventi, costi/oneri e risultato

I ricavi (o proventi) sono afflussi di vantaggi economici che avvengono nel periodo di riferimento in seguito all'aumento degli attivi e/o alla diminuzione degli impegni e che vanno a incrementare il capitale proprio senza che i proprietari effettuino un apporto di capitale. 68

I costi (od oneri) sono deflussi di vantaggi economici che avvengono nel periodo di riferimento in seguito alla diminuzione degli attivi e/o all'aumento degli impegni e che vanno a ridurre il capitale proprio senza che i proprietari incassino una distribuzione. 69

I ricavi (o proventi) e i costi (od oneri) vengono registrati solo se le relative variazioni degli attivi e/o degli impegni possono essere determinate in modo affidabile. 70

Il risultato (utile o perdita) è dato dalla differenza tra ricavi/proventi e costi/oneri. 71

D. Conversione in valuta estera

Nella chiusura singola la conversione di posizioni riportate in valuta estera avviene secondo il metodo del tasso di cambio del giorno di bilancio. I valori patrimoniali e gli impegni vengono convertiti al corso giornaliero del giorno di bilancio. Per partecipazioni, immobilizzazioni materiali e valori immateriali possono essere applicati anche i rispettivi corsi storici. Le transazioni in valuta estera sono convertite al tasso di cambio del giorno della transazione o al tasso di cambio medio del mese in cui la transazione stessa è stata effettuata. In caso di integrazione di succursali può essere applicato anche il corso medio del periodo di rendiconto. Gli adeguamenti delle divise estere devono essere registrati nel conto economico. 72

Ai sensi dell'art. 957a cpv. 4 e dell'art. 958d cpv. 3 CO, la contabilità e il rendiconto sono effettuati in franchi svizzeri o in un'altra moneta importante per l'attività operativa. Qualora venga applicata una valuta estera, i valori devono essere convertiti secondo un metodo generalmente riconosciuto. In tutte le componenti del conto annuale e/o del conto di gruppo, i valori devono essere inoltre indicati in franchi svizzeri. Il metodo di conversione applicato deve essere spiegato nell'allegato. 73

IV. Chiusura singola statutaria con presentazione attendibile

A. Struttura minima

La struttura minima si basa sull'Allegato 1 dell'Ordinanza sulle banche. Una struttura minima della chiusura singola statutaria con presentazione attendibile valida per tutte le banche si prefigge di garantire una rappresentazione semplice e comprensibile della situazione economica. Posizioni e tabelle del conto annuale senza saldo possono essere omesse. Le posizioni non significative possono essere raggruppate in base a criteri oggettivi. Le indicazioni dettagliate relative alle singole posizioni del bilancio, delle operazioni fuori bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio e dell'allegato sono riportate negli Allegati 2-5 della Circolare. 74

B. Bilancio

1. Attivi

I seguenti attivi devono figurare separatamente nel bilancio: 75

1.1	Liquidità	76
1.2	Crediti nei confronti di banche	77
1.3	Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli	78
1.4	Crediti nei confronti della clientela	79
1.5	Crediti ipotecari	80
1.6	Attività di negoziazione	81
1.7	Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati	82
1.8	Altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>	83
1.9	Immobilizzazioni finanziarie	84
1.10	Ratei e risconti	85
1.11	Partecipazioni	86
1.12	Immobilizzazioni materiali	87
1.13	Valori immateriali	88
1.14	Altri attivi	89

1.15	Capitale sociale non versato	90
1.16	Totale attivi	91
1.16.1	Totale dei crediti postergati	92
1.16.1.1.	di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito	93
2. Passivi		
I seguenti passivi devono figurare separatamente nel bilancio:		
		94
2.1	Impegni nei confronti di banche	95
2.2	Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli	96
2.3	Impegni risultanti da depositi della clientela	97
2.4	Impegni risultanti da attività di negoziazione	98
2.5	Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati	99
2.6	Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>	100
2.7	Obbligazioni di cassa	101
2.8	Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti	102
2.9	Ratei e risconti	103
2.10	Altri passivi	104
2.11	Accantonamenti	105
2.12	Riserve per rischi bancari generali	106
2.13	Capitale sociale	107
2.14	Riserva legale da capitale	108
2.14.1	di cui riserva da apporti di capitale esenti da imposta	109
2.15	Riserva legale da utili	110
2.16	Riserve facoltative da utili	111
2.17	Proprie quote del capitale (posta negativa)	112

2.18	Utile riportato / perdita riportata	113
2.19	Utile / perdita (risultato del periodo)	114
2.20	Totale passivi	115
2.20.1	Totale degli impegni postergati	116
2.20.1.1	di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito	117
3.	Operazioni fuori bilancio	118
3.1	Impegni eventuali	119
3.2	Impegni irrevocabili	120
3.3	Impegni di pagamento e di versamento suppletivo	121
3.4	Crediti di impegno	122
	Nel bilancio o nell'allegato devono figurare anche altre voci significative.	123
	Nel bilancio devono essere indicate le cifre dell'anno precedente.	124
C. Conto economico		
	Le seguenti voci devono figurare separatamente e in forma scalare nel conto economico:	125
1.	Risultato da operazioni su interessi	126
1.1	Proventi da interessi e sconti	127
1.2	Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione	128
1.3	Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari	129
1.4	Oneri per interessi	130
1.5	Risultato lordo da operazioni su interessi (1.1 + 1.2 + 1.3 – 1.4)	131
1.6	Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi	132
1.7	Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi (1.5 –/+ 1.6)	133
2.	Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio	134
2.1	Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento	135

2.2	Proventi da commissioni su operazioni di credito	136
2.3	Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio	137
2.4	Oneri per commissioni	138
2.5	Subtotale: risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio (2.1 + 2.2 + 2.3 – 2.4)	139
3.	Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione <i>fair value</i>	140
4.	Altri risultati ordinari	141
4.1	Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	142
4.2	Proventi da partecipazioni	143
4.3	Risultato da immobili	144
4.4	Altri proventi ordinari	145
4.5	Altri oneri ordinari	146
4.6	Subtotale: altri risultati ordinari (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 – 4.5)	147
5.	Costi d'esercizio	148
5.1	Costi per il personale	149
5.2	Altri costi d'esercizio	150
5.3	Subtotale: costi d'esercizio (5.1 + 5.2)	151
6.	Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	152
7.	Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite	153
8.	Risultato d'esercizio (1.7 + 2.5 + 3 + 4.6 – 5.3 – 6 –/+ 7)	154
9.	Ricavi straordinari	155
10.	Costi straordinari	156
11.	Variazioni di riserve per rischi bancari generali	157
12.	Imposte	158
13.	Utile / perdita (risultato del periodo)	159

Nel bilancio o nell'allegato devono figurare anche altre voci significative. 160

Nel conto economico devono essere indicate le cifre relative allo stesso periodo dell'anno precedente. 161

D. Impiego dell'utile / Risanamento delle perdite / Altre distribuzioni

Sull'impiego dell'utile e/o il risanamento delle perdite devono essere fornite, ove opportuno, le seguenti indicazioni. 162

1. Utile / perdita 163

2. + / - utile riportato / perdita riportata 164

3. = utile di bilancio / perdita di bilancio 165

4. Impiego dell'utile / risanamento della perdita 166

Impiego dell'utile 167

- Assegnazione a riserva legale da utili
- Assegnazione a riserve facoltative da utili
- Distribuzioni dall'utile di bilancio
- Altri impieghi dell'utile

Riporto a nuovo

Risanamento della perdita 168

- Prelievo dalla riserva legale da utili
- Prelievo dalle riserve facoltative da utili

Riporto a nuovo

Eventuali distribuzioni non effettuate attingendo all'utile di bilancio devono essere indicate. 169

E. Conto dei flussi di tesoreria

Nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile, l'allestimento del conto dei flussi di tesoreria avviene su base volontaria (art. 25 cpv. 3 OBCR). Nella chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta, nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo, l'allestimento del conto dei flussi di tesoreria è invece obbligatorio. Il conto dei flussi di tesoreria si basa sull'Allegato 6 della Circolare. 170

F. Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Il prospetto delle variazioni del capitale proprio costituisce parte integrante del conto annuale e illustra in maniera tabellare per l'esercizio in rassegna e per ogni elemento essenziale del 171

capitale proprio lo stato iniziale, lo stato finale e il passaggio dallo stato iniziale a quello finale, fermo restando che ogni variazione essenziale per la valutazione della situazione economica va esposta separatamente.

La presentazione avviene secondo la struttura minima esposta nella tabella dell'Allegato 4 della Circolare. 172

G. Allegato

L'allegato è parte integrante del conto annuale. Esso completa e illustra il bilancio, le operazioni fuori bilancio e il conto economico. L'allegato deve alleggerire il bilancio e il conto economico tralasciando informazioni dettagliate nell'ottica di facilitare la visione d'insieme. 173

I dati numerici nell'allegato devono essere corredati delle cifre dell'anno precedente, salvo laddove da annotazioni o indicazioni dettagliate nell'Allegato 5 della Circolare non sia previsto esplicitamente il contrario. 174

I concetti utilizzati nell'allegato hanno il significato specificato di seguito. 175

- **Indicazione:** semplice menzione di un valore, senza altre aggiunte, in forma quantitativa o qualitativa. 176
- **Spiegazione:** commento e interpretazione di un aspetto considerato. 177
- **Motivazione:** presentazione delle riflessioni e degli argomenti che hanno portato a una determinata azione od omissione. Le ripercussioni devono essere quantificate. 178
- **Suddivisione:** segmentazione quantitativa di un valore in singole componenti, in modo tale che venga evidenziata la relativa composizione. 179
- **Presentazione:** schematizzazione tabellare a due dimensioni secondo una determinata struttura minima a livello di contenuto. Le tabelle nell'Allegato 5 della Circolare hanno funzione di modello per quanto concerne l'impostazione grafica, ma costituiscono un requisito minimo sotto il profilo del contenuto. 180

L'allegato deve essere suddiviso nelle seguenti parti: 181

- a) **Indicazione della ditta o del nome, come pure della forma giuridica e della sede della banca** 182
- b) **Principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione** 183
 1. **Indicazione del tipo di chiusura (nm. 9) e, se del caso, del genere di norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA (nm. 10), nonché dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione delle singole voci del bilancio e delle operazioni fuori bilancio;** 184
 2. **in caso di primo allestimento di una chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta: indicazione delle modalità di deter-** 185

minazione dei valori dell'anno precedente e rinvio alla chiusura singola statutaria dell'anno precedente (nm. 271);	
3. motivazione dei cambiamenti dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione nell'anno in rassegna, nonché indicazione e spiegazione delle loro ripercussioni, segnatamente sulle riserve latenti;	186
4. indicazioni sulla registrazione delle operazioni (nm. 17);	187
5. indicazioni sul trattamento degli interessi in sofferenza, laddove si deroghi alla prassi di cui al nm. 425;	188
6. indicazioni sul trattamento delle differenze di conversione di valute estere, sul metodo di conversione utilizzato e sui principali tassi di conversione;	189
7. indicazioni sul trattamento del rifinanziamento delle posizioni assunte nelle attività di negoziazione (nm. A3-12).	190
c) Spiegazioni relative alla gestione dei rischi, in particolare al trattamento del rischio di variazione dei tassi d'interesse, di altri rischi di mercato e dei rischi di credito	191
d) Spiegazioni riguardanti il metodo utilizzato per identificare i rischi di insolvenza e per determinare la necessità di rettifiche di valore	192
e) Spiegazioni relative alla valutazione delle coperture dei crediti, in particolare a criteri importanti per la determinazione del valore venale e del valore di anticipo	193
f) Spiegazioni riguardanti la politica aziendale in caso di ricorso a strumenti finanziari derivati, comprese le spiegazioni riguardanti l'applicazione dell' <i>hedge accounting</i>	194
g) Spiegazioni riguardanti eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio	195
h) Motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione	196
i) Informazioni sul bilancio	197
1. Suddivisione delle operazioni di finanziamento di titoli (attivi e passivi);	198
2. presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi;	199
3. suddivisione delle attività di negoziazione e degli altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i> (attivi e passivi);	200
4. presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi);	201
5. suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie;	202
6. presentazione delle partecipazioni;	203

7. indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa;	204
8. presentazione delle immobilizzazioni materiali;	205
9. presentazione dei valori immateriali;	206
10. suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi;	207
11. indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;	208
12. indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti;	209
13. indicazioni sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza;	210
14. presentazione dei prodotti strutturati emessi;	211
15. presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbligatoriamente convertibili in corso;	212
16. presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna;	213
17. presentazione del capitale sociale;	214
18. numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione e di amministrazione e ai collaboratori, nonché indicazioni su eventuali piani di partecipazione dei collaboratori;	215
19. indicazione dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate;	216
20. indicazione dei titolari di partecipazioni significative;	217
21. indicazioni sulle proprie quote del capitale e sulla composizione del capitale proprio;	218
22. indicazioni ai sensi dell'Ordinanza del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa e dell'art. 663c cpv. 3 CO per le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati;	219
23. presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari;	220
24. presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione, nella misura in cui almeno il 5% degli attivi della banca o del gruppo finanziario risulti domiciliato all'estero. Per il calcolo del valore di soglia viene utilizzato il valore medio degli ultimi tre esercizi precedenti al periodo di riferimento in corso;	221

25. suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione), nella misura in cui almeno il 5% degli attivi della banca o del gruppo finanziario risulti domiciliato all'estero. Per il calcolo del valore di soglia viene utilizzato il valore medio degli ultimi tre esercizi precedenti al periodo di riferimento in corso;	222
26. suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di Paesi (localizzazione del rischio), nella misura in cui almeno il 5% degli attivi della banca o del gruppo finanziario risulti domiciliato all'estero. Per il calcolo del valore di soglia viene utilizzato il valore medio degli ultimi tre esercizi precedenti al periodo di riferimento in corso. Il sistema di rating utilizzato a tale scopo deve essere debitamente spiegato;	223
27. presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione delle valute più significative per la banca o per il gruppo finanziario, laddove la posizione netta complessiva in valute estere ecceda il 5% degli attivi della banca o del gruppo finanziario. Per il calcolo del valore di soglia viene utilizzato il valore medio degli ultimi tre esercizi precedenti al periodo di riferimento in corso.	224
j) Informazioni sulle operazioni fuori bilancio	225
28. Suddivisione dei crediti e degli impegni eventuali e spiegazioni;	226
29. suddivisione dei crediti di impegno;	227
30. suddivisione delle operazioni fiduciarie;	228
31. suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione. Queste indicazioni devono essere pubblicate se il saldo che risulta dalle posizioni <i>Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento</i> e <i>Oneri per commissioni</i> rappresenta più di un terzo della somma delle posizioni <i>Risultato lordo da operazioni su interessi</i> , <i>Risultato da operazioni su commissione</i> e <i>da prestazioni di servizio</i> e <i>Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value</i> . Per il calcolo del valore di soglia viene utilizzato il valore medio degli ultimi tre esercizi precedenti al periodo di riferimento in corso.	229
k) Informazioni sul conto economico	230
32. Suddivisione del risultato da attività di negoziazione e dall'opzione <i>fair value</i> , laddove la banca o il gruppo finanziario non sia assoggettata/o all'approccio <i>de minimis</i> di cui alla Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» (nm. 49 segg.);	231
33. indicazione di un provento significativo da operazioni di rifinanziamento nella voce <i>Proventi da interessi e sconti</i> , nonché di interessi negativi significativi;	232
34. suddivisione dei costi per il personale;	233
35. suddivisione degli altri costi d'esercizio;	234
36. spiegazioni riguardanti perdite significative, ricavi e costi straordinari, nonché dissoluzioni significative di riserve latenti, di riserve per rischi bancari generali e di rettifiche	235

che di valore e accantonamenti divenuti liberi;	
37. indicazione e motivazione di rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni materiali fino a concorrenza del valore di acquisto, laddove questo aspetto non sia già trattato nelle spiegazioni di cui al nm. 235;	236
38. presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo il principio della localizzazione dell'attività, nella misura in cui le attività estere della banca risultino significative;	237
39. presentazione delle imposte correnti e differite e indicazione dell'aliquota di imposta;	238
40. indicazioni e spiegazioni relative al risultato per ogni diritto di partecipazione nel caso di banche i cui titoli di partecipazione sono quotati.	239
H. Riserve latenti	
a) Costituzione di riserve latenti	
La costituzione di riserve latenti nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile è ammessa a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità della banca (art. 960a cpv. 4 e art. 960e cpv. 3 n. 4 e cpv. 4 CO). Essa avviene entro i limiti fissati dall'art. 960 cpv. 2 CO.	240
La costituzione delle riserve latenti può avvenire esclusivamente attraverso:	241
<ul style="list-style-type: none"> • un addebito delle posizioni di costi/oneri <i>Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite</i> oppure <i>Costi straordinari</i> per creare riserve latenti alla voce passiva <i>Accantonamenti</i>; • una conversione in riserve latenti di accantonamenti divenuti liberi, costituiti in precedenza a carico della voce <i>Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite</i>; • un trasferimento contabile delle rettifiche di valore per i rischi di insolvenza divenute libere nelle riserve latenti alla voce <i>Accantonamenti</i>; • un addebito della voce <i>Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali</i> per la costituzione di riserve latenti nelle voci <i>Partecipazioni</i> o <i>Immobilizzazioni materiali</i>; • incrementi di valore nelle posizioni <i>Partecipazioni</i> e <i>Immobilizzazioni materiali</i> dovute all'andamento di mercato e non contabilizzati, le quali comportano l'aumento della differenza tra il valore contabile e il valore massimo fissato per legge. 	242 243 244 245 246
Le riserve latenti riportate alla voce <i>Accantonamenti</i> devono essere inserite nella <i>Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna</i> in allegato (nm. 213) alla sottovoce <i>Altri accantonamenti</i> .	247

Non è consentita la costituzione di riserve latenti attraverso la contabilizzazione di costi / oneri economicamente non necessari, fatta eccezione per *Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali, Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite* oppure *Costi straordinari*. Parimenti non è consentito costituire riserve latenti intervenendo sui ricavi / proventi (prelievi anticipati dell'utile / riduzioni di ricavi / proventi). 248

b) Scioglimento di riserve latenti

Per scioglimento di riserve latenti s'intende la loro diminuzione come conseguenza di: 249

- uno scioglimento attraverso il conto economico di riserve latenti nella voce *Accantonamenti*; 250
- una rivalutazione attraverso il conto economico delle partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali fino al massimo consentito dalla legge; 251
- una realizzazione tramite vendita di partecipazioni e immobilizzazioni materiali; la registrazione del plusvalore risultante dal trasferimento delle partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie comporta gli stessi effetti contabili di una realizzazione tramite vendita; 252
- diminuzioni di valore nelle voci *Partecipazioni* o *Immobilizzazioni materiali* dovute all'andamento di mercato, le quali comportano la riduzione della differenza tra il valore contabile e il valore massimo fissato per legge. 253

Lo scioglimento di riserve latenti attraverso il conto economico deve avvenire mediante la voce *Ricavi straordinari*. 254

Se lo scioglimento di riserve latenti effettuato in un periodo contabile ha portata significativa, occorre riportare una spiegazione nell'allegato (nm. 235). Ai fini della determinazione della significatività, deve essere valutato lo scioglimento complessivo delle riserve latenti in rapporto al capitale proprio e al risultato del periodo pubblicato, così come in funzione degli effetti che lo scioglimento produce su questi valori. Uno scioglimento pari o superiore almeno al 2% del capitale proprio pubblicato o al 20% del risultato del periodo pubblicato è di norma considerato significativo. 255

Una rivalutazione di partecipazioni o immobilizzazioni materiali fino a concorrenza del valore di acquisto deve essere debitamente indicata e motivata nell'allegato (nm. 235 o 236). 256

Presso le banche aventi forma giuridica di società anonima, una rivalutazione di terreni e partecipazioni al di sopra del valore di acquisto deve avvenire secondo quanto sancito dall'art. 670 CO ed essere notificata alla FINMA prima della pubblicazione della chiusura contabile. 257

V. Chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta

La chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (*true and* 258

fair view) si compone del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio, del conto dei flussi di tesoreria e dell'allegato.

Nella chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta le riserve latenti non sono ammesse. 259

A. Chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta

La chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*, art. 25 cpv. 1 lett. b OBCR) viene allestita secondo le direttive contabili svizzere per le banche (nm. 2). 260

In occasione del primo allestimento della chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta, l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente è obbligatoria. 261

Per bilancio, conto economico, prospetto delle variazioni del capitale proprio e allegato trovano applicazione sostanzialmente le disposizioni concernenti la struttura minima della chiusura singola statutaria con presentazione attendibile (nm. 74 segg.). 262

È necessario tenere conto delle seguenti deroghe: 263

- presentazione delle partecipazioni nell'allegato (nm. 203): pubblicare gli effetti derivanti da un utilizzo teorico del metodo dell'equivalenza (metodo *equity*) nel caso di partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un influsso importante; 264
- imposte (nm. 546); 265
- riserve per rischi bancari generali (nm. 578-580); 266
- esposizione obbligatoria all'attivo delle riserve per contributi del datore di lavoro ed eventualmente di altri attivi (vantaggio economico) da istituti di previdenza (nm. 507); 267
- scioglimento obbligatorio di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi (nm. 430 e 535). 268

Per il conto dei flussi di tesoreria trova applicazione la presentazione ai sensi dell'allegato 6 della Circolare. 269

B. Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta

La chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*) viene allestita secondo le direttive contabili svizzere per le banche (nm. 2) o secondo le norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA (nm. 10). 270

In occasione del primo allestimento di una chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta, l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente e l'allestimento del conto dei flussi di tesoreria sono sostanzialmente obbligatori. Qualora la determinazione dei valori dell'anno precedente e/o l'allestimento del conto dei flussi di tesoreria comportino un onere notevole, devono essere indicati i dati dell'esercizio precedente relativi all'ultima chiusura singola statutaria; in alternativa, la chiusura singola statutaria dell'esercizio precedente deve essere tuttavia pubblicata integralmente assieme alla chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta per l'esercizio in rassegna.	271											
Per bilancio, conto economico, prospetto delle variazioni del capitale proprio e allegato trovano applicazione sostanzialmente le disposizioni in materia di struttura minima per la chiusura singola statutaria con presentazione attendibile (nm. 74 segg.).	272											
È necessario tenere conto delle seguenti deroghe:	273											
<ul style="list-style-type: none"> • la voce di bilancio <i>Riserva legale da capitale</i> viene sostituita dalla voce <i>Riserva da capitale</i>;	274	275	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286

<i>capitale</i> (nm. 602–605);	
• contabilizzazioni in relazione a remunerazioni basate su azioni (nm. 614).	287
Per il conto dei flussi di tesoreria trova applicazione la presentazione ai sensi dell'allegato 6 della Circolare.	288

VI. Conto di gruppo

A. Principi di base

L'obbligo di allestimento di un conto di gruppo è sancito dagli artt. 34 e 35 OBCR.	289
L'allestimento del conto di gruppo può essere effettuato secondo le direttive contabili svizzere per le banche (nm. 2) o una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA (nm. 10). Per i gruppi finanziari che allestiscono il conto di gruppo secondo le direttive contabili svizzere per le banche, si applicano le disposizioni di seguito riportate.	290

B. Procedura di consolidamento

Le chiusure delle società del gruppo utilizzate per il consolidamento devono risultare conformi alle prescrizioni e ai principi unitari in materia di consolidamento del gruppo.	291
Gli attivi e i passivi interni al gruppo, nonché i costi e i ricavi derivanti da transazioni interne al gruppo vengono eliminati, e lo stesso vale per il risultato interno conseguito su tali attività.	292
Il consolidamento del capitale avviene secondo il metodo dell'acquisto (<i>purchase method</i> o <i>acquisition method</i>).	293
La quota degli azionisti di minoranza nel capitale deve essere esposta separatamente nel capitale proprio. Nel conto economico la quota degli azionisti minoritari all'utile/alla perdita del gruppo deve essere indicata separatamente.	294
Le aziende su cui è possibile esercitare un influsso importante senza che tuttavia si configuri una situazione di controllo vengono valutate secondo il metodo <i>equity</i> . Si presume che l'influsso sia importante in presenza di una partecipazione di almeno il 20% al capitale con diritto di voto. Il metodo <i>equity</i> viene inoltre applicato per le partecipazioni del 50% alle <i>joint ventures</i> .	295

C. *Goodwill* / *Badwill*

In caso di acquisizione di unità operative e intere aziende, gli attivi e i passivi rilevati sono valutati al rispettivo valore attuale. Se nell'ambito di questo processo di valutazione i costi di acquisizione risultano superiori rispetto agli attivi netti, la differenza è considerata come <i>goodwill</i> (avviamento), il quale deve essere esposto all'attivo tra i valori immateriali. Nel caso contrario, la differenza deve essere considerata come <i>badwill</i> , che deve essere gestito con le modalità di cui al nm. 298. Il <i>goodwill</i> e/o <i>badwill</i> deve essere riportato separatamente	296
---	-----

nell'allegato (nm. 206 e/o 207).

Il *goodwill* deve essere esposto all'attivo e ammortizzato nell'arco della durata di utilizzo stimata. L'ammortamento deve essere effettuato secondo il metodo lineare salvo laddove, in casi particolari, non risulti più appropriato un altro metodo. La motivazione a tale riguardo deve essere riportata nell'allegato sotto il titolo dei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione. Il periodo di ammortamento è di norma pari a cinque anni a partire dal momento dell'acquisizione. In casi debitamente motivati, tale periodo può essere esteso a un massimo di 10 anni. Tale proroga non è ammessa in caso di *goodwill* legato a persone. Restano fatte salve possibili riduzioni durevoli di valore (nm. 477 segg.).

Per i deflussi di mezzi presumibilmente attesi in relazione all'assunzione di controllo devono essere registrati appositi impegni (posizione *Altri passivi*). Gli stessi devono essere sciolti conformemente allo scopo in funzione del deflusso di mezzi. Un eventuale *badwill* residuo che corrisponde a un'acquisizione effettivamente conveniente (*lucky buy* autentico) deve essere registrato con effetto immediato attraverso la voce *Ricavi straordinari*.

D. Valute estere

Ai fini del consolidamento, le chiusure in valuta estera devono essere convertite nella divisa di riferimento del conto di gruppo. Tale conversione viene effettuata al tasso di cambio della data di chiusura del bilancio, ad eccezione del capitale proprio. Per le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e i valori immateriali, la conversione può essere effettuata sulla base dei tassi di cambio storici. Le contabilizzazioni attraverso il conto economico vengono convertite al tasso di cambio del giorno della transazione oppure al tasso di cambio medio del periodo in rassegna. Le differenze di conversione vengono contabilizzate attraverso il capitale proprio senza effetti sul conto economico.

E. Struttura minima

Per bilancio, conto economico, prospetto delle variazioni del capitale proprio e allegato trovano applicazione sostanzialmente le disposizioni in materia di struttura minima per la chiusura singola statutaria con presentazione attendibile (nm. 74 segg.).

E' necessario tenere conto delle seguenti deroghe:

- la voce di bilancio *Partecipazioni* viene sostituita dalla voce *Partecipazioni non consolidate*; 302
- la voce di bilancio *Riserva legale da capitale* viene sostituita dalla voce *Riserva da capitale*; 303
- le voci di bilancio *Riserva legale da utili*, *Riserve facoltative da utili* e *Utile riportato / perdita riportata* vengono accorpate nella voce *Riserva da utili*; 304
- la voce *Riserva da conversione delle valute estere* viene ora inserita dopo la voce *Riserva da utili*; 305

- la voce *Quote minoritarie nel capitale proprio* viene ora inserita dopo la voce *Proprie quote del capitale*; 306
 - la voce *Utile / perdita (risultato del periodo)* viene sostituita dalla voce *Utile del gruppo / perdita del gruppo*, la quale a sua volta è integrata dalla sottovoce *di cui quote minoritarie dell'utile del gruppo / della perdita del gruppo*; 307
 - La voce di risultato *Proventi da partecipazioni* viene scomposta nelle sottovoci 308
 - *di cui da partecipazioni valutate secondo il metodo dell'equivalenza (equity method) e* 309
 - *di cui da altre partecipazioni non consolidate.* 310
 - Le seguenti posizioni dell'allegato non sono contenute nel conto di gruppo: 311
 - *Presentazione del capitale sociale* (nm. 214); 312
 - *Indicazione dei titolari di partecipazioni significative* (nm. 217); 313
 - *Indicazioni ai sensi dell'Ordinanza del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa e dell'art. 663c cpv. 3 CO per le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati* (nm. 219). 314
- Per il conto dei flussi di tesoreria trova sostanzialmente applicazione la presentazione ai sensi dell'Allegato 6 della Circolare. 315

F. Disposizioni specifiche per la chiusura

- Ai fini del conto di gruppo devono essere tenute in considerazione le seguenti disposizioni specifiche: 316
- pubblicazione delle modifiche apportate ai principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione (nm. 32); 317
 - imposte (nm. 547-549); 318
 - riserve per rischi bancari generali (nm. 578-580); 319
 - esposizione obbligatoria all'attivo delle riserve per contributi del datore di lavoro ed eventualmente di altri attivi (vantaggio economico) da istituti di previdenza (nm. 507); 320
 - scioglimento obbligatorio di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi (nm. 430 e 535); 321
 - registrazione dei risultati da alienazione e delle distribuzioni di dividendi sulle proprie quote del capitale alla voce *Riserva da capitale* (nm. 588 e 589). Requisiti particolari per le transazioni con titolari di partecipazioni (nm. 590 segg.); 322

- registrazione dei costi delle transazioni di capitale proprio a carico della voce *Riserva da capitale* (nm. 602-605); 323
- contabilizzazioni in relazione a remunerazioni basate su azioni (nm. 614). 324

G. Conto di sottogruppo

Ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 OBCR, in casi motivati la FINMA può esigere l'allestimento ed eventualmente la pubblicazione di un conto di sottogruppo, in particolare laddove ciò risulti necessario per la valutazione della situazione economica del sottogruppo stesso. 325

Il conto di sottogruppo viene allestito conformemente alle disposizioni vigenti per i conti di gruppo. 326

VII. Agevolazioni nell'allestimento di un conto di gruppo

Se un gruppo finanziario allestisce e pubblica un conto di gruppo e una relazione annuale di gruppo, nella rispettiva chiusura singola le banche in esso consolidate ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 OBCR sono esonerate dalla relazione annuale e dal conto dei flussi di tesoreria, nonché dalle seguenti componenti dell'allegato: 327

- presentazione delle partecipazioni (nm. 203); 328
- indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa (nm. 204); 329
- presentazione delle immobilizzazioni materiali (nm. 205); 330
- presentazione dei valori immateriali (nm. 206); 331
- presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbligatoriamente convertibili in corso (nm. 212); 332
- presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari (nm. 220); 333
- presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione (nm. 221); 334
- suddivisione del totale degli attivi per paesi o per gruppi di paesi (principio della localizzazione) (nm. 222); 335
- presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione della valute più significative per la banca (nm. 224); 336
- suddivisione dei crediti e degli impegni eventuali e spiegazioni (nm. 226); 337
- suddivisione dei crediti di impegno (nm. 227); 338

- presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo il principio della localizzazione dell'attività (nm. 237); 339
- indicazioni e spiegazioni relative al risultato per ogni diritto di partecipazione (nm. 239). 340

Le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati (art. 36 cpv. 2 OBCR) non hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni di cui sopra. 341

VIII. Chiusura intermedia

Le banche allestiscono semestralmente una chiusura intermedia che si compone almeno del bilancio e del conto economico. 342

La chiusura intermedia delle banche quotate contiene inoltre il prospetto delle variazioni del capitale proprio e un allegato succinto. 343

L'allegato succinto contiene almeno indicazioni e spiegazioni relative a: 344

- modifiche nei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione ed eventuali correzioni di errori, nonché relative ripercussioni sulla chiusura intermedia; 345
- indicazione di fattori che hanno influenzato la situazione economica della banca durante il periodo in rassegna nonché in raffronto con il periodo precedente (ad es. perimetro di consolidamento, liquidità, rettifiche di valore o riduzioni durevoli di valore); 346
- ricavi straordinari o costi straordinari; 347
- eventi significativi successivi alla data di riferimento della chiusura intermedia. 348

La chiusura intermedia su fonda sulle stesse basi, gli stessi principi e la stessa struttura del conto annuale. Soltanto la voce *Utile / perdita (risultato del periodo)* viene sostituita dalla voce *Utile semestrale / perdita semestrale*. 349

Nel bilancio devono essere riportate le cifre relative alla chiusura dell'esercizio precedente, mentre nel conto economico vanno indicate quelle della chiusura intermedia dell'anno precedente. 350

Qualora sia stata allestita e pubblicata una chiusura intermedia, non è consentito modificare nella chiusura annuale le contabilizzazioni già effettuate (ad es. storno di ammortamenti o riduzioni durevoli di valore). Nella chiusura annuale è necessaria una presentazione al lordo. 351

I nm. 342-351 trovano applicazione per analogia anche per la chiusura intermedia consolidata. 352

IX. Strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari comprendono le voci *Liquidità, Crediti e Impegni risultanti da* 353

operazioni di finanziamento di titoli, Crediti e Impegni nei confronti di banche, Crediti nei confronti della clientela, Impegni risultanti da depositi della clientela, Crediti ipotecari, Attività di negoziazione e Impegni risultanti da attività di negoziazione, Valori di sostituzione positivi e negativi di strumenti finanziari derivati, Altri strumenti finanziari con valutazione al fair value, Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value, Immobilizzazioni finanziarie, Partecipazioni, Obbligazioni di cassa nonché Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti.

A. Classificazione e valutazione

a) Liquidità

Le liquidità vengono registrate al valore nominale. 354

b) Operazioni di finanziamento di titoli

Con il concetto di operazioni di finanziamento di titoli si intendono le operazioni di pensionamento di titoli o pronti contro termine (*repurchase* e *reverse repurchase*) nonché le operazioni di prestito di titoli (*securities lending* e *securities borrowing*). 355

Le somme scambiate in contanti devono essere portate a bilancio al valore nominale. Il trasferimento di titoli non comporta un'iscrizione a bilancio se la parte trasferente conserva la facoltà di disporre, a livello economico, dei diritti relativi ai titoli. I titoli devono essere riportati nell'allegato, conformemente al nm. 198. La rivendita dei titoli ricevuti deve essere iscritta a bilancio come impegno non monetario al *fair value*. 356

La facoltà di disporre dei titoli trasferiti, in genere, non va economicamente persa se il rischio di variazione del prezzo di mercato continua ad essere a carico della controparte trasferente e a quest'ultima competono, direttamente o indirettamente, i proventi correnti e gli altri diritti relativi ai titoli trasferiti. Ciò può essere garantito, ad esempio, mediante accordi di margine che configurino economicamente il ricevente come la controparte che concede un credito coperto. Per i titoli non negoziabili la facoltà di disporre resta alla parte trasferente. 357

Le banche che effettuano operazioni di *securities lending* e *securities borrowing* a proprio nome ma per conto di clienti e che, non assumendo alcuna responsabilità e non fornendo alcuna garanzia, di conseguenza non agiscono come *principal*, devono applicare le regole delle operazioni fiduciarie conformemente ai nm. A5-120 ed esporle nell'allegato del conto annuale ai sensi del nm. 228. Una garanzia di *performance* della banca per la buona esecuzione delle sue prestazioni di servizio (ad es. *marginning*) non modifica il carattere fiduciario dell'operazione. 358

c) Crediti nei confronti delle banche, crediti nei confronti della clientela e crediti ipotecari

Queste posizioni devono essere registrate al valore nominale, al netto delle rettifiche di valore necessarie. 359

Gli averi in metalli preziosi presenti su conti metalli devono essere valutati al *fair value* a condizione che il rispettivo metallo prezioso sia negoziato su un mercato liquido ed efficiente 360

in termini di *pricing*.

d) Impegni nei confronti di banche e impegni risultanti da depositi della clientela

Queste posizioni devono essere registrate al valore nominale. 361

Gli impegni in metalli preziosi presenti su conti metalli devono essere valutati al *fair value* a condizione che il rispettivo metallo prezioso sia negoziato su un mercato liquido ed efficiente in termini di *pricing*. 362

e) Attività di negoziazione e impegni risultanti da attività di negoziazione

Per attività di negoziazione s'intendono le posizioni gestite attivamente per sfruttare le fluttuazioni dei prezzi di mercato, ovvero le posizioni per cui vi è una disponibilità costante ad aumentare, ridurre, chiudere o a coprire le posizioni di rischio. Alle attività di negoziazione è equiparata anche l'intenzione di conseguire utili da arbitraggio. Alla conclusione di una transazione occorre procedere all'assegnazione all'attività di negoziazione e alla relativa documentazione. I risultati da attività di negoziazione devono essere riportati esclusivamente nelle voci *Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value e/o Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione*, a condizione che l'opzione destinata alla compensazione del risultato di rifinanziamento per attività di negoziazione ai sensi del nm. 56 non venga esercitata. 363

Le posizioni relative a attività di negoziazione devono essere valutate e portate a bilancio sostanzialmente al *fair value* ai sensi dei nm. 404 segg. 364

Se in casi eccezionali non è possibile determinare il *fair value*, occorre procedere alla valutazione e all'iscrizione a bilancio secondo il principio del valore inferiore. 365

f) Valori di sostituzione positivi e negativi di strumenti finanziari derivati (derivati)

Gli strumenti finanziari derivati (derivati) sono contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di uno o più valori patrimoniali sottostanti (titoli di partecipazione o altri strumenti finanziari, materie prime) o da tassi di riferimento (tassi d'interesse, valute, indici, rating creditizi). In generale questo tipo di strumenti richiede un investimento iniziale nullo o comunque più contenuto rispetto all'acquisto diretto del valore di base. A grandi linee, gli strumenti finanziari derivati possono essere classificati in due gruppi: 366

- operazioni a termine fisso: contratti a termine negoziati in borsa (*futures*), fuori borsa (*forwards*), *swaps* e *forward rate agreements* (FRAs); 367
- opzioni: opzioni negoziate fuori borsa (*over the counter / OTC*) e opzioni negoziate in borsa (*exchange traded options*). La distinzione tra contratti d'opzione acquistati e venduti è di fondamentale importanza. 368

Tutti gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al *fair value*. Gli strumenti finanziari derivati sono sempre considerati attività di negoziazione, tranne nel caso in cui siano utilizzati a scopo di copertura al di fuori delle attività di negoziazione. 369

Il risultato della valutazione delle attività di negoziazione deve essere iscritto nel conto economico alla voce *Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value*. Il risultato della valutazione degli strumenti di copertura deve essere registrato nel conto di compensazione, a condizione che nell'operazione sottostante non venga contabilizzato alcun adeguamento di valore. Se per un'operazione di copertura viene contabilizzato un adeguamento di valore nell'operazione sottostante, la variazione di valore della stessa operazione di copertura deve essere registrata attraverso la stessa voce. 370

I valori di sostituzione positivi e negativi da strumenti finanziari derivati devono essere riportati nelle corrispondenti voci di bilancio. 371

g) Altri strumenti finanziari con valutazione al *fair value* e impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al *fair value* (opzione *fair value*)

Gli strumenti finanziari (a eccezione della voce *Partecipazioni*, degli immobili destinati alla vendita alla voce *Immobilizzazioni finanziarie*, della voce *Obbligazioni di cassa* e della voce *Impegni risultanti da depositi della clientela* senza i prodotti strutturati contabilizzati in quest'ultima posizione) che non rientrano nelle attività di negoziazione possono essere valutati al *fair value* ai sensi dei nm. 404 segg. qualora risultino adempite cumulativamente le seguenti condizioni: 372

- Gli strumenti finanziari sono valutati al *fair value* e sottostanno a una gestione del rischio corrispondente a quella per le attività di negoziazione. Ciò avviene sulla base di una strategia documentata di gestione del rischio e d'investimento, che garantisce una corretta registrazione, misurazione e limitazione dei diversi rischi. 373
- Tra gli strumenti finanziari sul lato degli attivi e quelli sul lato dei passivi sussiste un rapporto di copertura economica, che attraverso la valutazione al *fair value* viene ampiamente neutralizzata a livello di conto economico (in modo da evitare un *accounting mismatch*). 374
- L'eventuale effetto prodotto da una variazione del proprio merito creditizio sul *fair value* dopo la prima iscrizione a bilancio deve essere neutralizzato e non può influenzare il conto economico. Una contabilizzazione degli effetti del proprio merito creditizio nel conto di compensazione è possibile. 375

La procedura per la valutazione degli strumenti finanziari per i quali viene utilizzata l'opzione *fair value* deve essere regolamentata in una direttiva interna della banca. 376

Le variazioni di valutazione ed eventuali interessi maturati di strumenti finanziari, valutati al *fair value* mediante la corrispondente opzione, devono essere contabilizzati alla voce *Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value* e pubblicati nell'allegato secondo il valore di base sottostante. 377

Qualora le condizioni suindicate per la valutazione al *fair value* al di fuori delle attività di negoziazione non risultino più soddisfatte, la valutazione al *fair value* deve essere terminata. Gli strumenti finanziari eventualmente restanti devono essere trattati ai sensi delle disposizioni di cui al nm. 393. 378

h) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono titoli di debito, titoli di partecipazione, posizioni fisiche in metalli preziosi, nonché immobili e merci ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita. 379

Per i titoli di debito detenuti con l'intenzione di un mantenimento fino alla scadenza, la valutazione e l'iscrizione a bilancio avvengono al valore di acquisto, con delimitazione dell'aggio e/o del disaggio (componenti d'interesse) nell'arco della durata (metodo *accrua*). Le variazioni di valore per rischi di perdita devono essere contabilizzate immediatamente a carico della voce *Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi*. 380

Se immobilizzazioni finanziarie detenute con l'intenzione di un loro mantenimento fino alla scadenza sono invece vendute o rimborsate anticipatamente prima della scadenza finale, gli utili o le perdite conseguiti corrispondenti alla componente d'interesse non devono essere immediatamente contabilizzati nel conto economico, bensì delimitati sull'arco della durata residua fino alla scadenza finale dell'operazione. 381

La valutazione dei titoli di debito detenuti senza l'intenzione di un mantenimento fino alla scadenza finale (ossia destinati alla vendita) avviene secondo il principio del valore inferiore. Gli adeguamenti di valore devono essere sostanzialmente effettuati globalmente attraverso le posizioni *Altri oneri ordinari e/o Altri proventi ordinari*. Qualora venga effettuata una ripartizione tra variazioni di valore riconducibili al rischio di insolvenza e dovute al mercato, la componente di tali variazioni dovuta al rischio di insolvenza può essere contabilizzata alla voce *Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi*. 382

A condizione che il *fair value* non risulti più basso, la delimitazione dell'aggio / disaggio nell'arco della durata e quindi una valutazione al costo ammortizzato (valore *amortized cost*) è parimenti possibile, anche se la valutazione al costo ammortizzato comporta un importo maggiore rispetto alla valutazione al costo di acquisto storico. Qualora ci si avvalga di questa possibilità, tale circostanza deve essere debitamente indicata nei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione. 383

I titoli di partecipazione, le posizioni fisiche proprie in metalli preziosi nonché gli immobili e le merci ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita devono essere valutati in base al principio del valore inferiore. Per gli immobili ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita, il valore inferiore corrisponde all'importo più basso tra il valore di acquisto e il valore di liquidazione. I portafogli propri di metalli preziosi fisici, contabilizzati nelle immobilizzazioni finanziarie che servono alla copertura di impegni derivanti da conti metalli, sono valutati e iscritti a bilancio al *fair value* analogamente agli stessi conti metalli. Gli adeguamenti di valore devono essere effettuati globalmente attraverso le posizioni *Altri oneri ordinari e/o Altri proventi ordinari*. 384

Per le immobilizzazioni finanziarie valutate in base al principio del valore inferiore, un'attribuzione deve essere contabilizzata fino a concorrenza dei costi di acquisto storici o dei costi ammortizzati, laddove il *fair value* sceso al di sotto del valore di acquisto torni in seguito a salire. Il saldo degli adeguamenti di valore viene contabilizzato alle voci *Altri oneri* 385

ordinari e/o Altri proventi ordinari.

i) Partecipazioni

Sono considerati partecipazioni i titoli di partecipazione di imprese di proprietà della banca detenuti nell'intento di effettuare un investimento duraturo, indipendentemente dalla quota di capitale che dà diritto al voto. Alla voce *Partecipazioni* devono essere iscritte anche le quote di proprietà della banca in società che hanno carattere infrastrutturale per la banca stessa (in particolare, partecipazioni a istituti collettivi), nonché i crediti nei confronti di imprese in cui la banca detiene una partecipazione duratura, laddove ai sensi delle disposizioni del diritto fiscale tali crediti siano equiparabili a capitale proprio. 386

Come valore massimo legalmente consentito è considerato il valore di acquisto al netto delle rettifiche di valore economicamente necessarie. 387

La verifica delle riduzioni durevoli di valore avviene secondo le disposizioni di cui ai nn. 477 segg. 388

Chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta

Anche nella chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta le partecipazioni devono essere iscritte a bilancio secondo il principio del valore di acquisto. Nell'allegato occorre indicare gli effetti derivanti dall'utilizzo teorico del metodo dell'equivalenza (*equity method*) per le partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un influsso importante. 389

Si presume che su una partecipazione si eserciti un influsso importante laddove il capitale con diritto di voto detenuto ammonta almeno al 20%. 390

Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

Nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo le partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un influsso importante devono essere registrate secondo il metodo dell'equivalenza (*equity method*). 391

In tale ambito, il *goodwill* creatosi da un'acquisizione viene scorporato e attribuito alla voce *Valori immateriali*. 392

j) Trasferimenti (riclassificazioni)

I trasferimenti tra elementi di portafoglio destinati alla negoziazione, immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni sono possibili. Devono essere effettuati al *fair value* al momento della decisione e i relativi risultati devono essere equiparati a quelli da alienazioni. 393

B. Prodotti strutturati

Un prodotto strutturato (strumento finanziario ibrido) è formato da almeno due componenti: uno strumento di base (strumento *host*) e un derivato incorporato, non correlato a un titolo di partecipazione proprio della banca. Insieme costituiscono un prodotto d'investimento 394

combinato.

Ai sensi della presente Circolare, un prodotto strutturato emesso con ricognizione di debito proprio si configura come tale quando, all'emissione, la sua modalità di rimborso prevede un rimborso in contanti integrale o parziale, indipendentemente dal fatto che lo stesso avvenga in ogni caso oppure, in virtù di un'opzione, sia sostituito da un'altra prestazione. 395

Per i prodotti strutturati, il derivato deve essere sostanzialmente scorporato dallo strumento di base e valutato separatamente in quanto tale, laddove risultino adempiuti cumulativamente i seguenti requisiti: 396

- non sussiste alcuna correlazione stretta tra le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato da un lato, e lo strumento di base dall'altro; 397
- il prodotto strutturato nella sua interezza non adempie alla condizione per una registrazione come attività di negoziazione ai sensi del nm. 363, ovvero l'opzione *fair value* ai sensi del nm. 372 segg. non viene scelta (i prodotti strutturati emessi con ricognizione di debito proprio non soddisfano mai i requisiti per una registrazione come attività di negoziazione ai sensi del nm. 363); 398
- il derivato incorporato, in quanto strumento a sé stante, soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato (nm. 366). 399

Esposizione

I principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione devono contenere indicazioni specifiche circa il trattamento dei prodotti strutturati. 400

Attivi

I prodotti strutturati la cui valutazione viene effettuata sulla base dell'opzione *fair value* devono essere riportati alla voce *Altri strumenti finanziari con valutazione al fair value*. Per i prodotti strutturati che vengono divisi e valutati separatamente, lo strumento di base deve essere valutato e registrato secondo gli appositi principi di valutazione. Il derivato deve essere valutato al *fair value* e iscritto alla voce *Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati* oppure *Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati*. Un'esposizione comune nella voce dello strumento di base è ammessa. 401

Impegni

I prodotti strutturati di emissione propria la cui valutazione viene effettuata sulla base dell'opzione *fair value* devono essere riportati alla voce *Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value*. Per i prodotti strutturati di emissione propria che vengono divisi e valutati separatamente, lo strumento di base deve essere valutato e registrato secondo i principi di valutazione dello strumento di base. Il derivato deve essere valutato al *fair value* e iscritto alla voce *Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati* oppure *Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati*. Un'esposizione comune nella posizione dello strumento di base è ammessa. 402

Le indicazioni da riportare nell'allegato in relazione ai prodotti strutturati si basano sui nm. A5-59 segg. 403

C. Valutazione al *fair value*

Come *fair value* può essere applicato il prezzo su un mercato liquido ed efficiente in termini di *pricing* oppure il prezzo calcolato sulla base di un modello di valutazione. 404

In quest'ultimo caso la determinazione del prezzo implica il rispetto, cumulativo, delle seguenti condizioni: 405

- i modelli di valutazione e misurazione del rischio usati internamente dalla banca devono tenere debitamente in considerazione tutti i rischi rilevanti in questo contesto; 406
- i fattori di input per i modelli di valutazione e di misurazione del rischio usati internamente dalla banca devono essere completi e adeguati; 407
- i modelli di valutazione e di misurazione del rischio usati internamente dalla banca, compresi i rispettivi fattori di input, devono essere scientificamente fondati, solidi e applicati in modo coerente; 408
- i controlli devono essere efficaci, in particolare quelli svolti dal servizio di controllo interno dei rischi, indipendente dalla negoziazione, preposto alla verifica dei modelli, della valutazione e del conto economico giornaliero; 409
- gli operatori di borsa, il *controller* indipendente e il *risk manager* devono distinguersi per il loro stretto contatto con il mercato e le loro conoscenze al riguardo. 410

D. Rettifiche di valore per i rischi di perdita

I rischi di perdita da crediti compromessi e i rischi di perdita latenti devono essere coperti mediante adeguate rettifiche di valore sia nelle chiusure intermedie sia nella chiusura annuale. La determinazione dell'ammontare delle rettifiche di valore deve essere effettuata seguendo un approccio sistematico che tenga conto dei rischi del portafoglio. I diversi criteri e le diverse procedure per la costituzione delle rettifiche di valore devono essere documentati internamente in modo dettagliato. La destinazione delle rettifiche di valore deve essere chiaramente definita, in modo tale che il rispettivo utilizzo, conforme alla delimitazione temporale e attribuibile a una determinata voce contabile, risulti assolutamente trasparente e verificabile. I principi per la costituzione e lo scioglimento di rettifiche di valore devono essere economicamente fondati. In caso contrario si tratta di riserve latenti, che come tali devono essere riconosciute e trattate. 411

Sono considerati latenti i rischi di perdita che per esperienza sono presenti in un portafoglio creditizio all'apparenza ineccepibile, ma che si manifestano solo in un secondo momento. La determinazione dei rischi di perdita latenti si basa ad esempio sui valori empirici. Il calcolo può essere effettuato su base di portafoglio e/o su base individuale. 412

I crediti compromessi sono quelli per i quali appare improbabile che il debitore sia in grado di 413

adempiere ai propri obblighi futuri. I segnali che fanno presumere un credito a rischio sono:

- gravi difficoltà finanziarie del debitore; 414
- inadempienza contrattuale effettivamente compiuta (ad es. interessi o rimborsi rateali in arretrato o in mora); 415
- concessioni da parte del creditore al debitore a seguito di contingenze economiche o legali unite a difficoltà finanziarie del debitore stesso, che normalmente non sarebbero state fatte; 416
- alta probabilità di un fallimento del debitore o di sua necessità di un altro tipo d'intervento risanatorio; 417
- registrazione, in un periodo contabile anteriore, di un costo dovuto a una svalutazione del valore patrimoniale in oggetto; 418
- venuta meno di un mercato attivo per il valore patrimoniale in oggetto, a causa di problemi finanziari; 419
- esperienze precedenti relative alla riscossione dei crediti che fanno ritenere inverosimile un recupero dell'intero valore nominale di un portafoglio creditizio. 420

I crediti compromessi devono essere valutati singolarmente e la loro svalutazione deve essere coperta mediante rettifiche di valore singole. Una valutazione globale è consentita solo per portafogli creditizi omogenei, composti esclusivamente da molteplici piccoli crediti analizzabili individualmente a fronte di un onere sostenibile, come ad es. crediti al consumo, crediti di leasing, crediti relativi a carte di credito (rettifica di valore forfettaria individuale). Il concetto di «omogeneo» indica una finalità d'uso e un carattere di rischio in larga misura simili delle singole posizioni in portafoglio. 421

I crediti compromessi, così come le eventuali garanzie ricevute, devono essere valutati al valore di liquidazione; la relativa rettifica di valore deve tenere conto della solvibilità del debitore. Qualora il recupero del credito dipenda esclusivamente dalla realizzazione delle garanzie, per l'intera parte scoperta occorre effettuare una rettifica di valore. 422

Il valore di liquidazione è la somma stimata realizzabile da un'alienazione. Per il calcolo del valore di liquidazione viene preso come riferimento il valore di mercato stimato, da cui sono dedotte le normali diminuzioni di valore, le spese di detenzione (costi di manutenzione, costi di rifinanziamento fino alla realizzazione) e gli oneri ancora da sostenere per la liquidazione (imposte di liquidazione, spese di riversione ecc.). Per i pegni immobiliari postergati occorre considerare anche gli interessi relativi a pegni di grado superiore. 423

Le banche che nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta o nel conto di gruppo adottano una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA possono applicare nella chiusura singola statutaria il metodo di calcolo ivi previsto per il valore di liquidazione dei crediti compromessi. 424

Gli interessi (compresi quelli pro rata maturati) e le relative commissioni in mora non sono ritenuti proventi da interessi. Per interessi e commissioni in mora si intendono le somme 425

scadute da più di 90 giorni ma non ancora pagate (crediti in sofferenza). Nel caso dei crediti in conto corrente, gli interessi e le commissioni sono considerati in mora se il limite di credito concesso risulta superato da oltre 90 giorni. A partire da tale momento, gli interessi e le commissioni che giungono a scadenza in futuro non possono più essere accreditati alla voce *Proventi da interessi e sconti* fino a quando non vi siano più interessi scaduti in arretrato da oltre 90 giorni. Non è imposto tassativamente uno storno retroattivo dei proventi da interessi. Se non si procede a uno storno retroattivo, i crediti derivanti dagli interessi accumulati fino al termine del periodo di 90 giorni (interessi scaduti ma non ancora pagati e interessi pro rata maturati) devono essere ammortizzati attraverso la voce *Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi*. Un diverso trattamento degli interessi in mora per quanto riguarda il termine temporale, in deroga alla regola sopra menzionata, deve essere indicato nell'allegato nei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione.

Gli interessi in mora devono essere calcolati su base lorda. Le rettifiche di valore su interessi divenute libere in un altro periodo di rendiconto devono essere contabilizzate attraverso la voce *Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi*. 426

Le rettifiche di valore per i rischi di perdita che non risultano più essere economicamente necessarie e che al contempo non vengono utilizzate per altre esigenze analoghe devono essere sostanzialmente sciolte attraverso il conto economico. Tale scioglimento avviene attraverso la voce *Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi*. 427

Se lo scioglimento delle rettifiche di valore divenute libere effettuato in un periodo contabile ha portata significativa, tale fattispecie deve essere evidenziata nell'allegato (nm. 235). Come regola generale per giudicare la significatività, la banca e/o l'istituto finanziario può fare riferimento al calcolo applicabile per lo scioglimento significativo di riserve latenti secondo il nm. 255. 428

È tuttavia possibile rinunciare a uno scioglimento attraverso il conto economico. Le rettifiche di valore divenute libere costituiscono in questo caso delle riserve latenti e devono essere trasferite (riclassificazione) alla voce *Accantonamenti* oppure alla voce *Riserve per rischi bancari generali*. Questa assegnazione deve essere riportata nella *Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna* (nm. 213) nella rispettiva colonna. 429

Chiusure singole secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

Nelle chiusure singole secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo, lo scioglimento attraverso il conto economico delle rettifiche di valore divenute libere è obbligatorio. 430

E. Hedge accounting

La finalità dell'*hedge accounting* («rappresentazione in bilancio dei rapporti di copertura») consiste nella presentazione nel conto annuale e/o nel conto di gruppo degli effetti prodotti dalla gestione del rischio attuata dalla banca e/o dal gruppo finanziario, laddove nell'ambito di tali attività di *risk management* vengano utilizzati strumenti finanziari derivati per la 431

gestione dei rischi.

Affinché l'*hedge accounting* possa essere applicato, devono risultare adempite le seguenti condizioni: 432

- il rapporto di copertura è costituito esclusivamente da operazioni di base e di copertura qualificanti (cfr. nm. 436); 433
- all'inizio del rapporto di copertura devono essere documentati formalmente sia le strategie fondamentali di gestione del rischio a lungo termine, sia gli obiettivi di *risk management* che ne derivano e che vengono perseguiti con il rapporto di copertura stesso. Questa documentazione contiene in particolare anche le operazioni di base e di copertura designate, il rischio coperto, le modalità di definizione del rapporto di copertura (rapporto tra il volume dell'operazione di base e il volume dell'operazione di copertura), nonché il metodo con cui deve essere misurata l'efficacia; 434
- il rapporto di copertura adempie ai requisiti in termini di efficacia (cfr. nm. 437). 435

Vengono qualificati come operazioni di base sia singoli strumenti finanziari (o parti di essi), sia gruppi di strumenti finanziari (anche se questi portano a una posizione netta), nella misura in cui gli strumenti finanziari vengano trattati come gruppo nell'ambito del *risk management* e su questa base vengano parimenti gestiti. Le operazioni di base devono poter essere valutate in modo attendibile. Vengono qualificati come operazioni di copertura soltanto gli strumenti finanziari derivati stipulati con controparti esterne. 436

Affinché un rapporto di copertura sia efficace, tra l'operazione di base e quella di copertura deve sussistere una correlazione economica. Ciò si verifica quando le variazioni di valore dell'operazione di base e di quella di copertura evidenziano un andamento opposto in relazione al rischio coperto. La compensazione non può essere di natura casuale. Inoltre, il rapporto di copertura deve essere adeguato e corrispondere alla situazione economica. La misurazione dell'efficacia avviene in maniera prospettica. A tale riguardo, la banca e/o il gruppo finanziario utilizza un metodo che include le caratteristiche rilevanti del rapporto di copertura e tiene in considerazione le cause di un'eventuale inefficacia. Il metodo tiene in debita considerazione la complessità del rapporto di copertura e si basa sostanzialmente sulle informazioni utilizzate dalla banca e/o dal gruppo finanziario per la gestione del rischio. La banca e/o il gruppo finanziario effettua una valutazione dell'efficacia almeno a ogni data di chiusura del bilancio oppure in caso di variazione significativa delle circostanze. Sempre a ogni data di chiusura del bilancio, la banca e/o il gruppo finanziario determina l'inefficacia e la tratta ai sensi del nm. 439. 437

Il rapporto di copertura si conclude quando lo strumento di copertura giunge a scadenza oppure viene venduto, concluso o esercitato, ovvero qualora il rapporto di copertura non soddisfi più le condizioni di cui ai nm. 432 segg. Un adeguamento dell'operazione di copertura senza estinzione del relativo rapporto è possibile laddove le finalità di gestione del rischio restino comunque invariate. 438

Le operazioni di copertura vengono valutate al *fair value* registrando le variazioni di valore nel conto di compensazione, a condizione che non venga contabilizzato alcun adeguamento di valore nell'operazione di base. I risultati relativi alle operazioni di copertura devono essere 439

registrati sotto la stessa voce in cui figurano i risultati dell'operazione di base. Nel caso di *macro hedge* in relazione a operazioni su interessi, il saldo può essere registrato alla voce *Proventi da interessi e sconti* oppure alla voce *Oneri per interessi*. Gli interessi maturati sulle operazioni di copertura valutate nel conto economico secondo il metodo *accrual* non devono essere contabilizzati come ratei e risconti, bensì computati nel conto di compensazione (alle voci di bilancio *Altri attivi* oppure *Altri passivi*), in modo da evitare un doppio conteggio con valori di sostituzione già iscritti a bilancio. In caso di vendita anticipata di un'operazione di copertura del rischio di tasso registrata nel conto economico secondo il metodo *accrual*, trovano applicazione per analogia le disposizioni di cui al nm. 381 concernenti la vendita anticipata e/o il rimborso anticipato di immobilizzazioni finanziarie che si intende detenere fino alla scadenza. Qualora gli effetti delle operazioni di copertura siano superiori a quelli delle operazioni di base, la parte eccedente dello strumento finanziario derivato è assimilata a un'attività di negoziazione. La registrazione della parte eccedente viene effettuata alla voce *Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value* (nm. 140) e non nel conto di compensazione.

Le banche o i gruppi finanziari che applicano l'*hedge accounting* sono tenuti a pubblicare almeno le informazioni riportate nell'allegato 5 (nm. A5-2 segg.) della Circolare. 440

Con il concetto di transazioni interne (*internal trades*) si intendono le operazioni effettuate all'interno di una determinata unità legale (chiusura singola) e/o del gruppo (conto di gruppo). Le transazioni interne vengono effettuate ad esempio tra il reparto di negoziazione e l'unità di tesoreria (*treasury*) di una banca al fine di coprire i rischi di tasso d'interesse nel portafoglio della banca. A seguito di transazioni interne, nella chiusura possono risultare attivi e passivi nonché costi e ricavi generati internamente. 441

In linea di principio, gli attivi e i passivi nonché i costi e i ricavi derivanti da transazioni interne devono essere eliminati sia nella chiusura singola sia nel conto di gruppo. Gli effetti delle transazioni interne non devono produrre alcuna ripercussione significativa sulla chiusura. 442

Le banche che per la chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta o per il conto di gruppo adottano una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA possono applicare quest'ultima anche per l'*hedge accounting* nell'ambito della chiusura singola statutaria. In tale ambito, le disposizioni vigenti delle rispettive norme contabili devono comunque essere rispettate integralmente. Nella chiusura singola statutaria le banche tengono in considerazione le disposizioni previste in materia dal Codice delle obbligazioni, ovvero le contabilizzazioni nel capitale proprio derivanti dall'applicazione di una norma contabile riconosciuta vengono registrate nel conto di compensazione. 443

X. Immobilizzazioni materiali e valori immateriali

A. Definizioni

Le immobilizzazioni materiali sono beni fisici utilizzati per la prestazione di servizi o destinati a scopo d'investimento. Possono essere acquistati o creati internamente. 444

I valori immateriali sono valori non monetari e non tangibili. Essi possono essere acquisiti oppure generati internamente. I valori immateriali acquisiti possono altresì derivare dall'acquisizione di parti di imprese o d'interesse società. Il *goodwill* è considerato un valore immateriale. 445

B. Iscrizione a bilancio

a) Immobilizzazioni materiali

Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali devono essere esposti all'attivo se hanno un valore netto di mercato o un valore di utilizzo, se possono essere impiegati per più di un periodo contabile, e se superano il limite inferiore di esposizione all'attivo. 446

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali esistenti devono essere esposti all'attivo laddove il valore di mercato o di utilizzo ne risultino incrementati in maniera durevole, ovvero se la vita utile è prolungata in modo significativo e gli investimenti stessi superano il limite inferiore di esposizione all'attivo. 447

Il limite inferiore di esposizione all'attivo deve essere determinato dalla banca medesima nel quadro delle sue considerazioni sulla significatività e indica le unità minime di quantità e di valore da esporre all'attivo. 448

I software sviluppati internamente dalla banca devono essere iscritti a bilancio nelle immobilizzazioni materiali, laddove risultino adempite per analogia le condizioni di cui ai nm. 452 segg. 449

b) Valori immateriali

I valori immateriali acquisiti devono essere esposti all'attivo a condizione che procurino alla banca vantaggi economici misurabili nell'arco di diversi anni. 450

Un eventuale *goodwill* di fusione deve essere trattato ai sensi dei nm. 296 segg. 451

I valori immateriali generati internamente dalla banca possono essere esposti all'attivo solo se alla data della loro registrazione risultano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: 452

- il valore immateriale generato internamente dalla banca è identificabile e la banca e/o il gruppo finanziario ne può liberamente disporre; 453
- il valore immateriale generato internamente dalla banca crea per la banca e/o il gruppo finanziario vantaggi economici quantificabili sull'arco di diversi anni; 454
- i costi necessari per la generazione interna del valore immateriale possono essere identificati e quantificati separatamente; 455
- è verosimile che le risorse necessarie per il completamento e la commercializzazione o per l'uso proprio del valore immateriale siano disponibili o vengano messe a disposizio- 456

ne.	
Esempi di valori immateriali non esponibili all'attivo:	457
• <i>goodwill</i> generato internamente (<i>self generated goodwill</i>);	458
• costi di formazione e di perfezionamento;	459
• costi di ristrutturazione;	460
• spese di costituzione e di organizzazione.	461
I costi concernenti i valori immateriali identificabili ma non esponibili all'attivo devono essere addebitati nel conto economico.	462
I costi imputati al conto economico per valori immateriali creati dalla banca o dal gruppo finanziario non possono successivamente essere esposti all'attivo.	463
C. Valutazione	
a) Immobilizzazioni materiali	
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al prezzo di acquisto o di costo.	464
Per le valutazioni successive, le immobilizzazioni materiali vengono poi esposte in bilancio al costo di acquisto al netto degli ammortamenti accumulati.	465
Gli ammortamenti devono essere effettuati in maniera sistematica (ad es. lineare o degressiva) sull'arco della vita utile prevista dell'immobilizzazione materiale, a partire dall'effettiva messa in esercizio del bene. Resta fatta salva la costituzione di riserve latenti nella chiusura singola con presentazione attendibile (nm. 240 segg.).	466
Il mantenimento del valore attivato deve essere verificato a ogni data di chiusura del bilancio. Se del caso, devono essere effettuate ammortamenti supplementari (<i>impairment</i>) a carico del conto economico (vedi nm. 477 segg.).	467
Se in occasione della verifica del mantenimento del valore attivato di un'immobilizzazione materiale risultasse un cambiamento della vita utile del bene, il valore residuo sarà ammortizzato in modo sistematico sull'arco della rimanente nuova vita utile.	468
La quota di ammortamento sistematico di un'immobilizzazione materiale da esporre nel periodo contabile deve essere determinata tenendo conto dell'eventuale valore residuo alla fine della vita utile.	469
b) Valori immateriali	
Il valore immateriale attivabile può essere valutato al massimo al prezzo di acquisto o al prezzo di costo. Se i costi sono maggiori al valore recuperabile al momento della valutazione, fa stato quest'ultimo. La differenza fra i costi maggiori e il valore recuperabile deve essere contabilizzata nel conto economico. Il valore superiore fra il valore netto di mercato e il valore	470

di utilizzo rappresenta il valore recuperabile.

In caso di iscrizione a bilancio di valori immateriali, deve essere stimata in maniera improntata alla prudenza la durata di utilizzo, e il costo deve essere ammortizzato in modo sistematico (di norma con il metodo lineare) a carico del conto economico. Se la durata di utilizzo non può essere stimata in modo accurato, l'ammortamento è effettuato di regola su un periodo di 5 anni; in casi giustificati esso può essere aumentato fino a un massimo di 10 anni. Per i valori immateriali legati a persone, tale durata non deve superare i 5 anni. 471

Il mantenimento del valore attivato dei valori immateriali deve essere riesaminato ad ogni data di chiusura del bilancio (nm. 477 segg.). 472

D. Allegato

Gli importi significativi delle riduzioni durevoli di valore e quelli dovuti a un ripristino a seguito della venuta a meno (parziale) di tali riduzioni durevoli di valore devono essere esposti individualmente nell'allegato. Devono essere indicati gli eventi e le circostanze che vi hanno contribuito (nm. 235). 473

a) Immobilizzazioni materiali

I metodi di ammortamento e i periodi di tempo massimi e minimi quantificati per la durata della prevista vita utile devono essere esposti nell'allegato per ogni categoria di immobilizzazioni materiali. Se tali periodi di tempo sono relativamente ampi, essi devono essere spiegati dell'allegato per ogni categoria. Nel caso in cui un metodo di ammortamento fissato inizialmente venga sostituito da un altro, il cambiamento deve essere menzionato nell'allegato. Gli effetti di questo cambio di metodo, se significativo ai fini del risultato di periodo, devono essere quantificati per ogni categoria di immobilizzazioni. 474

b) Valori immateriali

La durata di utilizzo stimata e il metodo di ammortamento dei valori immateriali devono essere indicati nell'allegato. 475

Un cambiamento successivo della durata di utilizzo prestabilita deve essere indicato nell'allegato, quantificando l'influsso sul bilancio e sul conto economico. 476

XI. Riduzione durevole di valore

Ad ogni data di chiusura del bilancio occorre verificare se partecipazioni, immobilizzazioni materiali e valori immateriali hanno subito riduzioni durevoli di valore. Tale verifica avviene sulla base di indizi che segnalano se singoli attivi potrebbero essere oggetto di una riduzione durevole di valore. In presenza di tali indicatori deve essere calcolato il valore recuperabile. 477

Un attivo ha subito una riduzione durevole di valore quando il valore contabile supera quello recuperabile. 478

Il valore recuperabile è l'importo superiore fra il valore netto di mercato e il valore di utilizzo. 479

Se uno dei due valori supera il valore contabile, non si è in presenza di una riduzione durevole di valore.

Il valore netto di mercato è il prezzo conseguibile fra terzi contraenti indipendenti, al netto delle relative spese di vendita. 480

Il valore di utilizzo corrisponde al valore attualizzato dei flussi finanziari futuri, attesi dall'utilizzo dell'attivo stesso, incluso l'eventuale flusso finanziario conseguibile al termine della vita utile del bene. Il calcolo di tali flussi finanziari futuri deve basarsi su ipotesi affidabili e probabili. Se nella stima dei futuri flussi finanziari esiste un margine di apprezzamento in quanto a importi o tempistica, le diverse varianti devono essere prese in considerazione secondo il loro grado di probabilità. 481

L'attualizzazione deve avvenire mediante l'utilizzo di un tasso d'interesse adeguato, che tenga conto della situazione di mercato del momento e dei rischi specifici legati all'attivo. Gli aspetti legati alle imposte sull'utile ed alla struttura del capitale della banca e/o del gruppo finanziario non devono essere presi in considerazione per dell'attualizzazione. Se il rischio specifico è già considerato nei flussi finanziari, non se ne deve tenere conto anche nel tasso di attualizzazione. 482

Il valore recuperabile deve essere calcolato per ogni specifico attivo (valutazione su base individuale). 483

Se tuttavia uno specifico attivo, preso individualmente, non genera flussi finanziari indipendenti, il valore recuperabile deve essere calcolato per la più piccola unità generatrice di flussi finanziari alla quale lo specifico attivo appartiene. 484

In presenza di una riduzione durevole di valore, il valore contabile deve essere diminuito fino a concorrenza del valore recuperabile. 485

Se l'azzeramento del valore contabile non è sufficiente a coprire le conseguenze di una perdita durevole di valore, per la differenza residua (ad es. per i costi di smantellamento) deve essere costituito un accantonamento. 486

La riduzione durevole di valore deve essere imputata al risultato del periodo. 487

In un gruppo di valori patrimoniali, la perdita per riduzione durevole di valore deve essere addebitata ai singoli beni patrimoniali proporzionalmente al loro valore contabile. 488

Qualora i fattori di base per la determinazione del valore recuperabile siano migliorati in modo determinante, la riduzione durevole di valore contabilizzata in periodi precedenti deve essere parzialmente o totalmente ripristinata. Questo principio non trova tuttavia applicazione per la posizione *Valori immateriali*. Nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile il ripristino della riduzione durevole di valore non è obbligatorio. Una rinuncia a tale possibilità comporta la costituzione di riserve latenti. 489

Nel caso di un ripristino (parziale), il nuovo valore contabile corrisponde al valore inferiore fra 490

a) il nuovo valore recuperabile determinato, oppure 491

b) il valore contabile che sarebbe risultato applicando gli ammortamenti sistematici senza il rilevamento della perdita. 492

Un ripristino a seguito della venuta a meno (parziale) della riduzione durevole di valore deve essere contabilizzato alla voce *Ricavi straordinari*. È fatto salvo quanto disposto dal nm. 489. 493

A seguito della venuta meno (parziale) della perdita durevole di valore, nel caso di un piccolissimo gruppo di attivi il ripristino della parte del valore recuperabile eccedente la somma dei relativi valori contabili deve essere ripartito, in base a criteri oggettivi sui singoli attivi. Tuttavia il valore inferiore fra il valore recuperabile (se determinabile) e il valore contabile, al netto degli ammortamenti sistematici, non deve essere superato. 494

XII. Impegni di previdenza

A. Principi di base

Per impegni di previdenza s'intende l'insieme dei piani, degli istituti e delle disposizioni che prevedono l'erogazione di prestazioni in caso di vecchiaia, decesso o invalidità. 495

Gli influssi economici da istituti di previdenza (e fondi padronali) sulla banca e/o sul gruppo finanziario possono costituire sia vantaggi economici che impegni economici. Essi devono essere calcolati alla data di riferimento del bilancio e trattati in modo equivalente. Per la banca e/o il gruppo finanziario, i vantaggi e gli impegni economici derivano da un lato direttamente da basi contrattuali, regolamentari o legali (ad. es. contributi anticipati o dovuti). Dall'altro lato, vantaggi e impegni economici si concretizzano nella possibilità per la banca e/o il gruppo finanziario di esercitare, grazie alla copertura eccedente dell'istituto di previdenza, un influsso positivo sul futuro flusso di mezzi (ad. es. riduzione dei contributi) oppure, a seguito di una copertura insufficiente dell'istituto di previdenza, un influsso negativo sul futuro flusso di mezzi, in quanto la banca e/o il gruppo finanziario volontariamente o obbligatoriamente parteciperà al finanziamento (ad. es. contributi di risanamento). 496

Il calcolo degli influssi economici deve di regola essere effettuato sulla base della situazione finanziaria di ogni istituto di previdenza, riferita all'ultima chiusura annuale, dalla cui data non siano trascorsi più di 12 mesi. Se esistono indizi che dall'ultima chiusura annuale siano intervenuti sviluppi significativi (ad. es. fluttuazioni dei valori, liquidazioni parziali), i relativi influssi devono essere considerati. 497

Nel caso di copertura insufficiente esiste un impegno economico quando sono adempite le condizioni per la costituzione di un accantonamento. 498

Nel caso di copertura eccedente si è in presenza di un vantaggio economico quando esso può essere utilizzato, e c'è la relativa volontà, per ridurre i contributi del datore di lavoro, oppure può essere rimborsato al datore di lavoro in conformità alla legislazione locale, o può rappresentare un altro vantaggio economico a favore del datore di lavoro all'infuori delle prestazioni regolamentari. Le riserve per le fluttuazioni di valore dichiarate dall'istituto di previdenza sulla base della sua prassi corrente non rappresentano parte del vantaggio 499

economico della banca e/o del gruppo finanziario.

Gli influssi economici da impegni di previdenza devono essere trattati nel modo seguente: 500

- Nel conto economico, i contributi di competenza relativi al periodo in rassegna devono essere inclusi nei costi per il personale. Nel bilancio devono essere rilevate le corrispondenti delimitazioni attive e passive, nonché i crediti e gli impegni, così come emergono in base ai vincoli contrattuali, regolamentari o legali. 501
- Annualmente la banca e/o il gruppo finanziario deve valutare se dal suo punto di vista esiste, in relazione a un istituto di previdenza (e a un fondo padronale), un vantaggio o un impegno economico. Quale base di analisi fungono contratti, conti annuali degli istituti di previdenza, che in Svizzera devono essere allestiti sulla base della Swiss GAAP FER 26 *Rendiconto di istituti di previdenza per il personale*, e tutti gli altri calcoli atti a rappresentare l'effettiva situazione finanziaria e la situazione eccedente o insufficiente di ogni singolo istituto di previdenza. Sulla base di tali informazioni, presso la banca deve essere calcolato e contabilizzato, per ogni istituto di previdenza, il vantaggio economico (che in caso di copertura eccedente si concretizza solo se è consentito e s'intende utilizzare tale vantaggio per la riduzione dei contributi del datore di lavoro, per il rimborso al datore di lavoro in conformità alla legislazione locale in materia oppure per un altro vantaggio economico a favore del datore di lavoro al di fuori delle prestazioni regolamentari) oppure l'impegno economico (devono tuttavia essere soddisfatte le condizioni per la costituzione di un accantonamento). La differenza risultante per ogni istituto di previdenza rispetto al valore dell'anno precedente deve essere contabilizzata nel conto economico alla voce *Costi per il personale*, unitamente ai costi relativi a quel periodo. 502

Con le dovute motivazioni nell'allegato, l'iscrizione a bilancio e la pubblicazione degli influssi economici prodotti impegni di previdenza sulla banca e/o sul gruppo finanziario possono essere effettuati anche in base a un metodo dinamico, escludendo tuttavia le contabilizzazioni con un effetto neutro sul risultato. A tale scopo deve essere utilizzato integralmente una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA. 503

Le riserve per contributi del datore di lavoro o posizioni assimilabili possono essere registrati come attivi. Se la banca e/o il gruppo finanziario ha rilasciato all'istituto di previdenza una rinuncia condizionata all'utilizzazione oppure intende farlo poco dopo la data del bilancio, deve essere contabilizzata una rettifica di valore. La parte di copertura insufficiente già considerata nel bilancio della banca e/o del gruppo finanziario con la rettifica di valore della riserva per contributi del datore di lavoro, non deve più essere trattata come impegno economico dovuto a copertura insufficiente. 504

Il vantaggio economico deve essere indicato nell'allegato (specificando altresì se è stata effettuata o meno un'esposizione all'attivo) (nm. 210). 505

Gli accantonamenti costituiti a copertura degli impegni di previdenza e non più necessari devono essere tassativamente sciolti attraverso il conto economico. L'impiego e lo scioglimento di accantonamenti per gli impegni previdenziali avvengono attraverso la voce *Costi per il personale*. 506

Chiusure singole secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta nonché chiusure consolidate

L'esposizione all'attivo dei vantaggi economici futuri (incl. riserve per contributi del datore di lavoro) è obbligatoria. 507

B. Bilancio

- *Altri attivi*: importi esposti all'attivo in ragione delle riserve per contributi del datore di lavoro ed eventualmente di altri attivi (vantaggio economico) da istituti di previdenza; 508
- *Altri passivi*: «fondi» senza personalità giuridica di proprietà della banca, come ad esempio fondi previdenziali o di beneficenza; 509
- *Accantonamenti*: accantonamenti per impegni di previdenza. 510

C. Conto economico

- Costi per il personale: i premi e i versamenti a favore di casse pensioni, altre casse e fondi proprietari della banca aventi lo stesso scopo ma privi di personalità giuridica, a condizione che non risultino distribuzioni nell'ambito dell'impiego dell'utile; 511
- Costi per il personale: adeguamenti di valore relativi ai vantaggi economici (esposizione all'attivo alla voce *Altri attivi*) e/o degli impegni di istituti di previdenza (costituzione e scioglimento di accantonamenti); 512
- Costi per il personale: premi per assicurazioni sulla vita e di previdenza. 513

D. Allegato

- indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti; 514
- indicazioni sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza; 515
- presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti: accantonamenti per impegni di previdenza; 516
- suddivisione dei costi per il personale: gli adeguamenti di valore relativi ai vantaggi e/o agli impegni economici da istituti di previdenza. 517

XIII. Accantonamenti

A. Accantonamenti economicamente necessari

Un accantonamento è un obbligo probabile originato da un evento del passato, di cui l'importo e/o la scadenza sono incerti, tuttavia stimabili in maniera attendibile. Questo obbligo 518

genera un impegno. Gli accantonamenti non devono servire quali rettifiche di valore di attivi.

L'evento che genera l'obbligo deve essersi verificato prima della data del bilancio. Esso può risultare sia da un obbligo legale, sia da un obbligo implicito. 519

La diminuzione di ricavi o margini futuri non rappresenta un evento che genera un obbligo. Parimenti, costi futuri non rappresentano eventi che generano obblighi. Non possono essere costituiti accantonamenti per costi futuri a fronte di una controprestazione futura. Gli accantonamenti per la copertura delle fluttuazioni future dei valori di mercato rappresentano delle riserve latenti, dato che tali accantonamenti sono impiegati unicamente per il livellamento del risultato dichiarato e impediscono la corretta assegnazione delle fluttuazioni di valore al periodo di competenza. Anche gli accantonamenti per investimenti o progetti futuri rappresentano delle riserve latenti. 520

I debiti non ancora contabilizzati alla data di bilancio, relativi a beni e/o servizi già ricevuti, non rientrano negli accantonamenti bensì devono essere inclusi nella posizione *Ratei e risconti* (passivi). 521

Gli obblighi, legali o impliciti, devono essere valutati regolarmente. Se un deflusso di mezzi appare probabile ed è stimabile in maniera attendibile, deve essere costituito un accantonamento corrispondente. 522

L'importo dell'accantonamento viene definito sulla base di un'analisi dell'evento del passato come pure, se ciò può contribuire a chiarire la fattispecie, di eventi verificatisi dopo la data del bilancio. L'importo deve essere stimato in funzione del rischio economico, che deve essere considerato in maniera più oggettiva possibile. Se il fattore temporale esercita un influsso significativo, l'importo dell'accantonamento deve essere attualizzato. L'importo degli accantonamenti deve corrispondere ai futuri esborsi attesi. Esso deve tenere in considerazione la probabilità e l'attendibilità di questi esborsi. 523

Un evento generante un obbligo verificatosi dopo la data del bilancio è oggetto di un accantonamento (e/o dello scioglimento di un accantonamento) se risulta evidente che alla data del bilancio la banca e/o il gruppo finanziario aveva un obbligo (e/o che l'obbligo non sussisteva più), oppure se in altro modo risulta evidente che la banca e/o il gruppo finanziario deve attendersi un pregiudizio. 524

Gli accantonamenti per ristrutturazioni sono legati a misure di tipo organizzativo (ad es. delocalizzazioni, scorpori o riorganizzazioni). Un accantonamento per ristrutturazioni può essere costituito solo se sono soddisfatti i criteri di cui ai nm. 518 segg. A tal fine occorre disporre di una decisione vincolante dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo che attesti le misure di ristrutturazione. L'accantonamento può coprire solo i costi direttamente connessi agli interventi di ristrutturazione e che quindi non hanno alcun rapporto con le attività ordinarie correnti svolte dalla banca e/o dal gruppo finanziario. I costi previsti devono essere stimati in modo realistico. 525

Gli accantonamenti esistenti devono essere nuovamente valutati a ogni data di chiusura del bilancio. In base al nuovo giudizio essi devono essere incrementati, mantenuti o sciolti. Le modalità di scioglimento si basano sui nm. 529 segg. 526

La destinazione degli accantonamenti deve essere chiaramente definita, in modo tale che il rispettivo utilizzo, conforme alla delimitazione temporale e attribuibile a una determinata voce contabile, risulti assolutamente ricostruibile e verificabile. 527

B. Trattamento di accantonamenti divenuti liberi

Gli accantonamenti che non risultano più economicamente necessari e che al contempo non vengono utilizzati per altre esigenze analoghe devono essere in linea di principio sciolti attraverso il conto economico. 528

Gli scioglimenti attraverso il conto economico di accantonamenti non più economicamente necessari devono essere registrati secondo le seguenti modalità: 529

- accantonamenti fiscali attraverso la voce *Imposte*; 530
- accantonamenti previdenziali attraverso la voce *Costi per il personale*; 531
- altri accantonamenti attraverso la voce *Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite*, ad eccezione degli accantonamenti di ristrutturazione costituiti attraverso la voce *Costi per il personale*. 532

Se lo scioglimento degli accantonamenti divenuti liberi effettuato in un periodo contabile ha portata significativa, occorre darne spiegazione nell'allegato (nm. 235). Come regola generale per giudicare la significatività, si può fare riferimento al calcolo applicabile per lo scioglimento significativo di riserve latenti secondo il nm. 255. 533

È tuttavia possibile rinunciare allo scioglimento di accantonamenti a suo tempo imputati a carico della voce *Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite*. Questi accantonamenti possono quindi essere mantenuti come riserve latenti, oppure possono essere trasferiti nelle riserve per rischi bancari generali. Questa assegnazione deve essere riportata nella *Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna* nell'allegato (nm. 213) nella rispettiva colonna. 534

Chiusure singole secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

Nelle chiusure singole secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo, lo scioglimento attraverso il conto economico degli accantonamenti divenuti liberi è obbligatorio. 535

XIV. Imposte

A. Principi di base

Le imposte correnti sull'utile e sul capitale dovute sul risultato del periodo corrispondente e sul capitale determinante devono essere calcolate conformemente alle disposizioni fiscali 536

vigenti.

B. Bilancio

Gli impegni derivanti dalle imposte correnti sull'utile e sul capitale devono essere riportati alla voce *Ratei e risconti* (passivi). 537

Le imposte differite sull'utile non devono essere obbligatoriamente rilevate e registrate. 538

Non è consentito considerare gli effetti fiscali delle perdite riportate (determinazione delle imposte differite attive). Le imposte differite attive sull'utile su differenze temporali possono essere iscritte a bilancio. Ciò è tuttavia possibile soltanto laddove appaia probabile che in futuro tali imposte potranno essere compensate con sufficienti utili fiscali. 539

C. Conto economico

I costi correnti per imposte sull'utile e sul capitale devono essere riportati alla voce *Imposte*. 540

L'effetto delle imposte differite sull'utile risulta dalla variazione periodica di eventuali imposte differite sull'utile delimitate e deve essere riportato alla voce *Imposte*. 541

Il calcolo degli eventuali effetti fiscali differiti viene effettuato sulla base delle aliquote d'imposta applicabili. Fanno stato le aliquote effettivamente previste o – se esse non sono note – quelle in vigore al momento dell'allestimento del conto annuale. 542

D. Allegato

Le imposte differite passive sull'utile contabilizzate negli accantonamenti vengono esposte separatamente nell'allegato alla voce *Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna* (nm. 213). 543

Le imposte differite risultanti da perdite fiscali riportate e non ancora utilizzate devono essere esposte nell'allegato sotto i crediti eventuali (nm. 226). 544

Gli oneri per le imposte correnti e quelli per le imposte differite devono essere indicati separatamente nell'allegato. Sempre nell'allegato deve essere indicata l'aliquota fiscale media applicata, ponderata in funzione del risultato d'esercizio (nm. 238). Inoltre, l'influsso derivante dalle variazioni delle perdite riportate sulle imposte sull'utile (ad es. maturazione, utilizzo, rivalutazione, scadenza) deve essere debitamente quantificata e spiegata. 545

Chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta

Per la chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta trovano integralmente applicazione, con riserva di quanto disposto nel nm. 539, le disposizioni vigenti per la chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (nm. 547 segg.). 546

Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

I valori contabili che si discostano da quelli fiscalmente determinanti (differenze di valutazione) devono essere rilevati in maniera sistematica. Su queste differenze devono essere tenuti in considerazione gli effetti fiscali differiti. 547

La delimitazione annuale delle imposte differite sull'utile si basa su un approccio orientato al bilancio e tiene conto in linea di principio di tutte le implicazioni fiscali future. 548

Le imposte differite attive sull'utile su differenze temporali e su perdite riportate riconosciute fiscalmente possono essere iscritte a bilancio soltanto laddove appaia probabile che in futuro esse potranno essere compensate con sufficienti utili fiscali L'esposizione di eventuali imposte differite attive sull'utile deve essere effettuata separatamente nell'allegato alla voce *Altri attivi* (nm. 207). Eventuali imposte differite attive non esposte all'attivo devono essere riportati nell'allegato sotto i crediti eventuali (nm. 226). 549

XV. Operazioni di leasing

A. Principi di base

Nelle operazioni di leasing si distingue fra leasing finanziari e leasing operativi. La delimitazione deve essere effettuata secondo il principio dell'approccio economico (nm. 58). 550

Di norma si è in presenza di un leasing finanziario quando 551

- alla conclusione del contratto il valore attualizzato dei canoni di leasing, incluso l'eventuale valore di riscatto, corrisponde all'incirca al valore di acquisto e/o al valore netto di mercato del bene, oppure 552
- la durata attesa del leasing non si scosta in maniera significativa dalla vita economica utile del bene, oppure 553
- il bene oggetto del leasing alla fine del contratto è destinato a diventare proprietà del prenditore del leasing, oppure 554
- un eventuale valore di riscatto alla fine del contratto è notevolmente inferiore al valore netto di mercato stimato a quel momento. 555

Tutte le operazioni di leasing non classificabili come leasing finanziario devono essere trattate come leasing operativi. 556

B. Leasing finanziario

a) Bilancio

I crediti della banca in veste di concedente nel quadro del leasing finanziario devono essere iscritti alla voce *Crediti nei confronti della clientela* oppure – nel caso di leasing finanziario 557

immobiliare – alla voce *Crediti ipotecari*.

Gli oggetti utilizzati dalla banca in veste di utilizzatrice nel quadro di un leasing finanziario devono essere iscritti a bilancio alla voce *Immobilizzazioni materiali* al valore di acquisto attuale. In funzione della controparte, gli impegni di leasing vengono riportati nelle voci *Impegni nei confronti di banche* oppure *Altri passivi*. 558

Le seguenti disposizioni trovano applicazione se la banca è l'utilizzatrice del leasing. 559

b) Valutazione

All'inizio del contratto devono essere definiti il valore di acquisto o il valore netto di mercato del bene in leasing e il valore attualizzato dei canoni di leasing futuri. Viene iscritto a bilancio il minore di questi due valori. Nei periodi successivi l'attivo deve essere ammortizzato secondo criteri economici. I vari canoni di leasing devono essere suddivisi nelle componenti di interesse e di rimborso del debito. La parte relativa agli interessi comprende anche gli altri costi correnti. Le componenti relative al rimborso (pagamenti per l'estinzione del debito) devono essere compensate con gli impegni di leasing, mentre quelle concernenti gli interessi e gli altri costi devono essere computate nel risultato del periodo. 560

c) Conto economico

I canoni di leasing devono essere contabilizzati secondo il metodo delle annualità come onere per interessi e rimborso di canoni di leasing esposti al passivo. 561

Gli ammortamenti su oggetti esposti all'attivo da leasing finanziari devono essere riportati alla voce *Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali*. 562

Un utile derivante dalla vendita di un'immobilizzazione materiale combinata alla ripresa del bene stesso attraverso un contratto di leasing finanziario deve essere delimitato nel conto annuale e/o nel conto di gruppo e sciolto nell'arco della durata del contratto di leasing. Una perdita dovuta alla vendita di un'immobilizzazione materiale mediante un contratto di leasing finanziario deve essere immediatamente addebitata al risultato del periodo. 563

d) Allegato

Gli oggetti impiegati dalla banca e/o dal gruppo finanziario in veste di utilizzatore del leasing nell'ambito di un leasing finanziario devono essere esposti separatamente nella suddivisione delle immobilizzazioni materiali in allegato. 564

C. Leasing operativo

a) Bilancio

Gli oggetti utilizzati dalla banca e/o dal gruppo finanziario nell'ambito di un leasing operativo non devono essere portati all'attivo. 565

b) Conto economico

I costi di leasing devono essere iscritti alla voce *Altri costi d'esercizio*. 566

c) Allegato

Gli impegni futuri per il pagamento di canoni leasing per oggetti in leasing operativo che non figurano nel bilancio devono essere riportati nella *Presentazione delle immobilizzazioni materiali* come importo complessivo degli impegni di leasing non portati a bilancio. Deve essere inoltre presentata anche la struttura delle scadenze (con indicazione separata degli impegni che potrebbero essere disdetti entro un anno). 567

XVI. Capitale proprio e transazioni con titolari di partecipazioni

A. Principi di base

Il capitale proprio è costituito dalle posizioni *Riserve per rischi bancari generali*, *Capitale sociale*, *Riserva legale da capitale*, *Riserva legale da utili*, *Riserve facoltative da utili*, *Utile riportato* e *Risultato del periodo*. Le voci *Proprie quote del capitale* e *Perdita riportata* devono essere iscritte quali posizioni negative. 568

Le denominazioni delle posizioni del capitale proprio nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo derogano in parte a tali diciture (nm. 274-275, nm. 303-307). 569

B. Riserve per rischi bancari generali

Le riserve per rischi bancari generali vengono costituite 570

- attraverso la voce *Variazioni di riserve per rischi bancari generali* oppure 571
- attraverso un trasferimento di rettifiche di valore e accantonamenti in precedenza economicamente necessari, laddove quest'ultimi siano stati costituiti a carico della voce *Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite*, oppure 572
- mediante un trasferimento di riserve latenti contenute nella voce *Accantonamenti*. 573

Le riserve per rischi bancari generali vengono sciolte esclusivamente attraverso la voce *Variazioni di riserve per rischi bancari generali*. 574

Se le rettifiche di valore e gli accantonamenti economicamente non più necessari vengono destinati nello stesso periodo contabile alla costituzione di riserve per rischi bancari generali (trasferimento), tale fattispecie deve essere esposta nella *Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna* nell'allegato nella rispettiva colonna. 575

I trasferimenti delle riserve latenti vengono parimenti riportati nella *Presentazione delle* 576

rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna nell'allegato nella rispettiva colonna.

Nell'allegato, sotto i principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione (nm. 184) deve essere indicato se le riserve per rischi bancari generali sono tassate o meno. 577

Chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

Le riserve per rischi bancari generali vengono costituite esclusivamente attraverso la voce *Variazioni di riserve per rischi bancari generali*. 578

Queste riserve vengono sciolte attraverso la voce *Variazioni di riserve per rischi bancari generali*. 579

Sulle riserve per rischi bancari generali esistenti e sulle relative assegnazioni devono essere considerate le imposte differite. 580

C. Transazioni con titolari di partecipazioni e trattamento delle proprie quote del capitale

Fanno parte delle transazioni con titolari di partecipazioni, in quanto tali, gli aumenti e le riduzioni di capitale (incl. l'acquisto e la vendita di proprie quote del capitale), i dividendi, i conferimenti, nonché gli ulteriori versamenti e le distribuzioni di utile. 581

Non rientrano invece in questa regolamentazione gli acquisti di merci o servizi da e/o a titolari di partecipazioni effettuati a condizioni di mercato o nell'ambito delle normali prassi di settore (ad es. conti per azionisti); in questi casi, in quanto partner commerciale e/o cliente, il titolare di partecipazioni è equiparato a un soggetto terzo, e le corrispondenti remunerazioni basate su strumenti di capitale proprio non costituiscono oggetto del presente capitolo. 582

In linea di principio l'acquisto di proprie quote del capitale deve essere registrato al momento dell'acquisto ai relativi valori di acquisto. Questi corrispondono sostanzialmente al *fair value* del corrispettivo dato a titolo di saldo alla controparte. 583

La posizione delle proprie quote del capitale deve essere esposta come voce negativa nel capitale proprio. L'esposizione avviene come componente di capitale proprio separata (negativa) (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). 584

In caso di vendita di proprie quote del capitale, un'eventuale differenza realizzata tra i mezzi affluiti e il valore contabile deve essere accreditato (plusvalenza) e/o addebitato (minusvalenza) alla voce *Riserva legale da utili*, anche se da questa operazione deriva un saldo negativo. Allo stesso modo è possibile anche una registrazione attraverso il conto economico. Il metodo di contabilizzazione prescelto deve essere indicato nei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione (nm. 183 segg.). Gli utili e le perdite devono essere indicati nell'allegato (nm. 218). Viene operata una distinzione tra le proprie quote di capitale detenute per finalità di negoziazione e le restanti proprie quote di capitale. 585

Qualora l'assemblea dell'organo supremo deliberi una distribuzione di dividendo senza 586

escludere da essa le quote proprie di capitale, i dividendi su tali quote devono essere iscritti alla voce *Riserva legale da utili*.

Oltre agli aggi pagati nell'ambito delle emissioni, gli altri conferimenti apportati dai titolari di partecipazioni (ad es. contributi a fondo perduto) devono essere iscritti alla voce *Riserva legale da capitale*. 587

Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

I risultati da alienazioni di proprie quote di capitale devono essere iscritti alla voce *Riserva da capitale*. 588

Le distribuzioni di dividendi sulle proprie quote di capitale devono essere accreditate alla voce *Riserva da capitale*. 589

Le transazioni con titolari di partecipazioni in quanto tali devono essere rilevate al *fair value*, anche se non sono state effettuate a condizioni di mercato. 590

Nel rilevamento di transazioni con titolari di partecipazioni è determinante la sostanza economica e non la forma giuridica. Sono di particolare importanza le prestazioni palesi e dissimulate a favore oppure da parte di titolari di partecipazioni. Nel rispetto del principio dell'approccio economico, tali prestazioni sono rilevate come transazioni di capitale proprio, poiché non concernono il potenziale economico della società. 591

Sono ad esempio necessarie valutazioni in occasione di aumenti di capitale con il conferimento di attivi valutati in maniera improntata alla prudenza e/o sottovalutati, come pure nel caso di conferimenti e contributi in forma non monetaria. Quando il *fair value* di un oggetto o di una prestazione non può essere calcolato in maniera attendibile, il *fair value* delle quote di capitale da emettere può rappresentare una base determinante per la valutazione. 592

Qualora, in casi giustificati, il *fair value* non possa essere calcolato in maniera attendibile, con un'appropriata informativa può essere usata un'altra base di valutazione – ad es. il valore contabile o un prezzo fissato contrattualmente – che si avvicina il più possibile al *fair value* atteso. 593

Contributi dissimulati e prestazioni analoghe devono essere attribuiti alla voce *Riserva da capitale*. Tali contributi si configurano allorquando: 594

- le proprie quote di capitale vengono acquistate al di sotto del *fair value*, ovvero se le proprie quote di capitale vengono vendute nell'ambito di un'iniziativa di rivendita a un prezzo superiore al *fair value*, oppure 595
- un titolare di partecipazioni o una società collegata apportano denaro o altri beni o prestazioni senza che la banca fornisca una controprestazione, ovvero se tale controprestazione risulta inferiore rispetto al *fair value* della prestazione ricevuta. 596

Per contro non è necessario alcun adeguamento in caso di normali aumenti di capitale con un prezzo di emissione inferiore al *fair value* attuale, laddove i fondi così affluiti vengano essi 597

stessi registrati al *fair value*.

Le distribuzioni dissimulate devono essere registrate a carico della posizione *Riserva da capitale*. Tali distribuzioni si configurano allorquando: 598

- proprie quote di capitale vengono acquistate al di sopra del *fair value* o vendute al di sotto del *fair value*, oppure 599
- a un titolare di partecipazioni o a una società collegata vengono ceduti beni o prestazioni senza che la banca riceva una controprestazione, ovvero se tale controprestazione risulta inferiore rispetto al *fair value* della prestazione fornita. 600

D. Costi di transazione del capitale proprio

I costi di transazione del capitale proprio devono essere iscritti nel conto economico. 601

Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

In linea di principio, i costi di transazione del capitale proprio devono essere registrati, al netto della rispettiva imposta sull'utile, come riduzione della voce *Riserva da capitale*, a condizione che risultino da una raccolta (aumento di capitale, vendita di quote di capitale proprio) o da un rimborso del capitale proprio (riduzione di capitale, acquisto di quote di capitale proprio). 602

Il rilevamento dei costi di transazione del capitale proprio deve essere effettuato a carico della voce *Riserva da capitale* anche se a seguito di queste contabilizzazioni il saldo diventa negativo. L'effetto fiscale dei costi deducibili di un aumento di capitale viene accreditato alla voce *Riserva da capitale* attraverso l'addebito dell'onere fiscale corrente, ovvero viene portato in deduzione dai costi imputati alla voce *Riserva da capitale*. 603

I costi in relazione a transazioni del capitale proprio accumulati fino alla data di chiusura del bilancio devono essere registrati alla voce *Ratei e risconti (attivi)* laddove appaia probabile che la corrispondente transazione del capitale proprio avrà luogo in un prossimo futuro. In caso contrario, tali costi devono essere contabilizzati alla voce *Altri costi d'esercizio*. 604

Se i costi delle transazioni di capitale proprio si riferiscono a più di un'operazione, essi devono essere attribuiti alle singole transazioni in base a un calcolo comprensibile e ricostruibile, al fine di definire l'ammontare transitorio da iscrivere all'attivo, quello da addebitare alla *Riserva da capitale* e quello da addebitare al conto economico. Alla voce *Altri oneri ordinari* vengono iscritti nel conto economico ad esempio i costi di quotazione di azioni esistenti, in quanto non risultano da un'operazione di raccolta di capitale. 605

E. Allegato

Le indicazioni relative alle quote del capitale sociale della banca, alle transazioni con titolari di partecipazioni e alle componenti del capitale proprio devono essere pubblicate conformemente all'allegato 5 della Circolare. 606

XVII. Piani di partecipazione dei collaboratori

Sono considerati piani di partecipazione dei collaboratori tutte le possibilità offerte dalla banca e/o dal gruppo finanziario ai propri organi dirigenziali e amministrativi nonché ai collaboratori di partecipare al capitale e quindi all'evoluzione della banca e/o del gruppo finanziario stesso, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia collegata o meno a condizioni subordinate alla diretta sfera d'influenza degli organi direttivi e amministrativi e dei collaboratori. 607

Sono considerate remunerazioni basate su azioni i compensi effettuati tramite strumenti di capitale proprio. 608

In caso di strumenti di capitale proprio autentici, l'adempimento avviene attraverso strumenti di capitale proprio della banca (azioni, opzioni). In caso di strumenti di capitale proprio virtuali, l'adempimento avviene mediante pagamento in contanti; nella fattispecie, l'importo di tale pagamento si basa sul prezzo delle azioni (o di altri strumenti di capitale proprio) della banca o di un'altra società del gruppo. 609

Con il concetto di periodo di maturazione si intende l'arco temporale in cui devono risultare adempite tutte le condizioni di esercizio prefissate. 610

Le remunerazioni basate su azioni devono essere valutate al *fair value* dell'azione al momento dell'assegnazione (data di concessione; *grant date*) e devono essere registrate alle voci *Costi per il personale* e *Ratei e risconti* (passivi) sull'arco del periodo di maturazione. 611

Per le remunerazioni basate su azioni è necessario operare una distinzione tra strumenti di capitale proprio autentici e strumenti di capitale proprio virtuali. Salvo in caso di cambiamenti delle condizioni di esercizio e/o di fruizione (ad es. periodo di maturazione), per gli strumenti di capitale proprio autentici non viene effettuata sostanzialmente alcuna valutazione successiva. Eventuali differenze al momento del regolamento (*settlement*) devono essere contabilizzate alla voce *Costi per il personale*. Nel caso di strumenti di capitale proprio virtuali, l'impegno deve essere nuovamente valutato ad ogni giorno di chiusura del bilancio e adeguato di conseguenza a livello di conto economico. 612

Devono essere debitamente pubblicate le condizioni contrattuali generali (ad es. condizioni di esercizio, numero di strumenti di capitale proprio concessi, forma di compensazione), la base di calcolo per il *fair value* e il corrispondente onere registrato nel risultato di periodo. 613

Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo

Gli strumenti di capitale proprio autentici devono essere iscritti alla voce *Riserva da capitale* anziché alla voce *Ratei e risconti* (passivi). Eventuali differenze al momento del regolamento (*settlement*) devono essere contabilizzate alla voce *Riserva da capitale*. 614

XVIII. Pubblicazione

A. Principi di base

Rapporti di gestione e chiusure intermedie vengono resi accessibili al pubblico attraverso la messa a disposizione di versioni stampate (la stampa di un documento elettronico è tuttavia sufficiente), ed eventualmente inoltre mediante pubblicazione su Internet. 615

B. Conto annuale

Le banche che allestiscono una chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta possono pubblicarla nel proprio rapporto di gestione e rendere accessibile al pubblico la chiusura singola statutaria con presentazione attendibile in un documento separato. 616

In applicazione dell'art. 32 cpv. 2 e dell'art. 41 OBCR, entro quattro mesi dalla data di chiusura devono essere presentate alla FINMA due copie stampate e una copia in formato elettronico del rapporto di gestione. La chiusura singola statutaria con presentazione attendibile eventualmente non contenuta nel rapporto di gestione deve essere recapitata alla FINMA con le stesse modalità. 617

C. Chiusura intermedia

Le banche che allestiscono una chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta possono limitarsi alla pubblicazione della chiusura intermedia secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta. 618

In applicazione dell'art. 32 cpv. 2 e dell'art. 41 OBCR, entro due mesi dalla data di chiusura deve essere presentata alla FINMA una copia in formato elettronico di ogni chiusura intermedia. 619

Le banche che allestiscono un conto di gruppo possono rinunciare alla pubblicazione della chiusura intermedia a livello di singola società. Tali banche quotate possono altresì rinunciare all'allestimento del prospetto delle variazioni del capitale proprio e dell'allegato succinto a livello di singolo istituto. 620

XIX. Particolarità in caso di applicazione di una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA

Gli adeguamenti alle norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA possono avere come ripercussioni la generazione di differenze che a livello di gruppo non devono avere un impatto sul conto economico. Queste differenze possono avere un impatto sulla chiusura singola statutaria se per quest'ultima sussiste l'opzione d'utilizzare la norma internazionale. In questo caso, tali effetti possono essere contabilizzati attraverso le voci *Ricavi straordinari* e/o *Costi straordinari*. 621

Le chiusure singole e consolidate allestite secondo una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA (nm. 10) contengono in allegato una suddivisione dei patrimoni gestiti e la rappresentazione della loro evoluzione (nm. 229). 622

Le differenze sostanziali delle norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA rispetto alle direttive contabili svizzere per le banche devono essere indicate nell'allegato. 623

XX. Disposizioni transitorie

La presente Circolare trova applicazione per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2015 o più tardi. Un'applicazione anticipata è ammessa. L'allestimento e la pubblicazione della chiusura intermedia per l'esercizio 2015 secondo il diritto precedente sono consentiti. La deroga prevista nell'art. 23b OBCR, abrogata con effetto dal 31 dicembre 2014, non trova più applicazione con effetto dal 1° gennaio 2015 (art. 69 cpv. 4 OBCR). Nel 2015 tutte le banche sono quindi tenute a pubblicare una chiusura intermedia. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 6a cpv. 3 LBCR. 624

Dopo l'entrata in vigore della presente Circolare, le banche e/o i gruppi finanziari possono continuare ad ammortizzare sull'arco della durata prevista il *goodwill* già esistente per il quale è stato previsto un ammortamento fino a 20 anni ai sensi del nm. 215 della Circ. FINMA 08/2 «Direttive contabili – banche» in vigore fino al 31 dicembre 2014. A tale riguardo, sono tuttavia fatte salve le prescrizioni in materia di riduzione durevole di valore. 625

Le banche e/o i gruppi finanziari che necessitano di più tempo per il passaggio relativo alla deduzione delle rettifiche di valore dalle posizioni attive hanno la possibilità di applicare le disposizioni transitorie previste all'art. 69 cpv. 1 OBCR. Le rettifiche di valore in questione vengono registrate separatamente nell'allegato al conto annuale e/o al conto di gruppo nella *Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna*. 626

In occasione del primo allestimento del conto annuale secondo le disposizioni della presente Circolare, le banche e/o i gruppi finanziari possono rinunciare nelle indicazioni dell'allegato (tabelle secondo l'allegato 5 della Circolare) alla presentazione delle cifre relative all'esercizio precedente nella misura in cui, nel raffronto con la Circ. FINMA 08/2 «Disposizioni contabili – banche», si tratti di nuove indicazioni da riportare nell'allegato. 627

Al momento dell'entrata in vigore della presente Circolare, i propri titoli di partecipazione da iscrivere nel capitale proprio come posizioni negative possono essere ricontabilizzati al *fair value* laddove la determinazione dei costi di acquisto comporterebbe un onere eccessivamente elevato. 628

Le esposizioni all'attivo di spese di costituzione, di aumento del capitale e d'organizzazione, finora soggette a obbligo di ammortamento, devono essere ammortizzate immediatamente al momento della prima applicazione attraverso la voce *Costi straordinari*. 629

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Panoramica tabellare delle disposizioni ai sensi del Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni («Della contabilità commerciale e della presentazione dei conti») e relativa applicazione sulle chiusure secondo le prescrizioni svizzere sulla presentazione dei conti delle banche e secondo le norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
957	Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti	non applicabile (cfr. art. 6 LBCR)		
957a*	Contabilità	applicabile		
958	<i>Scopo e contenuto della presentazione dei conti:</i>			
958 cpv. 1	a) Rappresentazione attendibile	applicabile	art. 25	
958 cpv. 2	b) Componenti del conto annuale	sostituito da disposizioni speciali	art. 25	
958 cpv. 3*	c) Termini della relazione sulla gestione	sostituito da disposizioni speciali	artt. 32 e 41	nm. 615–620
958a e 958b	<i>Fondamenti della presentazione dei conti:</i>			
958a	a) Principio della continuità di esercizio	applicabile	art. 26	nm. 13-14
958b cpv. 1	b) Principi della correlazione temporale e della correlazione materiale	applicabile	art. 26	nm. 15-16
958b cpv. 2	Limitazione alla contabilità di entrate e uscite	non applicabile		
958c	<i>Principi della presentazione regolare dei conti:</i>			

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
958c cpv. 1 n. 1	a) Chiarezza e comprensibilità	applicabile	art. 26	nm. 18
958c cpv. 1 n. 2	b) Completezza	applicabile	art. 26	nm. 19
958c cpv. 1 n. 3	c) Affidabilità	applicabile	art. 26	nm. 20
958c cpv. 1 n. 4	d) Essenzialità	applicabile	art. 26	nm. 21-22
958c cpv. 1 n. 5	e) Prudenza	applicabile	art. 26	nm. 23-25
958c cpv. 1 n. 6	f) Continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione	applicabile	art. 26	nm. 26-32
958c cpv. 1 n. 7	g) Divieto di compensazione	applicabile	art. 26	nm. 33-57
958c cpv. 2*	Giustificazione delle voci di bilancio	applicabile		
958 cpv. 3	Adeguamento del contenuto minimo alle particolarità dell'impresa	applicabile		nm. 123 e nm. 160
958d cpv. 1	Bilancio e conto economico in forma di conto o in forma scalare	non applicabile		
958d cpv. 2	Indicazione delle cifre dell'esercizio precedente	applicabile		nm. 124, 161 e 174
958d cpv. 3	Utilizzo della moneta svizzera o della moneta più importante per l'attività dell'impresa	applicabile		nm. 73
958d cpv. 4*	Redazione dei conti in una delle lingue nazionali o in inglese	applicabile		

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
958e*	Pubblicazione e consultazione	sostituito da disposizioni speciali (cfr. art. 6a LBCR)	artt. 32 e 41	nm. 615–620
958f*	Tenuta e conservazione dei libri	applicabile		
959 cpv. 1, 2, 4, 5 e 7	Attivi e passivi: definizioni, requisiti per l'iscrizione a bilancio, ecc.	applicabile		nm. 64-67
959 cpv. 3 e 6	Concetti di attivo circolante e capitale a breve termine	non applicabile		
959a cpv. 1 e 2	Articolazione minima del bilancio	non applicabile		nm. 75-124
959a cpv. 3	Ulteriori voci nel bilancio o nell'allegato	applicabile		nm. 123
959a cpv. 4	I crediti e i debiti nei confronti di partecipanti, organi o imprese collegate devono essere indicati separatamente	applicabile		nm. 216
959b cpv. 1 e 4	Conto economico come conto economico della produzione o come conto economico della vendita	non applicabile		
959b cpv. 2 e 3	Conto economico; articolazione minima	non applicabile		nm. 125-161
959b cpv. 5	Ulteriori voci nel conto economico o nell'allegato	applicabile		nm. 160
959c	<i>Allegato:</i>			
959c cpv. 1 n. 1	a) Indicazioni sui principi applicati ma non prescritti dalla legge	sostituito da disposizioni speciali		nm. 183-190

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
959c cpv. 1 n. 2	b) Informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a voci del bilancio e del conto economico	applicabile		nm. 197–224; nm. 230–239
959c cpv. 1 n. 3	c) Ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e delle riserve latenti	applicabile		nm. 235
959c cpv. 2 n. 1	d) Ditta commerciale, forma giuridica e sede	applicabile		nm. 182
959c cpv. 2 n. 2	e) Indicazioni sui valori di soglia di 10 – 50 – 250 unità	non applicabile		
959c cpv. 2 n. 3	f) Ditta commerciale, forma giuridica e sede dell'azienda con partecipazione diretta / importante partecipazione indiretta con quota di capitale e dei diritti di voto	applicabile		nm. 204
959c cpv. 2 n. 4	g) Numero di titoli propri (detenuti direttamente o attraverso partecipazioni proprie)	applicabile		nm. 218; nm. A5-82 segg.
959c cpv. 2 n. 5	h) Acquisto e alienazione di quote sociali proprie, incl. relative condizioni	applicabile		nm. 218; nm. A5-82 segg.
959c cpv. 2 n. 6	i) Importo residuo da contratti di leasing	applicabile		nm. 205, 564 e 567; nm. A5–42
959c cpv. 2 n. 7	j) Debiti nei confronti di istituti di previdenza	applicabile		nm. 209

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
959c cpv. 2 n. 8	k) Importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi	applicabile		nm. 199
959c cpv. 2 n. 9	l) Importo totale degli attivi utilizzati come garanzia e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà	applicabile		nm. 208
959c cpv. 2 n. 10	m) Impegni condizionali (improbabili o non stimabili in modo attendibile)	applicabile		nm. 226
959c cpv. 2 n. 11	n) Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni per membri degli organi e collaboratori	applicabile		nm. 215
959c cpv. 2 n. 12	o) Spiegazioni inerenti a voci straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili	applicabile		nm. 235
959c cpv. 2 n. 13	p) Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio	applicabile		nm. 195
959c cpv. 2 n. 14	q) Motivi per le dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione	applicabile		nm. 196
959c cpv. 3	r) Rinuncia alla stesura dell'allegato	non applicabile		
959c cpv. 4	s) Indicazioni relative a importi, tassi d'interesse e altre condizioni dei prestiti obbligazionari emessi	applicabile		nm. 212
960	<i>Principi di valutazione:</i>			

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
960 cpv. 1	a) Valutazione singola come norma	applicabile	art. 27 (Valutazione singola illimitata per partecipazioni, immobilizzazioni materiali e valori immateriali)	
960 cpv. 2	b) Valutazione improntata alla prudenza senza compromissione dell'attendibilità del giudizio	applicabile		
960 cpv. 3	c) Verifica ed eventuale adeguamento dei valori in caso di indizi concreti di una sopravvalutazione o accantonamenti insufficienti	applicabile		nm. 411–430 (Rettifiche di valore per rischi di perdita); nm. 477–494 (Riduzione durevole di valore); nm. 518–535 (Accantonamenti)
960a	<i>Valutazione di attivi:</i>			
960a cpv. 1	a) Prima contabilizzazione al massimo al costo di acquisto o di produzione	applicabile	art. 27	nm. 60
960a cpv. 2	b) Valutazione successiva sostanzialmente non superiore al costo di acquisto o di produzione	applicabile		nm. 60

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
960a cpv. 3	c) Considerazione di ammortamenti e rettifiche di valore	applicabile		nm. 60
960a cpv. 4	d) Ammissibilità di ammortamenti e rettifiche di valore supplementari per garantire durevolmente la prosperità	applicabile nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile		nm. 66, 240–257
960b	<i>Attivi con un prezzo di mercato rilevabile:</i>			
960b cpv. 1	a) Valutazione successiva al prezzo di mercato	applicabile	art. 27	nm. 62, 363–365, 404–410
960b cpv. 2	b) Ammissibilità di una riserva di fluttuazione	non applicabile	art. 27	
960c	Scorte e prestazioni di servizi non fatturate	non applicabile		
960d	<i>Attivo fisso:</i>			
960d cpv. 1 e 2	a) Intenzione di un utilizzo a lungo termine	sostituito da disposizioni speciali		nm. A2–63 - A2–78
960d cpv. 3	b) Definizione di partecipazioni (20%)	sostituito da disposizioni speciali		nm. A2–63 - A2–66
960e	<i>Debiti:</i>			
960e cpv. 1	a) Contabilizzazione al valore nominale	applicabile	art. 27	nm. 61
960e cpv. 2	b) Costituzione di accantonamenti qualora in considerazione di eventi passati sia prevedibile un deflusso di mezzi	applicabile		nm. 518-527

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
960e cpv. 3	c) Ammissibilità di accantonamenti per spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia e per ristrutturazioni	applicabile		nm. 518-527
960e cpv. 3	d) Ammissibilità di accantonamenti per risanamenti di immobilizzazioni materiali e per misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa	applicabile nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile (riserve latenti)		nm. 240-257
960e cpv. 4	e) Nessuno scioglimento obbligatorio degli accantonamenti non più giustificati	applicabile nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile		nm. 528-535
961	<i>Grandi imprese:</i>			
961 n. 1	a) Indicazioni supplementari nell'allegato	cfr. art. 961a		
961 n. 2	b) Conto dei flussi di tesoreria	sostituito da disposizioni speciali (cfr. art. 961b)	art. 25 (Conto dei flussi di tesoreria soltanto nella chiusura secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta – <i>true and fair view</i>)	nm. 170
961 n. 3	c) Relazione annuale	applicabile (cfr. art. 961c)	art. 29	
961a	<i>Indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale delle grandi aziende:</i>			

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
961a cpv. 1	a) Suddivisione per scadenza dei debiti onerosi a lungo termine	applicabile		nm. 212 e 220; nm. A5-61 segg.
961a cpv. 2	b) Onorario corrisposto all'ufficio di revisione	applicabile		nm. 234 e A5-139
961b	Conto dei flussi di tesoreria: attività di esercizio, attività di investimento e attività di finanziamento	sostituito da disposizioni speciali	art. 25 (Conto dei flussi di tesoreria soltanto nella chiusura secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta – <i>true and fair view</i>)	nm. 170; allegato 6
961c	<i>Relazione annuale:</i>			
961c cpv. 1	a) Esposizione dell'andamento degli affari e della situazione economica dell'impresa (ed eventualmente del gruppo)	applicabile		
961c cpv. 2 n. 1	b) Media annua di posti di lavoro a tempo pieno	applicabile		
961c cpv. 2 n. 2	c) Esecuzione di una valutazione dei rischi	applicabile		
961c cpv. 2 n. 3	d) Stato delle ordinazioni e dei mandati	applicabile		
961c cpv. 2 n. 4	e) Attività di ricerca e di sviluppo	applicabile		
961c cpv. 2 n. 5	f) Eventi straordinari	applicabile		

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
961c cpv. 2 n. 6	g) Prospettive future	applicabile		
961c cpv. 3	h) La relazione annuale non deve essere in contraddizione con l'esposizione offerta dal conto annuale	applicabile		
961d	Agevolazioni in caso di conto di gruppo allestito in base a una norma contabile riconosciuta	sostituito da disposizioni speciali	art. 36	nm. 327-341 nm. 620
962 cpv. 1 n. 1	Obbligo di allestimento della chiusura contabile secondo una norma contabile riconosciuta (quotazione di titoli di partecipazione)	applicabile (una chiusura secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta [<i>true and fair view</i>] ai sensi delle direttive contabili svizzere per banche è equivalente a una norma contabile riconosciuta)		
962 cpv. 1 n. 2	Obbligo di allestimento della chiusura contabile secondo una norma contabile riconosciuta (società cooperative con almeno 2000 membri)	parzialmente applicabile	art. 25	
962 cpv. 2 n. 3	Obbligo di allestimento della chiusura contabile secondo una norma contabile riconosciuta (fondazioni)	non applicabile		
962 cpv. 2	I soci con partecipazioni di minoranza possono richiedere che la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma riconosciuta (soci con il 20% del capitale sociale / 10% dei membri di una società cooperativa o 20% dei membri di un'associazione / qualsiasi socio o membro)	applicabile (una chiusura secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta [<i>true and fair view</i>] ai sensi delle direttive contabili svizzere per banche è equivalente a una norma contabile riconosciuta)	art. 25	

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
	personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti supplementari)			
962 cpv. 3	Estinzione dell'obbligo di effettuare una chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta se viene allestito un conto di gruppo in base a una simile norma	Applicabile	art. 25	
962 cpv. 4	Scelta della norma contabile riconosciuta da parte dell'organo superiore di direzione o di amministrazione	applicabile		
962a	<i>Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta:</i>			
962a cpv. 1	a) Indicazione della norma contabile riconosciuta utilizzata	applicabile		
962a cpv. 2	b) Applicazione integrale della norma contabile riconosciuta per l'intera chiusura	applicabile		
962a cpv. 3	c) Il rispetto della norma riconosciuta dev'essere verificato da un perito revisore abilitato (revisione ordinaria)	applicabile (ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LBCR, tutte le chiusure contabili delle banche sono soggette alla revisione ordinaria)		nm. 6
962a cpv. 4	d) Deve essere sottoposta all'attenzione dell'organo supremo, senza tuttavia necessità di un'approvazione formale	applicabile		nm. 6

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
962a cpv. 5	e) Designazione delle norme riconosciute dal Consiglio federale	sostituito da disposizioni speciali		nm. 10
963	<i>Conto di gruppo:</i>			
963 cpv. 1 e 2	a) Obbligo di allestimento (controllo attraverso la maggioranza dei voti; diritto di nominare / revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore; influenza dominante in virtù dello statuto o strumenti analoghi)	sostituito da disposizioni speciali	art. 34	
963 cpv. 3	b) Definizione della cerchia delle imprese da consolidare secondo la norma contabile riconosciuta applicata	applicabile		
963 cpv. 4	c) Possibilità di delegare l'allestimento del conto di gruppo a un'impresa controllata per associazioni, fondazioni e società cooperative	non applicabile	art. 34	
963a cpv. 1	Esonero dall'obbligo di allestimento di un conto di gruppo	sostituito da disposizioni speciali	artt. 34 e 35	
963a cpv. 2	<i>Il conto di gruppo dev'essere tuttavia allestito se:</i>			
963a cpv. 2 n. 1	a) è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile	sostituito da disposizioni speciali	artt. 34 e 35	
963a cpv. 2 n. 2	b) il 20% del capitale sociale; il 10% dei membri della società cooperativa; il 10% dei membri dell'associazione lo richiedono	sostituito da disposizioni speciali	art. 34	

Allegato 1 alla Circ. FINMA 15/1

Articolo CO	Oggetto	Applicabile / non applicabile	Con effetto di concretizzazione ed eventualmente di rafforzamento e/o di deroga	
			Ordinanza sulle banche	Circolare
963a cpv. 2 n. 3	c) un socio personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede	sostituito da disposizioni speciali	art. 34	
963a cpv. 3	Comunicazione del conto di gruppo della società madre in caso di rinuncia all'allestimento del conto di gruppo di una persona giuridica	non applicabile	art. 35	
963b	Conto di gruppo allestito in base a una norma contabile riconosciuta	Sostituito da disposizioni speciali (il conto di gruppo ai sensi delle direttive contabili svizzere per le banche è equivalente a una norma contabile riconosciuta)		nm. 8 e 10

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

Le spiegazioni di seguito riportate circa il contenuto delle singole voci concernono gli elementi fondamentali. L'enumerazione degli elementi da considerare non è esaustiva.	A2-1
Pos. 1 Attivi	A2-2
Pos. 1.1 Liquidità	A2-3
• Monete e banconote svizzere correnti, esclusi i valori numismatici	A2-4
• Valute estere, se liberamente convertibili in franchi svizzeri	A2-5
• Averì presso uffici postali all'estero, laddove tali averì godano di una garanzia illimitata del rispettivo Stato e risultino liberamente trasferibili	A2-6
• Averì in conto giro presso la Banca nazionale svizzera	A2-7
• Averì in conto giro presso le centrali di giro riconosciute dalla FINMA	A2-8
• Averì a vista presso una banca centrale estera	A2-9
• Averì in <i>clearing</i> di succursali estere presso una <i>clearing bank</i> riconosciuta del rispettivo paese	A2-10
Pos. 1.2 Crediti nei confronti di banche	A2-11
• Tutti i crediti nei confronti di banche, laddove non debbano essere registrati sotto altre voci	A2-12
• Crediti nei confronti di banche centrali, istituti di <i>clearing</i> e uffici postali esteri, se non devono essere registrati alla posizione 1.1	A2-13
• Interessi scaduti non ancora pagati	A2-14
• Diritti di consegna relativi ad averì in metalli preziosi nei confronti di banche, al di fuori delle attività di negoziazione	A2-15
• Cambiali commerciali, se il trassato è una banca	A2-16
• Vaglia cambiari all'ordine della banca (escluse cambiali a garanzia)	A2-17
• Assegni, se l'emittente è una banca	A2-18
Pos. 1.3 Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli	A2-19
• Crediti da depositi in contanti in relazione a operazioni di <i>securities borrowing</i> e di <i>reverse repurchase</i>	A2-20
Pos. 1.4 Crediti nei confronti della clientela	A2-21
• Tutti i crediti nei confronti di non banche, se non devono essere registrati sotto altre voci	A2-22
• Crediti coperti da ipoteche erogati sotto forma di crediti in conto corrente, compresi i crediti di costruzione prima del consolidamento e i crediti d'esercizio	A2-23
• Crediti della banca in veste di locatore nel quadro del leasing di finanziamento, escluso il finanziamento immobiliare	A2-24

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

• Diritti di consegna relativi ad averi in metalli preziosi nei confronti di clienti, al di fuori delle attività di negoziazione	A2-25
• Interessi scaduti non ancora pagati	A2-26
• Cambiali commerciali, se il trassato non è una banca	A2-27
• Assegni, se l'emittente non è una banca	A2-28
Pos. 1.5 Crediti ipotecari	A2-29
• Crediti diretti e indiretti sotto forma di prestiti coperti da pegno immobiliare (costituzione in pegno o cessione di titoli ipotecari a titolo di garanzia)	A2-30
• Crediti su terreni sotto forma di prestiti o anticipi fissi	A2-31
• Leasing finanziario immobiliare	A2-32
• Interessi scaduti non ancora pagati	A2-33
Pos. 1.6 Attività di negoziazione	A2-34
Tutti i beni elencati qui di seguito, di proprietà della banca, detenuti nel quadro di operazioni di negoziazione	A2-35
• Titoli di debito, titoli e operazioni del mercato monetario	A2-36
• Titoli di partecipazione	A2-37
• Metalli preziosi e materie prime fisici e detenuti sotto forma di conto	A2-38
• Ulteriori attivi di negoziazione	A2-39
Pos. 1.7 Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati	A2-40
• Valori di sostituzione positivi di tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio, relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti (per quanto attiene alla compensazione, si vedano i nm. 40 e segg.), indipendentemente dal trattamento a livello di conto economico, ad esempio delle operazioni di copertura.	A2-41
Per l'iscrizione a bilancio dei valori di sostituzione relativi a operazioni per conto dei clienti si applicano i seguenti criteri:	A2-42
i valori di sostituzione di strumenti finanziari derivati relativi a operazioni per conto dei clienti vengono iscritti a bilancio, nel caso in cui nel corso della durata residua del contratto possa sorgere un rischio per la banca in seguito all'impossibilità, da parte del cliente da un lato o della controparte dall'altro (borsa, membro della borsa, emittente dello strumento, broker ecc.), di adempiere eventuali obblighi.	
Da questo principio si ricavano le regole elencate qui di seguito:	
– Contratti negoziati fuori borsa (<i>over the counter</i> , OTC)	A2-43
– Banca come commissionaria: in linea generale, i valori di sostituzione relativi a operazioni in commissione devono essere iscritti a bilancio, tranne nel caso in cui la banca renda noto al cliente il nome della controparte (si veda anche l'allegato 7 della Circolare). Così facendo la banca è esposta solo a un rischio di credito se il contratto rappresenta una perdita per il cliente. Di conseguenza, sono esclusivamente tali valori di sostituzione positivi a dover essere portati a	A2-44

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

bilancio. I rispettivi valori di sostituzione negativi, cioè l'utile della controparte con cui tratta la banca a proprio nome per conto terzi, sono considerati registrazioni in contropartita. Se invece il contratto rappresenta un utile per il cliente, l'operazione non deve essere iscritta a bilancio. Qualora una banca non fosse in grado, per motivi tecnici, di effettuare le distinzioni menzionate, occorre portare a bilancio tutti i valori di sostituzione relativi alle operazioni in commissione. Le banche devono indicare nei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione i principi seguiti nel portare a bilancio i valori di sostituzione relativi alle operazioni in commissione.

- Banca come commerciante per conto proprio: i valori di sostituzione vengono iscritti a bilancio. A2-45
- Banca come mediatore: i valori di sostituzione non devono essere iscritti a bilancio. A2-46
- Contratti negoziati in borsa (*exchange traded*): A2-47
 - Banca come commissionaria: in linea generale, i valori di sostituzione non vengono iscritti a bilancio, tranne nel caso in cui, eccezionalmente, la perdita giornaliera accumulata (*variation margin*) non sia coperta in modo integrale dal margine iniziale (*initial margin*) effettivamente richiesto. L'obbligo di iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Per le *traded options* l'esposizione a bilancio è obbligatoria solo se la perdita giornaliera del cliente non è coperta in modo integrale dal margine di mantenimento (*maintenance margin*) effettivamente richiesto. Anche in questo caso l'obbligo di iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Gli utili giornalieri dei clienti non vengono mai portati a bilancio. A2-48
- Operazioni di cassa con valori di sostituzione positivi contabilizzate secondo il principio della data di regolamento A2-49

- Pos. 1.8 Altri strumenti finanziari con valutazione al *fair value*** A2-50
 - Strumenti finanziari al di fuori delle attività di negoziazione, per i quali la banca ha scelto l'opzione *fair value* ai sensi dei nm. 372 segg. della Circolare. A2-51

- Pos. 1.9 Immobilizzazioni finanziarie** A2-52
 - Tutti i beni elencati qui di seguito di proprietà della banca, detenuti né nell'intento di compiere attività di negoziazione né, nel caso di titoli di partecipazione e immobili, di effettuare un investimento duraturo: A2-53
 - Titoli e diritti valori su titoli A2-54
 - Titoli del mercato monetario, ad esempio cambiali BRI, *bankers acceptances*, *commercial papers*, *certificates of deposit*, *treasury bills*, così come crediti contabili A2-55
 - Diritti valori su titoli del mercato monetario o titoli simili A2-56
 - Crediti scritture nei confronti di enti di diritto pubblico A2-57
 - Immobili, titoli di partecipazione e merci rilevati da operazioni creditizie e destinati alla rivendita A2-58
 - Metalli preziosi in forma fisica A2-59
 - Gli strumenti finanziari per i quali la banca ha prescelto l'opzione *fair value* devono essere iscritti alla posizione 1.8. A2-60

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

Pos. 1.10 Ratei e risconti	A2-61
Tutti gli attivi relativi alla delimitazione temporale in cui sono stati generati interessi e altre posizioni sotto le quali sono esposti proventi, aggi su voci attive e disaggi su voci passive, così come altre delimitazioni temporali devono essere riportati alla voce <i>Ratei e risconti</i> (attivi transitori).	A2-62
Pos. 1.11 Partecipazioni	A2-63
<ul style="list-style-type: none">• Titoli di partecipazione di proprietà della banca, detenuti nell'intento di effettuare un investimento duraturo, indipendentemente dalla quota che dà diritto al voto	A2-64
<ul style="list-style-type: none">• Partecipazioni di proprietà della banca con carattere infrastrutturale per la banca stessa, in particolare le partecipazioni a istituti collettivi	A2-65
<ul style="list-style-type: none">• Crediti nei confronti di imprese nelle quali la banca detiene una partecipazione duratura, nella misura in cui rappresentano fiscalmente capitale proprio	A2-66
Pos. 1.12 Immobilizzazioni materiali	A2-67
<ul style="list-style-type: none">• Immobili, salvo laddove si tratti di posizioni portate a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie	A2-68
<ul style="list-style-type: none">• Saldi dei conti di costruzione e di trasformazione	A2-69
<ul style="list-style-type: none">• Costruzioni aggiuntive in immobili terzi	A2-70
<ul style="list-style-type: none">• Altri immobilizzi	A2-71
<ul style="list-style-type: none">• Oggetti in leasing di finanziamento	A2-72
<ul style="list-style-type: none">• Software sviluppati internamente o acquistati	A2-73
Pos. 1.13 Valori immateriali	A2-74
<ul style="list-style-type: none">• <i>Goodwill</i> (avviamento)	A2-75
<ul style="list-style-type: none">• Brevetti	A2-76
<ul style="list-style-type: none">• Licenze	A2-77
<ul style="list-style-type: none">• Altri valori immateriali	A2-78
Pos. 1.14 Altri attivi	A2-79
<ul style="list-style-type: none">• Importi esposti all'attivo in ragione delle riserve per contributi del datore di lavoro ed eventualmente di altri attivi (vantaggio economico) da istituti di previdenza	A2-80
<ul style="list-style-type: none">• Saldo attivo del conto di compensazione per adeguamenti di valore che non hanno effetti sul conto economico nel periodo di riferimento	A2-81
Questa voce comprende in particolare:	A2-82

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

- Adeguamenti di valori di sostituzione di strumenti derivati che non hanno effetti sul conto economico	A2-83
- Adeguamenti di valore derivanti da operazioni di prestito con valori patrimoniali diversi dalla liquidità, che non hanno effetti sul conto economico	A2-84
- Componenti d'interesse derivanti da immobilizzazioni finanziarie che si intendeva detenere fino alla scadenza finale (nm. 381) e che invece sono state alienate prima di tale scadenza	A2-85
- Componenti d'interesse derivanti da operazioni di copertura alienate prima della scadenza finale (nm. 439)	A2-86
• Cedole	A2-87
• Valute estere laddove non figurino alla posizione 1.1	A2-88
• Puri conti di compensazione	A2-89
• Saldo delle operazioni bancarie interne	A2-90
• Merci	A2-91
• Imposte indirette	A2-92
Pos. 1.15 Capitale sociale non versato	A2-93
Pos. 1.16 Totale attivi	A2-94
Pos. 1.16.1 Totale dei crediti postergati	A2-95
Pos. 1.16.1.1 Di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito	A2-96
Pos. 2 Passivi	A2-97
Pos. 2.1 Impegni nei confronti di banche	A2-98
Analogamente alla posizione 1.2 <i>Crediti nei confronti di banche</i>	A2-99
• Canoni di leasing iscrivibili al passivo relativi a oggetti dati in leasing da banche, a condizione che siano stati iscritti all'attivo in bilancio	A2-100
• Ipoteche di terzi su immobili propri, a condizione che la creditrice sia una banca	A2-101
Pos. 2.2 Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli	A2-102
Impegni da depositi in contanti nelle operazioni di <i>securities lending</i> e <i>repurchase</i>	A2-103

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

Pos. 2.3 Impegni risultanti da depositi della clientela	A2-104
• Tutti gli impegni finanziari nei confronti di non banche, se non devono essere registrati sotto altre voci	A2-105
• Averi a termine	A2-106
Pos. 2.4 Impegni risultanti da attività di negoziazione	A2-107
• Tutte le posizioni <i>short</i> in relazione con gli strumenti menzionati nella posizione 1.6 <i>Attività di negoziazione</i>	A2-108
• Per gli impegni contabilizzati secondo il principio della data di conclusione relativi alle posizioni <i>short</i> risultanti da vendite di operazioni di cassa allo scoperto. Per le operazioni OTC: dopo aver proceduto a una compensazione (<i>netting</i>) per numero di valore e per controparte; per le operazioni di borsa in cui è prevista la consegna contro pagamento (<i>delivery versus payment</i>) può essere effettuata una compensazione a livello di numero di valore.	A2-109
Pos. 2.5 Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati	A2-110
• Valori di sostituzione negativi di tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti (per quanto attiene alla compensazione, si vedano i nm. 40 segg., mentre per l'iscrizione a bilancio dei valori di sostituzione relativi a operazioni per conto dei clienti si vedano i nm. da A2-42 fino a A2-48)	A2-111
• Operazioni di cassa con valori di sostituzione negativi contabilizzate secondo il principio della data di regolamento	A2-112
Pos. 2.6 Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i>	A2-113
Strumenti finanziari al di fuori delle attività di negoziazione, per i quali la banca ha prescelto l'opzione <i>fair value</i> ai sensi dei nm. 372 segg. della Circolare	A2-114
Pos. 2.7 Obbligazioni di cassa	A2-115
Pos. 2.8 Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti	A2-116
• Prestiti obbligazionari, a opzione e convertibili emessi dalla banca	A2-117
• Titoli del mercato monetario e titoli simili emessi dalla banca, laddove il creditore non risulta noto	A2-118
• Prestiti delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie	A2-119
• Prestiti delle centrali di emissione	A2-120
Pos. 2.9 Ratei e risconti	A2-121
Analogamente alla posizione 1.10 <i>Ratei e risconti</i>	A2-122
In questa posizione devono inoltre essere registrati:	A2-123

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

• Ratei e risconti per le imposte dovute	A2-124
• Ratei e risconti per remunerazioni basate su azioni, laddove non avvenga una registrazione nella posizione <i>Riserva da capitale</i>	A2-125
• Contributi sociali e contributi a istituti di previdenza non ancora pagati	A2-126
Pos. 2.10 Altri passivi	A2-127
• Saldo passivo del conto di compensazione per adeguamenti di valore che non hanno effetti sul conto economico nel periodo di riferimento	A2-128
Questa voce comprende in particolare:	A2-129
– Adeguamenti di valori di sostituzione di strumenti finanziari derivati in caso di operazioni di copertura	A2-130
– Adeguamenti di valore derivanti da operazioni di prestito con altri valori patrimoniali che non siano liquidità	A2-131
– Componenti d'interesse derivanti da immobilizzazioni finanziarie che si intendeva detenere fino alla scadenza finale (nm. 381) e che invece sono state alienate prima di tale scadenza	A2-132
– Componenti d'interesse derivanti da operazioni di copertura alienate prima della scadenza finale (nm. 439)	A2-133
• Canoni di leasing iscrivibili al passivo relativi a oggetti dati in leasing da non banche, a condizione che siano stati iscritti all'attivo in bilancio	A2-134
• Ipoteche di terzi su immobili propri, a condizione che la creditrice sia una non banca	A2-135
• «Fondi» senza personalità giuridica di proprietà della banca, come ad esempio fondi previdenziali o di beneficenza	A2-136
• Puri conti di compensazione	A2-137
• Saldo delle operazioni bancarie interne	A2-138
• Cedole e titoli di debito scaduti non ancora incassati	A2-139
• Imposte indirette	A2-140
• Altri impegni derivanti da forniture e prestazioni	A2-141
• <i>Badwill</i> (tranne <i>lucky buy</i>) in relazione con deflussi di mezzi finanziari attesi	A2-142
Pos. 2.11 Accantonamenti	A2-143
• Accantonamenti economicamente necessari per la copertura di rischi derivanti da un evento verificatosi in passato e che rappresentano un impegno probabile, di cui l'importo e/o la scadenza sono incerti ma tuttavia stimabili in modo attendibile	A2-144
• Accantonamenti per imposte differite	A2-145
• Accantonamenti per impegni di previdenza	A2-146
• Accantonamenti per ristrutturazioni	A2-147
• Altri accantonamenti	A2-148
• Riserve latenti nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile	A2-149

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

Pos. 2.12 Riserve per rischi bancari generali	A2-150
Le riserve per rischi bancari generali vengono costituite attraverso la voce 11 del conto economico <i>Variazione di riserve per rischi bancari generali</i> e, nella chiusura singola con presentazione attendibile, attraverso un trasferimento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti economicamente non più necessari oppure attraverso un trasferimento di riserve latenti. Le riserve per rischi bancari generali possono essere sciolte soltanto attraverso la voce 11 del conto economico <i>Variazione di riserve per rischi bancari generali</i> .	A2-151
Pos. 2.13 Capitale sociale	A2-152
• Capitale azionario, capitale cooperativo, capitale di dotazione	A2-153
• Ammontare del capitale accomandato	A2-154
• Conti capitale versati	A2-155
• Capitale di partecipazione	A2-156
Pos. 2.14 Riserva legale da capitale	A2-157
• Aggio da aumenti di capitale	A2-158
• Conferimenti a fondo perduto	A2-159
• Chiusura singola statutaria con presentazione attendibile e chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>): la riserva da apporti di capitale esenti da imposta deve essere iscritta separatamente (voce <i>di cui</i>)	A2-160
• Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>) e conto di gruppo: risultato da alienazione derivante dalla negoziazione di titoli propri di partecipazione	A2-161
• Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>) e conto di gruppo: importi relativi a remunerazioni basate su azioni in caso di strumenti di capitale proprio autentici, nonché eventuali differenze al momento del regolamento dei piani di partecipazione del personale	A2-162
• Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>) e conto di gruppo: costi di transazione del capitale proprio	A2-163
• Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>) e conto di gruppo: questa voce è denominata <i>Riserva da capitale</i>	A2-164
Pos. 2.15 Riserva legale da utili	A2-165
• La costituzione avviene secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia	A2-166
• Chiusura singola statutaria con presentazione attendibile e chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>):	A2-167
– Risultato da alienazione derivante dalla negoziazione di titoli propri di partecipazione	A2-168
– Importi relativi a remunerazioni basate su azioni in caso di strumenti di capitale proprio autentici, nonché eventuali differenze al momento del regolamento dei piani	A2-169

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

di partecipazione del personale	
• Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e conto di gruppo: questa voce è denominata <i>Riserva da utili</i>	A2-170
Pos. 2.16 Riserve facoltative da utili	A2-171
• Questa voce deve essere riportata soltanto nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile e nella chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>)	A2-172
• Nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>) e conto di gruppo, la registrazione avviene alla voce <i>Riserve da utili</i>	A2-173
Pos. 2.17 Proprie quote del capitale (voce negativa)	A2-174
Tutte le proprie quote del capitale in possesso della banca (le quote di capitale di altre società del gruppo finanziario non sono considerate come proprie quote del capitale della banca)	A2-175
Pos. 2.18 Utile riportato / perdita riportata	A2-176
Pos. 2.19 Utile / perdita (risultato del periodo)	A2-177
Pos. 2.20 Totale passivi	A2-178
Pos. 2.20.1 Totale degli impegni postergati	A2-179
Pos. 2.20.1.1 Di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito	A2-180
Pos. 3 Operazioni fuori bilancio	A2-181
Pos. 3.1 Impegni eventuali	A2-182
• Garanzie di credito sotto forma di impegni di avallo, fideiussione e garanzia, compresi gli impegni di garanzia assunti mediante accreditivi irrevocabili, impegni assunti mediante girata di effetti riscontati, garanzie di rimborso acconti e simili, quali la costituzione in pegno a favore di terzi, le quote di debiti solidali non iscritte a bilancio sulla base dei rapporti di regresso (ad es. nelle società semplici) o le lettere di <i>patronage</i> giuridicamente vincolanti	A2-183
L'aspetto distintivo di questi impegni eventuali è rappresentato dal fatto che viene garantito un debito già in essere di un debitore principale a favore di un terzo	A2-184
• Garanzie dell'offerta (<i>bid bond</i>), garanzie di fornitura e di esecuzione (<i>performance bond</i>), garanzie in favore di imprenditori e artigiani su opere edili, <i>letter of indemnity</i> , altre prestazioni di garanzia comprese quelle sotto forma di accreditivi irrevocabili e simili	A2-185
L'aspetto distintivo di questi impegni eventuali è rappresentato dal fatto che, nel	A2-186

Dettagli sulle singole voci di bilancio e sulle operazioni fuori bilancio

momento in cui viene conclusa l'operazione ed esposta come impegno eventuale, non esiste ancora alcun debito del debitore principale a favore di un terzo, ma potrà sorgere in futuro, ad esempio al verificarsi di un caso di responsabilità civile	
• Impegni irrevocabili da crediti documentari	A2-187
• Altri impegni eventuali stimabili in modo attendibile	A2-188
Pos. 3.2 Impegni irrevocabili	A2-189
• Promesse irrevocabili non utilizzate alla data di chiusura del bilancio, ma accordate in modo vincolante per l'erogazione di crediti o altre prestazioni. I limiti di credito concessi a clienti e banche che possono essere disdetti dalla banca in qualsiasi momento non devono essere menzionati, tranne nel caso in cui il termine di disdetta pattuito contrattualmente sia superiore a sei settimane	A2-190
• Promesse fisse d'assunzione relative a emissioni di titoli, con deduzione delle sottoscrizioni fisse	A2-191
• Promesse fisse di ripresa di crediti (promesse di credito all'acquirente, copertura delle pretese del creditore mediante garanzia bancaria). Se i due impegni che vanno a formare un'unica operazione della banca sono strutturati in modo tale da escludere l'insorgenza di rischi tecnici legati all'esecuzione, economici o legali, viene iscritta fuori bilancio esclusivamente la promessa irrevocabile, essendo il suo adempimento sicuro mentre quello della garanzia è solo eventuale	A2-192
• Impegno di pagamento a fronte dell'organismo di garanzia dei depositi	A2-193
3.3 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo	A2-194
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo relativi ad azioni e altri titoli di partecipazione	A2-195
Pos. 3.4 Crediti di impegno	A2-196
• Impegni da pagamenti differiti (<i>deferred payment</i>)	A2-197
• Impegni di accettazione (risultanti solo da accettazioni in circolazione)	A2-198
• Altri crediti di impegno	A2-199
a condizione che non siano adempiuti almeno da una delle parti	A2-200

Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

Le spiegazioni di seguito riportate circa il contenuto delle singole voci concernono gli elementi fondamentali. L'elenco degli elementi da considerare non è esaustivo.	A3-1
Per le posizioni contrassegnate da <i>Ricavi/Proventi</i> e/o <i>Costi/Oneri</i> occorre, in linea generale, applicare il principio della presentazione al lordo, tranne nel caso in cui nelle spiegazioni sulle singole voci sia esplicitamente stabilito un trattamento diverso. Nelle voci denominate <i>Risultati</i> o <i>Variazioni</i> è consentita la compensazione tra i ricavi/proventi e i costi/oneri.	A3-2
Pos. 1 Risultato da operazioni su interessi	A3-3
<i>Pos. 1.1 Proventi da interessi e sconti</i>	A3-4
<ul style="list-style-type: none">• Interessi attivi, tenendo in considerazione il nm. 425	A3-5
<ul style="list-style-type: none">• Commissioni di credito considerate come componenti d'interesse	A3-6
<ul style="list-style-type: none">• Proventi da sconto di cambiali	A3-7
<ul style="list-style-type: none">• Proventi di rifinanziamento da posizioni di negoziazione, laddove questi vengano addebitati alla voce <i>Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value</i> (cfr. a riguardo anche nm. 56)	A3-8
<ul style="list-style-type: none">• Componenti simili direttamente in relazione con le operazioni su interessi	A3-9
Gli interessi negativi su operazioni attive devono essere registrate nei proventi da interessi (riduzione dei proventi da interessi). Se gli stessi risultano significativi, i relativi effetti devono essere presentati nell'allegato del conto economico.	A3-10
<i>Pos. 1.2 Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione</i>	A3-11
Questa posizione deve essere esposta soltanto nel caso in cui la banca non effettui una compensazione dei proventi per interessi e dividendi dalle attività di negoziazione con gli oneri di rifinanziamento per le attività di negoziazione nella voce <i>Risultato da attività di negoziazione e dell'opzione fair value</i> . Le banche che compensano il rifinanziamento delle posizioni assunte nelle operazioni di negoziazione con le operazioni su interessi devono indicarlo nell'allegato nei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione.	A3-12
<i>Pos. 1.3 Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari</i>	A3-13
<i>Pos. 1.4 Oneri per interessi</i>	A3-14
<ul style="list-style-type: none">• Interessi passivi	A3-15
<ul style="list-style-type: none">• Altri oneri simili agli interessi	A3-16
<ul style="list-style-type: none">• Interessi su prestiti postergati	A3-17
<ul style="list-style-type: none">• Interessi per ipoteche di terzi su propri immobili, comprese le componenti d'interesse dei canoni di leasing finanziario immobiliare	A3-18
Gli interessi negativi su operazioni passive devono essere registrate negli oneri per interessi (riduzione degli oneri per interessi). Se questa posizione negativa risulta significativa, i relativi effetti devono essere presentati nell'allegato del conto economico ¹ .	A3-19

¹ Secondo le precisazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'imposta preventiva deve essere conteggiata sugli interessi lordi pagati al cliente. Da una prospettiva fiscale, eventuali interessi negativi non possono quindi essere compensati.

Allegato 3 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

<i>Pos. 1.5 Risultato lordo da operazioni su interessi</i>	A3-20
<i>Pos. 1.6 Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi</i>	A3-21
<ul style="list-style-type: none">• Costituzione e scioglimento di rettifiche di valore economicamente necessari per rischi di perdita e rischi paese, laddove ciò avvenga in correlazione con operazioni su interessi.	A3-22
La costituzione e/o lo scioglimento di rettifiche di valore devono essere contabilizzati al netto (nuove costituzioni meno scioglimenti obbligatori di posizioni economicamente non più necessarie).	A3-23
In questa voce devono essere parimenti registrate le somme recuperate da crediti ammortizzati già in periodi precedenti.	A3-24
Qualora la banca effettui una ripartizione: quota degli adeguamenti di valore dovuti al rischio di perdita per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie valutate secondo il principio del valore inferiore (le variazioni di valore dovute all'andamento di mercato sono contabilizzate alla voce <i>Altri oneri ordinari e/o Altri proventi ordinari</i>).	A3-25
<ul style="list-style-type: none">• Le perdite in relazione alle operazioni su interessi [perdite realizzate da immobilizzazioni finanziarie detenute senza l'intenzione di un loro mantenimento fino alla scadenza finale (ovvero destinate alla vendita) devono essere riportate alla voce 4.1 <i>Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie</i>].	A3-26
<i>1.7 Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi</i>	A3-27
Pos. 2 Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio	A3-28
Sotto questa voce devono essere iscritte non solo le commissioni in senso stretto, bensì in generale anche i proventi e gli oneri da prestazioni di servizio ordinarie	A3-29
<i>Pos. 2.1 Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento</i>	A3-30
<ul style="list-style-type: none">• Diritti di custodia	A3-31
<ul style="list-style-type: none">• Provvigioni di mediazione	A3-32
<ul style="list-style-type: none">• Proventi da operazioni di emissione titoli, sia collocamenti su commissione che assunzioni a fermo, tranne nel caso in cui la banca opti per l'iscrizione del ricavato dalle operazioni sul mercato primario alla voce <i>Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value</i>. Le banche che contabilizzano i ricavi da operazioni sul mercato primario alla voce <i>Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value</i> sono tenute a indicare parimenti tale fattispecie nei principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione nell'allegato del conto annuale.	A3-33
<ul style="list-style-type: none">• Proventi da cedole	A3-34
<ul style="list-style-type: none">• Commissioni da operazioni di gestione patrimoniale	A3-35
<ul style="list-style-type: none">• Retrocessioni ricevute che non risultano soggette a obbligo di consegna ai clienti	A3-36
<ul style="list-style-type: none">• Commissioni da operazioni fiduciarie. I proventi da investimenti fiduciari e il loro bonifico al committente non devono essere iscritti nel conto economico.	A3-37
<ul style="list-style-type: none">• Commissioni di consulenza in operazioni d'investimento	A3-38

Allegato 3 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

• Commissioni per consulenze in materia successoria e fiscale e in occasione di costituzioni di società	A3-39
<i>Pos. 2.2 Proventi da commissioni su operazioni di credito</i>	A3-40
• Commissioni di messa a disposizione, di cauzione e di conferma di crediti documentari	A3-41
• Commissioni di consulenza	A3-42
<i>Pos. 2.3 Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio</i>	A3-43
• Canoni di locazione di cassette di sicurezza	A3-44
• Commissioni relative al traffico dei pagamenti	A3-45
• Proventi da incasso di cambiali	A3-46
• Commissioni d'incasso documentario	A3-47
<i>Pos. 2.4 Oneri per commissioni</i>	A3-48
• Retrocessioni pagate	A3-49
• Diritti di custodia pagati	A3-50
• Provvigioni di mediazione pagate	A3-51
Le retrocessioni pattuite in anticipo possono essere compensate con i proventi per commissioni corrispondenti.	A3-52
<i>Pos. 2.5 Subtotale: risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio</i>	A3-53
Pos. 3 Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair-value	A3-54
• Utili e perdite di corso da attività di negoziazione di titoli e diritti valori, crediti contabili, altri crediti e impegni negoziabili, divise e banconote, metalli preziosi, materie prime, strumenti finanziari derivati ecc.	A3-55
• Utili e perdite di corso su valori patrimoniali delle attività di negoziazione dati in prestito	A3-56
• Ricavato da diritti di opzione	A3-57
• Risultato di valutazione dalla conversione di posizioni in valuta estera	A3-58
• Componenti strettamente connesse a attività di negoziazione e in parte comprese nelle quotazioni, come <i>brokerage fee</i> , spese di trasporto e di assicurazione, commissioni e tasse, costi di fusione relativi ai metalli preziosi ecc.	A3-59
• In caso di compensazione del rifinanziamento delle posizioni di negoziazione conformemente al nm. A3-8, occorre considerare sotto questa voce sia i proventi per interessi e dividendi delle attività di negoziazione, sia gli oneri di rifinanziamento	A3-60
• Utili e perdite da adeguamenti di valore di posizioni per le quali è stata scelta l'opzione <i>fair value</i> ai sensi dei nm. 372 segg.	A3-61

Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

Pos. 4 Altri risultati ordinari	A3-62
<i>Pos. 4.1 Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie</i>	A3-63
Risultato realizzato da immobilizzazioni finanziarie valutate secondo il principio del valore inferiore. Il risultato realizzato è pari alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di vendita. Gli adeguamenti di valore già contabilizzati nel corso del periodo di riferimento non devono essere ricontabilizzati alla voce <i>Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie</i> .	A3-64
<i>Pos. 4.2 Proventi da partecipazioni</i>	A3-65
• Proventi da dividendi relativi a partecipazioni detenute	A3-66
• Proventi da interessi relativi a prestiti considerati come capitale proprio (cfr. anche nm. A2-66)	A3-67
• Proventi relativi a partecipazioni registrate secondo il metodo dell'equivalenza (<i>equity method</i>) nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (<i>true and fair view</i>) e nella chiusura di gruppo	A3-68
Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di partecipazioni non devono essere iscritti qui, bensì alle voci <i>Ricavi straordinari e/o Costi straordinari</i> .	A3-69
<i>Pos. 4.3 Risultato da immobili</i>	A3-70
Risultato d'uso di immobili non funzionali all'attività bancaria (inclusi quelli iscritti a bilancio alla voce <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>), in particolare	A3-71
• Proventi da canoni di locazione	A3-72
• Spese di manutenzione per immobili propri	A3-73
Gli utili e le perdite derivanti da vendite di immobili registrati alla voce <i>Immobilizzazioni materiali</i> non devono essere iscritte alla presente posizione, bensì alle voci <i>Ricavi straordinari e/o Costi straordinari</i> . Gli utili e le perdite derivanti da vendite di immobili registrati alla voce <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> non devono essere iscritte nella presente posizione, bensì alla voce <i>Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie</i> .	A3-74
<i>Pos. 4.4 Altri proventi ordinari</i>	A3-75
• Saldo positivo degli adeguamenti di valore dovuti alle condizioni di mercato delle immobilizzazioni finanziarie valutate secondo il principio del valore inferiore	A3-76
• Qualora la banca effettui una ripartizione: quota degli adeguamenti di valore dovuti alle condizioni di mercato di immobilizzazioni finanziarie valutate secondo il principio del valore inferiore, fino al valore massimo consentito dalla legge (le variazioni di valore dovute al rischio di perdita sono contabilizzate alla voce <i>Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi</i>).	A3-77
<i>Pos. 4.5 Altri oneri ordinari</i>	A3-78
• Saldo negativo degli adeguamenti di valore dovuti alle condizioni di mercato e/o al rischio di perdita per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie valutate secondo il principio del valore inferiore (occorre tenere conto che, in caso di acquisizione di immobili da realizzazioni forzate senza terzi interessati, l'ammortamento iniziale	A3-79

Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

eventualmente necessario dell'immobile rispetto all'effettivo valore di mercato assume il carattere di una rettifica di valore conseguente al rischio di perdita e deve quindi essere iscritta alla voce <i>Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi</i>)	
• Qualora la banca effettui una ripartizione: quota degli adeguamenti di valore dovuti alle condizioni di mercato di immobilizzazioni finanziarie valutate secondo il principio del valore inferiore (le variazioni di valore dovute al rischio di perdita sono contabilizzate alla voce <i>Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi</i>).	A3-80
<i>Pos. 4.6 Subtotale: altri risultati ordinari</i>	A3-81
Pos. 5 Costi d'esercizio	A3-82
<i>Pos. 5.1 Costi per il personale</i>	A3-83
Devono essere incluse tutte le spese sostenute per gli organi della banca e per il personale. Rientrano in tale novero in particolare:	A3-84
• I gettoni di presenza e le indennità fisse ai membri degli organi della banca	A3-85
• I salari e gli assegni complementari, contributi AVS, AI, ID e altri contributi legali; bonus in contanti, premi straordinari, gratifiche	A3-86
• I premi e i versamenti volontari nelle casse pensioni, in altre casse e in fondi proprietari della banca aventi lo stesso scopo ma privi di personalità giuridica, a condizione che non si tratti di distribuzioni nell'ambito dell'impiego dell'utile	A3-87
• Attribuzioni alla riserva per contributi del datore di lavoro di istituzioni per la previdenza del personale, laddove tale riserva non venga iscritta all'attivo	A3-88
• Gli adeguamenti di valore positivi e negativi relativi ai vantaggi economici o agli impegni economici da istituti di previdenza del personale	A3-89
• I contributi di risanamento a favore degli istituti di previdenza del personale	A3-90
• I premi di assicurazioni sulla vita e di previdenza	A3-91
• Costi accessori per il personale, compresi gli oneri diretti per la formazione e l'assunzione, gratifiche per anzianità di servizio, spese per check-up sanitari	A3-92
• Oneri in relazione a remunerazioni basate su azioni e forme alternative di remunerazione variabile	A3-93
• Costi per il personale in relazione a ristrutturazioni, qualora queste non siano state contabilizzate alla voce <i>Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite</i>	A3-94
• Scioglimento della componente di <i>badwill</i> derivante da un'acquisizione se nel periodo in rassegna è stato addebitato alla voce <i>Costi per il personale</i> un corrispondente deflusso di fondi.	A3-95
<i>Pos. 5.2 Altri costi d'esercizio</i>	A3-96
• Spese per i locali	A3-97
o Canoni di locazione pagati e costi di manutenzione e di riparazione sostenuti	A3-98

Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

- che non comportano un incremento del precedente valore di mercato o di utilizzo di immobilizzazioni materiali destinate all'attività bancaria
- Canoni di leasing operativo per locali occupati per lo svolgimento dell'attività bancaria A3-99
 - Spese per le tecnologie di informazione e comunicazione (tecnologia dell'informazione – IT, incl. oneri per la fruizione di servizi di centri di calcolo) A3-100
 - Spese per veicoli, macchine, mobili e altre installazioni, nonché canoni di leasing operativo. I canoni di leasing di finanziamento non devono essere iscritti sotto questa voce, bensì contabilizzati secondo il metodo delle annualità come onere da interessi e rimborso di canoni di leasing esposti al passivo. Gli ammortamenti, salvo laddove non riguardino beni economici di valore modesto, non devono essere iscritti sotto questa posizione, bensì alla voce *Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali*. A3-101
 - Spese per audit contabili e di vigilanza, nonché ulteriori onorari della(e) società di audit A3-102
 - Altri costi d'esercizio A3-103
 - Materiale d'ufficio e aziendale, stampati, costi per mezzi di comunicazione di qualsiasi tipo e altri oneri di trasporto A3-104
 - Indennità per spese di viaggio A3-105
 - Premi assicurativi A3-106
 - Spese pubblicitarie A3-107
 - Spese legali e d'esecuzione, tasse di competenza del registro di commercio e del registro fondiario A3-108
 - Spese di consulenza A3-109
 - Costi di emissione, compresi quelli relativi alla raccolta di capitale di terzi, laddove tali costi non possano essere considerati come oneri da interessi e ammortizzati nell'arco dell'intera durata. I costi di emissione in relazione ai propri titoli di partecipazione devono essere contabilizzati nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*) e nel conto di gruppo con un effetto neutro sul risultato alla voce *Riserva da capitale* A3-110
 - Donazioni, a condizione che non rappresentino delle distribuzioni nell'ambito dell'impiego dell'utile A3-111
 - Imposta sul valore aggiunto, laddove non costituisca parte integrante del prezzo d'acquisto delle immobilizzazioni materiali A3-112
 - Indennizzo per un'eventuale garanzia statale o di un eventuale capitale di garanzia, laddove sussista un impegno fisso e l'indennizzo sia indipendente dal risultato annuale A3-113
 - La remunerazione definita in funzione dell'utile per il capitale di dotazione e il capitale cooperativo, per l'ammontare del capitale accomandato e per i conti di capitale, nonché l'indennizzo della garanzia statale e dell'eventuale capitale di garanzia in funzione dell'utile non devono essere considerati come altri costi d'esercizio, bensì come impiego dell'utile (cfr. anche nm. 167). A3-114
 - Lo scioglimento della componente di *badwill* derivante da un'acquisizione se nel periodo in rassegna è stato addebitato alla voce *Altri costi d'esercizio* un corrispondente deflusso di fondi. A3-115

Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

<i>Pos. 5.3 Subtotale: costi d'esercizio</i>	A3-116
Pos. 6 Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	A3-117
• Rettifiche di valore economicamente necessarie sulle partecipazioni	A3-118
• Ammortamenti economicamente necessari su immobilizzazioni materiali e valori immateriali, inclusi gli ammortamenti supplementari che eventualmente si impongono a seguito della verifica di valore periodica	A3-119
• Ammortamenti su oggetti in leasing finanziario iscritti all'attivo (cfr. nm. A2-72)	A3-120
• Costituzione di riserve latenti nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile alle voci <i>Partecipazioni e Immobilizzazioni materiali</i> , qualora tali riserve non siano costituite attraverso le posizioni <i>Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite</i> oppure <i>Costi straordinari</i>	A3-121
• Scioglimento della componente di <i>badwill</i> derivante da un'acquisizione se nel periodo in rassegna a questa voce è stato addebitato un corrispondente deflusso di fondi.	A3-122
Le perdite da alienazioni di partecipazioni e immobilizzazioni materiali devono essere riportate alla voce <i>Costi straordinari</i> .	A3-123
Pos. 7 Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite	A3-124
• Costituzione / scioglimento di accantonamenti economicamente necessari in relazione a operazioni fuori bilancio	A3-125
• Costituzione / scioglimento di accantonamenti economicamente necessari per altri rischi operativi	A3-126
• Costituzione / scioglimento di altri accantonamenti economicamente necessari, compresi gli accantonamenti per ristrutturazioni, laddove tali accantonamenti non vengano costituiti attraverso la voce <i>Costi per il personale</i> (oneri per il personale in relazione a decisioni di ristrutturazione)	A3-127
• Costituzione di riserve latenti nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile, laddove le stesse non vengano accumulate attraverso le voci <i>Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali</i> oppure <i>Costi straordinari</i>	A3-128
• Altre rettifiche di valore al di fuori delle operazioni su interessi (ad es. su valori di sostituzione o su pagamenti corrisposti per insolvenze bancarie nell'ambito della garanzia dei depositi)	A3-129
• Perdite, ad es. da rischi operativi	A3-130
• Scioglimento della componente di <i>badwill</i> derivante da un'acquisizione se nel periodo in rassegna a questa voce è stato addebitato un corrispondente deflusso di fondi.	A3-131
Pos. 8 Risultato d'esercizio	A3-132

Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

Pos. 9 Ricavi straordinari	A3-133
Per ricavi straordinari si intendono ricavi non ricorrenti ed estranei all'attività aziendale (cumulativamente). I ricavi che non sono di competenza del periodo contabile considerato devono essere iscritti sotto questa voce solo se sono riconducibili a correzioni di errori o imprecisioni sopravvenuti negli anni precedenti e relativi a operazioni estranee all'attività aziendale.	A3-134
In questa posizione devono essere tuttavia esposti obbligatoriamente:	A3-135
<ul style="list-style-type: none">• I guadagni realizzati mediante l'alienazione di partecipazioni, immobilizzazioni materiali e valori immateriali	A3-136
<ul style="list-style-type: none">• Le rivalutazioni di partecipazioni e immobilizzazioni materiali fino a concorrenza del massimo consentito dalla legge; nella fattispecie, in relazione con attribuzioni derivanti dalla venuta meno (parziale) di una riduzione durevole di valore (cfr. nm. 489 segg.)	A3-137
<ul style="list-style-type: none">• Scioglimento di riserve latenti	A3-138
<ul style="list-style-type: none">• <i>Badwill</i> che corrisponde a un'acquisizione effettivamente conveniente (<i>lucky buy</i> autentico) e che deve essere incassato con effetto immediato (nm. 298).	A3-139
Le garanzie a copertura di una perdita non producono effetti sul conto economico e sul bilancio.	A3-140
Pos. 10 Costi straordinari	A3-141
Per costi straordinari si intendono oneri non ricorrenti ed estranei all'attività aziendale (cumulativamente).	A3-142
Le fattispecie delle attività operative ordinarie che si verificano con cadenza irregolare ma comunque ricorrente non sono considerate straordinarie (ad es. organizzazione di un simposio ogni quattro anni). Ciò vale anche per posizioni insolite, laddove queste derivino dalle normali attività della banca (ad es. fabbisogno straordinariamente elevato di rettifiche di valore).	A3-143
Gli oneri che non sono di competenza del periodo contabile considerato devono essere iscritti sotto questa voce solo se sono riconducibili alla correzione di errori o imprecisioni sopravvenuti negli anni precedenti e relativi a operazioni estranee all'attività aziendale.	A3-144
In questa posizione devono essere tuttavia esposti obbligatoriamente:	A3-145
<ul style="list-style-type: none">• Le perdite realizzate da alienazioni di partecipazioni, immobilizzazioni materiali e valori immateriali	A3-146
<ul style="list-style-type: none">• Costituzione di riserve latenti nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile, laddove le stesse non vengano costituite attraverso le voci <i>Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali</i> e <i>Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite</i>.	A3-147
Pos. 11 Variazioni di riserve per rischi bancari generali	A3-148
<ul style="list-style-type: none">• Costituzione di riserve per rischi bancari generali	A3-149
<ul style="list-style-type: none">• Scioglimento di riserve per rischi bancari generali	A3-150

Allegato 3 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni del conto economico

Pos. 12 Imposte	A3-151
• Imposte dirette sull'utile e sul capitale	A3-152
• Assegnazioni ad accantonamenti per imposte differite	A3-153
• Esposizione all'attivo di imposte differite sull'utile ai sensi del nm. 549	A3-154
Pos. 13 Utile / Perdita (risultato del periodo)	A3-155

Allegato 4 alla Circ. FINMA 15/1



Presentazione del prospetto delle variazioni del capitale proprio										
	Capitale sociale	Riserva da capitale	Riserva da utili	Riserve per rischi bancari generali	Riserve da conversione delle valute estere*	Riserve facoltative da utili e utile riportato / perdita riportata	Proprie quote di capitale (voce negativa)	Quote minoritarie*	Risultato del periodo	TOTALE
Capitale proprio all'inizio del periodo di riferimento										
Effetti di un <i>restatement</i> **										
Piani di partecipazione del personale / Registrazione nelle riserve										
Aumento / Diminuzione di capitale										
Ulteriori conferimenti / ulteriori versamenti										
Acquisizione di proprie quote di capitale										
Alienazione di proprie quote di capitale										
Effetto della valutazione successiva delle proprie quote di capitale***										
Utile (Perdita) da alienazione di proprie quote di capitale										
Differenze da conversione delle valute estere *										
Dividendi e altre distribuzioni										
Altre assegnazioni alle / Altri prelievi dalle riserve per rischi bancari generali										
Altre assegnazioni alle / Altri prelievi dalle altre riserve										
Utile / Perdita (risultato del periodo)										
Capitale proprio alla fine del periodo di riferimento										

* Soltanto nel conto di gruppo / ** Soltanto nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo / *** Soltanto nella chiusura singola statutaria

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Indice

Spiegazioni riguardanti l'applicazione dell' <i>hedge accounting</i>	100
1 Suddivisione delle operazioni di finanziamento di titoli (attivi e passivi).....	101
2 Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi	103
3 Suddivisione delle attività di negoziazione e degli altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i> (attivi e passivi)	106
4 Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi)	109
5 Suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie	115
6 Presentazione delle partecipazioni	118
7 Indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa	120
8 Presentazione delle immobilizzazioni materiali	122
9 Presentazione dei valori immateriali	124

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

10	Suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi	126
11	Indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà.....	128
12	Indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti.....	130
13	Indicazioni sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza	131
14	Presentazione dei prodotti strutturati emessi.....	134
15	Presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbligatoriamente convertibili in corso.....	136
16	Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna.....	138
17	Presentazione del capitale sociale	141
18	Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione e di amministrazione e ai collaboratori, nonché indicazioni su eventuali piani di partecipazione dei collaboratori	143
19	Indicazioni dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate	145

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1

Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

20	Indicazione dei titolari di partecipazioni significative	147
21	Indicazioni sulle proprie quote del capitale e sulla composizione del capitale proprio.....	149
22	Indicazioni ai sensi dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa* e dell'art. 663c cpv. 3 CO per le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati	151
23	Presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari	153
24	Presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione.....	155
25	Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione)	158
26	Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di paesi (localizzazione del rischio)	160
27	Presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione delle valute più significative per la banca	162
28	Suddivisione dei crediti e degli impegni eventuali e spiegazioni	165
29	Suddivisione dei crediti di impegno	167
30	Suddivisione delle operazioni fiduciarie	168

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1

Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

31	Suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione	169
32	Suddivisione del risultato da attività di negoziazione e dall'opzione <i>fair value</i>	173
33	Indicazione di un provento significativo da operazioni di rifinanziamento alla voce <i>Proventi da interessi e sconti</i> , nonché di interessi negativi significativi	175
34	Suddivisione dei costi per il personale	175
35	Suddivisione degli altri costi d'esercizio.....	176
36	Spiegazioni riguardanti perdite significative, ricavi e costi straordinari, nonché dissoluzioni significative di riserve latenti, di riserve per rischi bancari generali e di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi.....	176
37	Indicazione e motivazione di rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni materiali fino a concorrenza del valore di acquisto.....	177
38	Presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo il principio della localizzazione dell'attività.....	177
39	Presentazione delle imposte correnti e delle imposte differite e indicazione dell'aliquota d'imposta.....	177
40	Indicazioni e spiegazioni relative al risultato per ogni diritto di partecipazione nel caso di banche i cui titoli di partecipazione sono quotati.....	178

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
Le seguenti spiegazioni sul contenuto delle singole voci concernono gli elementi significativi. L'enumerazione degli elementi da considerare non è esaustiva.	A5-1

Spiegazioni riguardanti l'applicazione dell'<i>hedge accounting</i>	A5-2
Spiegazione della strategia di <i>risk management</i> per ogni categoria di rischio per la quale la banca e/o il gruppo finanziario applica l' <i>hedge accounting</i> e degli obiettivi di <i>risk management</i> perseguiti dalla banca e/o dal gruppo finanziario attraverso i singoli rapporti di copertura.	A5-3
Spiegazione delle tipologie di operazioni di base nonché delle corrispondenti operazioni di copertura.	A5-4
Se la banca e/o il gruppo finanziario definisce gruppi di strumenti finanziari come operazioni di base: spiegazione delle modalità con cui i gruppi sono composti e con cui gli stessi vengono gestiti congiuntamente nell'ambito della gestione del <i>risk management</i> .	A5-5
Spiegazione del rapporto economico tra le operazioni di base e le operazioni di copertura.	A5-6
Spiegazione delle modalità con cui viene misurata l'efficacia.	A5-7
Indicazioni sull'inefficacia e spiegazione del modo in cui la stessa si è verificata.	A5-8

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
1 Suddivisione delle operazioni di finanziamento di titoli (attivi e passivi)	
Secondo la seguente tabella.	A5-9

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Suddivisione delle operazioni di finanziamento di titoli (attivi e passivi)		
	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Valore contabile dei crediti da depositi in contanti in relazione alle operazioni di <i>securities borrowing</i> e di <i>reverse repurchase</i> *		
Valore contabile degli impegni da depositi in contanti in relazione alle operazioni di <i>securities lending</i> e di <i>repurchase</i> *		
Valore contabile dei titoli in proprio possesso prestati nelle operazioni di <i>securities lending</i> o forniti a titolo di garanzia in quelle di <i>securities borrowing</i> nonché titoli trasferiti nelle operazioni di <i>repurchase</i>		
- di cui titoli per i quali è stato concesso, senza restrizioni, il diritto di rivendita o di costituzione in pegno		
<i>Fair value</i> dei titoli a garanzia nelle operazioni di <i>securities lending</i> , presi in prestito nelle operazioni di <i>securities borrowing</i> o ricevuti nelle operazioni di <i>reverse repurchase</i> per i quali è stato concesso, senza restrizioni, il diritto di rivendita o di ricostituzione in pegno		
- di cui titoli ulteriormente costituiti in pegno		
- di cui titoli rivenduti		

* Prima di considerare eventuali accordi di compensazione (*netting*)

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
2 Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi	
Secondo le seguenti tabelle	A5-10
Per copertura ipotecaria s'intendono l'assunzione a fermo di crediti garantiti da pegni ipotecari e la costituzione in pegno o la cessione di titoli ipotecari a titolo di garanzia. Come altre coperture valgono tutte le restanti garanzie non attribuibili alle coperture ipotecarie. Sono «senza copertura» i crediti concessi senza garanzia o quelli le cui garanzie si sono formalmente o materialmente estinte. La suddivisione dei crediti compromessi in componenti con e senza copertura è obbligatoria.	A5-11
I crediti relativi a operazioni di cassa contabilizzate secondo il principio della data di conclusione (vedi nm. 17) possono essere riportati nella colonna «Altre coperture» fino alla data di regolamento.	A5-12
Non sono considerate coperture segnatamente le cessioni di stipendi e salari, le merci con valore puramente d'amatore, le aspettative, i vaglia cambiari del debitore, i crediti impugnati in tribunale, le azioni della propria banca se non negoziate in una borsa riconosciuta, i titoli di partecipazione, i titoli di debito e le garanzie del debitore o di società ad esso legate, le cessioni di crediti futuri.	A5-13
Le coperture devono essere considerate al valore di mercato.	A5-14
Alla tabella <i>Crediti compromessi</i> deve essere indicato l'importo complessivo dei crediti compromessi (cfr. relativa definizione ai nm. 413 segg.), corredato da spiegazioni in caso di cambiamenti sostanziali rispetto all'anno precedente. Il valore dei crediti compromessi deve essere esposto al lordo e al netto, con l'aggiunta del valore di liquidazione stimato delle garanzie e delle singole rettifiche di valore effettuate sull'ammontare netto dei debiti.	A5-15
I crediti in sofferenza che non sono a rischio non devono essere inseriti nella tabella <i>Crediti compromessi</i> .	A5-16

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi

	TIPO DI COPERTURA			
	Copertura ipotecaria	Altra copertura	Senza copertura	Totale
Prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore) Crediti nei confronti della clientela Crediti ipotecari <ul style="list-style-type: none"> - Stabili abitativi - Stabili ad uso ufficio e commerciale - Artigianato e industria - Altri 				
Totale dei prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore) Esercizio in rassegna Esercizio precedente				
Totale dei prestiti (al netto della compensazione con le rettifiche di valore) Esercizio in rassegna Esercizio precedente				
Fuori bilancio Impegni eventuali Promesse irrevocabili Impegni di pagamento e di versamento suppletivo Crediti di impegno				

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
3 Suddivisione delle attività di negoziazione e degli altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i> (attivi e passivi)	
Secondo la seguente tabella	A5-17

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Suddivisione delle attività di negoziazione e degli altri strumenti finanziari con valutazione *fair value* (attivi e passivi)

Attivi	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
<p>Attività di negoziazione</p> <p>Titoli di debito, titoli e operazioni del mercato monetario</p> <p>- di cui quotati</p> <p>Titoli di partecipazione</p> <p>Metalli preziosi e materie prime</p> <p>Ulteriori attivi di negoziazione</p> <p>Altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i></p> <p>Titoli di debito</p> <p>Prodotti strutturati</p> <p>Altri</p>		
<p>Totale attivi</p> <p>- di cui calcolati con un modello di valutazione</p> <p>- di cui titoli ammessi a operazioni pronti contro termine conformemente alle prescrizioni sulla liquidità</p>		

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Impegni	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Attività di negoziazione Titoli di debito, titoli e operazioni del mercato monetario* - di cui quotati Titoli di partecipazione* Metalli preziosi e materie prime* Ulteriori impegni di negoziazione*		
Altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i> Titoli di debito Prodotti strutturati Altri		
Totale impegni - Di cui calcolati con un modello di valutazione		

* Per posizioni *short* (contabilizzazione secondo il principio della data di conclusione)

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
4 Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi)	
Secondo la seguente tabella	A5-18
Questa tabella riporta tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti su tassi d'interesse, divise, metalli preziosi, titoli di partecipazione/indici e altri valori patrimoniali, corredati dall'indicazione dei valori di sostituzione (lordi) positivi e negativi e dei volumi contrattuali, ciascuno sotto forma di somma complessiva	A5-19
Le operazioni di cassa, contabilizzate secondo il principio della data di regolamento ma non ancora regolate alla data di chiusura del bilancio, devono essere inserite tra le operazioni a termine.	A5-20
Per tutte le operazioni occorre distinguere tra quelle effettuate fuori borsa (<i>over the counter</i> , OTC) e quelle di borsa (<i>exchange traded</i>). Le operazioni di cassa non ancora regolate sono considerate fuori borsa.	A5-21
Valori di sostituzione positivi: devono essere iscritti a bilancio tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti che presentano un valore di sostituzione positivo. L'importo corrispondente è soggetto a rischio di credito e rappresenta la perdita contabile massima alla data di chiusura del bilancio che la banca potrebbe subire nel caso in cui le controparti non fossero più in grado di adempiere i propri impegni di pagamento. Le opzioni acquistate vengono inserite tra i valori di sostituzione positivi. I valori di sostituzione positivi devono essere esposti al lordo, cioè senza procedere preventivamente alla compensazione con i valori negativi.	A5-22
I valori di sostituzione di strumenti finanziari derivati da operazioni per conto dei clienti sono portati a bilancio secondo i principi specificati qui di seguito: <ul style="list-style-type: none">• Contratti negoziati fuori borsa (<i>over the counter</i>, OTC)<ul style="list-style-type: none">○ Banca come commissionaria: iscrizione dei valori di sostituzione○ Banca come commerciante per conto proprio: iscrizione dei valori di sostituzione○ Banca come mediatore: nessuna iscrizione dei valori di sostituzione• Contratti negoziati in borsa (<i>exchange traded</i>):<ul style="list-style-type: none">○ Banca come commissionaria: in linea di principio, i valori di sostituzione non devono essere iscritti a bilancio, tranne nel caso in cui, eccezionalmente, la perdita giornaliera accumulata (<i>variation margin</i>) non sia coperta in modo integrale dal margine iniziale effettivamente richiesto (<i>initial margin</i>). L'obbligo di iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Per le <i>traded option</i> l'esposizione a bilancio è	A5-23

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
obbligatoria solo se la perdita giornaliera del cliente non è coperta in modo integrale dal margine di mantenimento (<i>maintenance margin</i>) effettivamente richiesto. Anche in questo caso l'obbligo di iscrizione a bilancio riguarda solo la parte non coperta. Gli utili giornalieri dei clienti non sono mai portati a bilancio.	
Valori di sostituzione negativi: devono essere iscritti a bilancio tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto di clienti che presentano un valore di sostituzione negativo. I valori di sostituzione negativi corrispondono all'importo che le controparti potrebbero perdere in caso d'inadempienza da parte della banca. Le opzioni vendute vengono inserite tra i valori di sostituzione negativi. I valori di sostituzione negativi devono essere esposti al lordo, cioè senza procedere preventivamente alla compensazione con i valori positivi. I valori di sostituzione negativi da operazioni per conto dei clienti sono portati a bilancio secondo gli stessi principi degli omologhi positivi.	A5-24
I valori di sostituzione qui riportati non coincidono necessariamente con quelli iscritti a bilancio. È possibile che risultino delle differenze dalla compensazione (<i>netting</i>) dei valori di sostituzione positivi e negativi nel bilancio conformemente ai nm. 40 segg. così come degli strumenti finanziari derivati relativi a operazioni per conto dei clienti.	A5-25
Volumi contrattuali: devono essere iscritti a bilancio i volumi contrattuali di tutti gli strumenti finanziari derivati aperti alla data di chiusura del bilancio relativi a operazioni per conto proprio o per conto dei clienti. Per volume contrattuale s'intendono la componente creditizia dei valori di base sottostanti agli strumenti finanziari derivati (<i>underlying value</i>) e/o i valori nominali (<i>notional amount</i>), secondo le seguenti prescrizioni, tenendo presente che le opzioni non devono essere ponderate per il delta.	A5-26
Il volume contrattuale corrisponde alla componente creditizia dei valori di base sottostanti agli strumenti finanziari derivati (<i>underlying value</i>) e/o ai valori nominali (<i>notional value</i>). I volumi contrattuali sono definiti come segue: <ul style="list-style-type: none">• per strumenti quali <i>forward rate agreement</i>, <i>swap</i> su tassi d'interesse e strumenti analoghi: valore nominale del contratto o valore attualizzato del credito, costituito da valore nominale e interessi;• per gli <i>swap</i> su divise: valore nominale del credito, ovvero base di calcolo determinante per la definizione dei pagamenti di interessi in entrata o valore attualizzato del credito costituito da valore nominale e interessi;• per gli <i>swap</i> su indici azionari, <i>swap</i> su metalli preziosi, <i>swap</i> su metalli non ferrosi e <i>swap</i> su merci: corrispettivo nominale concordato o – laddove non sia presente alcun corrispettivo nominale – «quantità x prezzo fisso» oppure valore di mercato del diritto di consegna e/o valore attualizzato del credito costituito da valore nominale e interessi;• per le altre operazioni a termine: valore di mercato del credito pecuniario e/o del diritto di consegna;• per le opzioni: analogamente alle altre operazioni a termine.	A5-27

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
Per le opzioni sono determinanti i seguenti valori:	A5-28
<ul style="list-style-type: none">• Acquisto <i>call</i> / Vendita <i>put</i>: componente creditizia = valore di mercato attuale X numero dei valori di base• Vendita <i>call</i> / Acquisto <i>put</i>: componente creditizia = prezzo di esercizio X numero dei valori di base	
Ai volumi contrattuali relativi a operazioni per conto dei clienti si applicano i principi specificati qui di seguito.	A5-29
<ul style="list-style-type: none">• Contratti negoziati fuori borsa (<i>over the counter</i>, OTC): Banca come commissionaria: esposizione dei volumi contrattuali Banca come commerciante per conto proprio: esposizione dei volumi contrattuali Banca come mediatore: nessuna esposizione dei volumi contrattuali	
<ul style="list-style-type: none">• Contratti negoziati in borsa (<i>exchange traded</i>): Banca come commissionaria: nessuna iscrizione dei volumi contrattuali	

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi)

		STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE			STRUMENTI DI COPERTURA**		
		Valori di sostituzione positivi	Valori di sostituzione negativi	Volume contrattuale	Valori di sostituzione positivi	Valori di sostituzione negativi	Volume contrattuale
Strumenti su tassi d'interesse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratti a termine incl. FRA ▪ <i>Swap</i> ▪ <i>Futures</i> ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (<i>exchange traded</i>) 						
Divise / Metalli preziosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratti a termine ▪ Swap combinati in tassi d'interesse/divise ▪ <i>Futures</i> ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (<i>exchange traded</i>) 						
Titoli di partecipazione / Indici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratti a termine ▪ <i>Swap</i> ▪ <i>Futures</i> ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (<i>exchange traded</i>) 						
Derivati su crediti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Credit default swap</i> ▪ <i>Total return swap</i> ▪ <i>First-to-default swap</i> ▪ Altri derivati di credito 						

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

		STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE			STRUMENTI DI COPERTURA**		
		Valori di sostituzione positivi	Valori di sostituzione negativi	Volume contrattuale	Valori di sostituzione positivi	Valori di sostituzione negativi	Volume contrattuale
Altri*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratti a termine ▪ <i>Swap</i> ▪ <i>Futures</i> ▪ Opzioni (OTC) ▪ Opzioni (<i>exchange traded</i>) 						
Totale prima di considerare gli accordi di compensazione (<i>netting</i>):	Esercizio in rassegna Di cui calcolati con un modello di valutazione			-----			-----
	Esercizio precedente Di cui calcolati con un modello di valutazione			-----			-----

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Totale dopo aver considerato gli accordi di compensazione (*netting*)

	Valori di sostituzione positivi (cumulativi)	Valori di sostituzione negativi (cumulativi)
Esercizio in rassegna		
Esercizio precedente		

Suddivisione per controparti:

	Stanze di compensazione (<i>clearing house</i>) centrali	Banche e commercianti di valori mobiliari	Altri clienti
Valori di sostituzione positivi (dopo aver considerato gli accordi di compensazione – <i>netting</i>)			

* Ad es. *commodities*.

** Strumenti di copertura ai sensi dei nm. 431 segg.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
5 Suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie	
Secondo la seguente tabella	A5-30

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile		Fair value	
	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Titoli di debito				
- di cui destinati al mantenimento fino alla scadenza				
- di cui senza intenzione di mantenimento fino alla scadenza finale (ovvero destinati alla vendita)				
Titoli di partecipazione				
- di cui partecipazioni qualificate*				
Metalli preziosi				
Immobili				
Totale				
Di cui titoli ammessi a operazioni pronti contro termine conformemente alle prescrizioni sulla liquidità			---	---

* Almeno il 10% del capitale o dei voti

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Suddivisione delle controparti per *rating* **

	Da AAA fino a AA-	Da A+ fino a A-	Da BBB+ fino a BBB-	Da BB+ fino a B-	Inferiore a B-	Senza <i>rating</i>
Titoli di debito: Valori contabili						

** *Modello di articolazione minima. Indicazione, laddove la posizione in titoli di debito risulti significativa. La banca è tenuta a indicare l'agenzia di rating sulla quale si basano i giudizi di merito creditizio. L'esempio in questione si fonda sulle classi di rating di S&P.*

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
6 Presentazione delle partecipazioni	
Secondo la seguente tabella	A5-31
Gli importi significativi delle riduzioni durevoli di valore e quelli dei ripristini a seguito della venuta meno (parziale) di tali riduzioni durevoli di valore devono essere esposti individualmente. Devono essere altresì indicati gli eventi e le circostanze che vi hanno contribuito.	A5-32
Eventuali differenze di cambio devono essere registrate nella colonna <i>Disinvestimenti</i> .	A5-33

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione delle partecipazioni

	Valore di acquisto	Rettifiche di valore e/o adeguamenti di valore (<i>equity method</i>) finora accumulati	Valore contabile alla fine dell'esercizio precedente	Esercizio in rassegna					Valore contabile alla fine dell'esercizio in rassegna	Valore di mercato
				Trasferimenti	Investimenti	Disinvestimenti	Rettifiche di valore	Adeguamenti di valore delle partecipazioni valutate secondo l' <i>equity method</i> / Apprezziamenti		
Partecipazioni valutate secondo l' <i>equity method</i> *: <ul style="list-style-type: none"> - Quotate in borsa - Non quotate in borsa 										-----
Altre partecipazioni** <ul style="list-style-type: none"> - Quotate in borsa - Non quotate in borsa 										-----
Totale partecipazioni										

* Nel conto di gruppo e nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta

** Nella chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta occorre indicare gli effetti comportati dall'utilizzo teorico del metodo dell'equivalenza (*equity method*) per le partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un influsso importante.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
7 Indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa	
Secondo la seguente tabella	A5-34
In questa tabella devono essere riportate anche le principali posizioni in titoli di partecipazione di società iscritte a bilancio alla voce <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> .	A5-35
I cambiamenti sostanziali rispetto all'anno precedente devono essere indicati.	A5-36
Gli impegni relativi all'acquisizione di ulteriori quote, ad esempio mediante un accordo fisso o un'opzione (opzione <i>call</i> acquistata o opzione <i>put</i> venduta), oppure alla cessione di quote, ad esempio mediante un impegno fisso o un'opzione (opzione <i>put</i> acquistata o opzione <i>call</i> venduta), devono essere pubblicati.	A5-37

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa*						
Ragione sociale e sede	Attività commerciale	Capitale sociale (in 1000)	Quota sul capitale (in %)	Quota sui diritti di voto (in %)	Possesso diretto	Possesso indiretto
.....						
.....						

* Nel conto di gruppo è necessario precisare quali partecipazioni vengono consolidate (indicando il metodo corrispondente). Le partecipazioni che non vengono consolidate in quanto acquisite senza una finalità strategica devono essere esposte separatamente. La rinuncia al consolidamento deve essere motivata e corredata di indicazioni tali da consentire al lettore del bilancio di stimare la rilevanza della partecipazione (ad es. somma di bilancio, risultato). Gli eventuali vincoli contrattuali devono essere debitamente indicati.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
8 Presentazione delle immobilizzazioni materiali	
Secondo la seguente tabella	A5-38
Se le immobilizzazioni materiali non sono significative o se il loro valore contabile è inferiore a CHF 10 milioni, la suddivisione può essere limitata agli aumenti e alle diminuzioni lordi e agli ammortamenti dell'esercizio di riferimento. La rinuncia al calcolo del valore d'acquisto deve essere debitamente motivata.	A5-39
Indicazione del metodo di ammortamento e della fascia di oscillazione applicata per la durata di utilizzo: cfr. nm. 466.	A5-40
Eventuali differenze di cambio devono essere registrate nella colonna <i>Disinvestimenti</i> .	A5-41
Gli impegni futuri per il pagamento di canoni di leasing per oggetti in leasing operativo che non figurano nel bilancio devono essere riportati come importo complessivo degli impegni di leasing non portati a bilancio. Deve inoltre essere presentata anche la relativa scadenza, con indicazione separata degli impegni che potrebbero essere disdetti entro un anno. La struttura delle scadenze deve essere presentata in modo adeguato.	A5-42
Gli importi significativi delle riduzioni durevoli di valore e quelli dei ripristini a seguito della venuta meno (parziale) di tali riduzioni durevoli di valore devono essere esposti individualmente. Devono essere indicati gli eventi e le circostanze che vi hanno contribuito.	A5-43

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione delle immobilizzazioni materiali*									
	Valore di acquisto	Ammortamenti finora accumulati	Valore contabile alla fine dell'esercizio precedente	Esercizio in rassegna					
				Trasferimenti	Investimenti	Disinvestimenti	Ammortamenti	Apprezzeramenti	Valore contabile alla fine dell'esercizio in rassegna
Stabili della banca									
Altri immobili									
Software sviluppati internamente o acquistati									
Altre immobilizzazioni materiali									
Oggetti in leasing finanziario:									
- Di cui stabili della banca									
- Di cui altri immobili									
- Di cui altre immobilizzazioni materiali									
Totale immobilizzazioni									

Leasing operativo:
 indicazione dell'importo complessivo degli impegni di leasing non iscritti a bilancio. Deve inoltre essere presentata anche la relativa struttura delle scadenze, con indicazione separata degli impegni che potrebbero essere disdetti entro un anno.

* Nel conto di gruppo, le ripercussioni dei cambiamenti intervenuti nel perimetro di consolidamento devono essere riportate in una colonna separata.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
9 Presentazione dei valori immateriali	
Secondo la seguente tabella	A5-44
Se i valori immateriali non sono significativi o se il loro valore contabile è inferiore a CHF 10 milioni, la suddivisione può essere limitata agli aumenti e alle diminuzioni lordi e agli ammortamenti dell'esercizio di riferimento. La rinuncia al calcolo del valore d'acquisto deve essere debitamente motivata.	A5-45
Gli importi relativi a riduzioni durevoli di valore di portata significativa devono essere esposti individualmente. Devono essere altresì indicati gli eventi e le circostanze che vi hanno contribuito.	A5-46
Eventuali differenze di cambio devono essere registrate nella colonna <i>Disinvestimenti</i> .	A5-47

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione dei valori immateriali*

	Valore di acquisto	Ammortamenti finora accumulati	Valore contabile alla fine dell'esercizio precedente	Esercizio in rassegna			
				Investimenti	Disinvestimenti	Ammortamenti	Valore contabile alla fine dell'esercizio in rassegna
<i>Goodwill</i>							
Brevetti							
Licenze							
Altri valori immateriali							
Totale valori immateriali							

* Nel conto di gruppo, le ripercussioni dei cambiamenti intervenuti nel perimetro di consolidamento devono essere riportate in una colonna separata.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
10 Suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi	
Secondo la seguente tabella. Le sottoposizioni riportate nella tabella sono considerate come contenuto minimo obbligatorio. Eventuali ulteriori sottoposizioni significative devono essere integrate.	A5-48

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi

	Altri attivi		Altri passivi	
	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Conto di compensazione				
Imposte differite sull'utile*			---	---
Importo esposto all'attivo in ragione delle riserve per contributi del datore di lavoro			---	---
Importo esposto all'attivo in ragione di altri attivi da istituti di previdenza			---	---
<i>Badwill</i>	---	---		
.....				
TOTALE				

* In caso di perdite riportate, possibile soltanto nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
11 Indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà	
In linea di principio deve essere riportato il valore contabile degli attivi costituiti in pegno e ceduti come garanzia nonché gli impegni effettivi corrispondenti secondo la seguente tabella.	A5-49

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà*

Attivi costituiti in pegno / ceduti	Valori contabili	Impegni effettivi
.....
Attivi sotto riserva di proprietà		
.....

* Senza operazioni di finanziamento di titoli (si veda a tale riguardo l'apposita suddivisione separata delle operazioni di finanziamento di titoli)

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
12 Indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti	
Questa indicazione comprende anche i prestiti obbligazionari e le obbligazioni di cassa della banca così come i valori di sostituzione negativi.	A5-50
È necessario indicare il numero e il tipo di strumenti di capitale proprio della banca che sono detenuti dagli istituti di previdenza del personale della banca stessa.	A5-51

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
13 Indicazioni sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza	
Secondo le seguenti tabelle	A5-52
Colonna <i>Influenza delle riserve per contributi del datore di lavoro (RCDL) sulle spese per il personale</i> per l'esercizio in rassegna e per quello precedente (tabella a): il risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro si ottiene dalla differenza fra il saldo dell'attivo alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di riferimento e quello dell'anno precedente tenendo conto di un'eventuale costituzione. Qualora nel risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro fossero inclusi interessi, essi possono essere contabilizzati alla voce <i>Costi per il personale</i> o <i>Risultato da operazioni su interessi</i> . Il metodo di registrazione deve essere indicato. Un'eventuale attualizzazione del valore nominale della riserva per contributi del datore di lavoro deve essere evidenziata in una colonna separata.	A5-53
Colonna <i>Contributi pagati per il periodo in rassegna</i> (tabella b): contributi per il periodo di competenza delimitati temporalmente (incluso il risultato della riserva per contributi del datore di lavoro), con indicazione dei contributi straordinari nel caso di misure deliberate e limitate nel tempo, mirate all'eliminazione di una copertura insufficiente.	A5-54
Colonna <i>Onere previdenziale all'interno dei costi per il personale</i> (tabella b): il costo per la previdenza, con gli elementi più importanti – quale parte dei <i>Costi per il personale</i> – per l'esercizio in rassegna e quello precedente. Il costo per la previdenza dell'esercizio in rassegna si compone della somma della variazione rispettivamente dei vantaggi o degli impegni economici e dei contributi di competenza del periodo delimitati temporalmente (incluso il risultato delle riserve per contributi del datore di lavoro).	A5-55
Se nel bilancio viene preso in considerazione rispettivamente un vantaggio o un impegno economico, occorre fornire una spiegazione.	A5-56
Occorre fornire spiegazioni sulle riserve per contributi del datore di lavoro e sul vantaggio economico futuro che non sono stati iscritti all'attivo nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile.	A5-57
Le banche che adottano in via alternativa le disposizioni specifiche di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA devono soddisfare gli obblighi di pubblicazione previsti da tale standard.	A5-58

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabelle: Indicazioni sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza

a) Riserve per contributi del datore di lavoro (RCDL)

RCDL	Valore nominale alla fine dell'esercizio in rassegna	Rinuncia all'utilizzazione alla fine dell'esercizio in rassegna	Importo netto alla fine dell'esercizio in rassegna*	Importo netto alla fine dell'esercizio precedente	Influenza delle RCDL sulle spese per il personale	
					Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Fondi padronali / istituti di previdenza padronali Istituti di previdenza per il personale						

* Deve essere obbligatoriamente iscritto all'attivo nella chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

b) Presentazione del vantaggio economico / dell'impegno economico e dell'onere previdenziale

	Copertura eccedente / insufficiente alla fine dell'esercizio in rassegna	Quota-parte economica della banca e/o del gruppo finanziario		Variazione rispetto all'esercizio precedente della quota-parte economica (vantaggio economico e/o impegno economico)	Contributi pagati per il periodo in rassegna	Onere previdenziale all'interno dei costi per il personale	
		Esercizio in rassegna	Esercizio precedente			Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Fondi padronali / istituti di previdenza padronali							
Piani di previdenza senza copertura eccedente / insufficiente							
Piani di previdenza con eccedenza di copertura							
Piani di previdenza con copertura insufficiente							
Istituti di previdenza senza attivi propri							

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
14 Presentazione dei prodotti strutturati emessi	
<p>Il portafoglio dei prodotti strutturati di emissione propria deve essere presentato secondo le modalità riportate nella seguente tabella. La classificazione dei prodotti d'investimento deve essere effettuata in funzione del rischio sottostante (<i>underlying risk</i>) del derivato incorporato, almeno in base alle seguenti classi d'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Strumenti su tassi d'interesse- Titoli di partecipazione- Divise- Materie prime / metalli preziosi	A5-59
<p>I prodotti che sono valutati integralmente al <i>fair value</i> devono essere esposti separatamente nell'allegato, specificando chiaramente la componente di prodotti strutturati emessi con ricognizione di debito proprio. Per i restanti prodotti, i valori contabili degli strumenti di base e delle componenti di derivati devono essere esposti separatamente.</p>	A5-60

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione dei prodotti strutturati emessi

Rischio sottostante (<i>underlying risk</i>) del derivato incorporato		Valore contabile				Totale
		Valutazione complessiva		Valutazione separata		
		Contabilizzazione nell'attività di negoziazione	Contabilizzazione negli altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i>	Valore dello strumento di base	Valore del derivato	
Strumenti su tassi d'interesse	Con ricognizione di debito proprio (RDP)					
	Senza RDP					
Titoli di partecipazione	Con ricognizione di debito proprio (RDP)					
	Senza RDP					
Divise	Con ricognizione di debito proprio (RDP)					
	Senza RDP					
Materie prime / metalli preziosi	Con ricognizione di debito proprio (RDP)					
	Senza RDP					
Totale						

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
15 Presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbligatoriamente convertibili in corso	
Per ogni singolo prestito in essere occorre indicare l'anno di emissione, il tasso d'interesse, il tipo di prestito, la scadenza, le possibilità di disdetta anticipata e l'importo dovuto. I mutui in obbligazioni fondiarie e i prestiti di centrali di emissione devono essere riportati separatamente con i rispettivi importi complessivi.	A5-61
Se sono state effettuate oltre 20 emissioni, i prestiti obbligazionari emessi possono essere raggruppati e pubblicati con le modalità riportate nella seguente tabella.	A5-62

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Table: Presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbligatoriamente convertibili in corso

Emittente		Tasso d'interesse medio ponderato	Scadenze	Importo
	Non postergato			
	Postergato senza clausola PONV*			
	Postergato con clausola PONV*			
	Non postergato			
	Postergato senza clausola PONV			
	Postergato con clausola PONV*			
TOTALE				

Sommario delle scadenze dei prestiti obbligazionari in corso

Emittente	Entro un anno	>1 – ≤ 2 anni	>2 – ≤ 3 anni	>3 – ≤ 4 anni	>4 – ≤ 5 anni	> 5 anni	TOTALE
TOTALE							

I campi grigi riguardano solo il conto di gruppo (in caso di una presentazione per ogni società emittente)

* *Point of non-viability* (PONV)

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
16 Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna	
Secondo la seguente tabella	A5-63
Nella riga <i>Accantonamenti per altri rischi di esercizio</i> devono essere considerati ad esempio gli accantonamenti per i rischi di regolamento.	A5-64
Nella riga <i>Altri accantonamenti</i> devono essere inclusi ad esempio gli accantonamenti per oneri legati a processi o per indennità d'uscita corrisposte per scopi precisi. In questa sottoposizione sono iscritte tutte le riserve latenti riportate alla voce <i>Accantonamenti</i> nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile.	A5-65
Alla riga <i>Rettifiche di valore per rischi di perdita e rischi Paese</i> devono essere iscritte sia le rettifiche di valore singole, sia le rettifiche di valore forfettarie.	A5-66
Gli accantonamenti significativi devono essere corredati di una breve spiegazione, la quale deve illustrare la natura dell'impegno e il rispettivo grado di incertezza. Se un accantonamento viene attualizzato, occorre indicare il tasso d'interesse applicato.	A5-67
Nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile è indicato in base alla tabella se le riserve per rischi bancari generali sono tassate o meno.	A5-68

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell'anno in rassegna*

	Saldo esercizio precedente	Impieghi conformi allo scopo	Trasferimenti**	Differenze di cambio	Interessi in mora, somme recuperate	Nuove costituzioni a carico del conto economico	Scioglimenti a favore del conto economico	Situazione alla fine dell'esercizio in rassegna
Accantonamenti per imposte differite								
Accantonamenti per impegni di previdenza								
Accantonamenti per rischi di perdita***								
Accantonamenti per altri rischi di esercizio								
Accantonamenti per ristrutturazioni								
Altri accantonamenti								
Totale accantonamenti								
Riserve per rischi bancari generali								
Rettifiche di valore per rischi di perdita e rischi Paese								
- Di cui rettifiche di valore per rischi di perdita da crediti compromessi								
- Di cui rettifiche di valore per rischi latenti								

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1

Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

- * Nel conto di gruppo devono essere rappresentati in un'ulteriore colonna i cambiamenti del perimetro di consolidamento.
- ** Nota: La somma dei trasferimenti deve produrre «zero» nell'arco dell'intera tabella; ad esempio, le rettifiche di valore nette non più economicamente necessarie che non vengono sciolte attraverso il conto economico e che quindi nella chiusura singola statutaria con presentazione attendibile sono convertite in riserve latenti devono essere trasferite alla voce *Riserve per rischi bancari generali* oppure alla sottoposizione *Altri accantonamenti*.
- *** Per potenziali deflussi di mezzi in relazione a operazioni fuori bilancio

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
17 Presentazione del capitale sociale	
Secondo la seguente tabella	A5-69
I banchieri privati che compilano questa tabella devono adeguarla alla composizione del loro capitale.	A5-70

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione del capitale sociale

	Esercizio in rassegna			Esercizio precedente		
	Valore nominale complessivo	Quantità	Capitale con diritto ai dividendi	Valore nominale complessivo	Quantità	Capitale con diritto ai dividendi
Capitale sociale						
Capitale azionario / Capitale cooperativo - Di cui liberato						
Capitale di partecipazione - Di cui liberato						
Totale capitale sociale						
Capitale autorizzato - di cui aumenti di capitale effettuati						
Capitale condizionale - di cui aumenti di capitale effettuati						
Per banche cantonali: Capitale di dotazione						

Indicazione di un eventuale capitale di garanzia non versato:

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
18 Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione e di amministrazione e ai collaboratori, nonché indicazioni su eventuali piani di partecipazione dei collaboratori	
Secondo la seguente tabella	A5-71
Piani di partecipazione dei collaboratori: devono essere debitamente pubblicati le condizioni contrattuali generali (ad es. condizioni per l'esercizio, numero di strumenti di capitale proprio concessi, modalità di compensazione), la base di calcolo del valore del giorno e il corrispondente onere registrato nel risultato di periodo.	A5-72

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione e ai collaboratori

	Numero		Valore		Numero		Valore	
	Diritti di partecipazione		Diritti di partecipazione		Opzioni		Opzioni	
	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Membri del consiglio di amministrazione								
Membri degli organi di direzione								
Collaboratori								
Totale								

Indicazioni su eventuali piani di partecipazione dei collaboratori:

.....

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
19 Indicazioni dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate	
Secondo la seguente tabella	A5-73
Per ogni gruppo deve essere indicata una somma complessiva.	A5-74
I crediti e gli impegni nei confronti di titolari di partecipazioni qualificate della banca che al contempo ricoprono anche cariche di organi societari devono essere riportati nella prima riga.	A5-75
Le banche cantonali devono considerare come imprese collegate gli enti di diritto pubblico del Cantone o le imprese miste in cui il Cantone detiene una partecipazione qualificata. Gli impegni e i crediti nei confronti del Cantone stesso devono essere riportati nella riga <i>Titolari di partecipazioni qualificate</i> .	A5-76
Devono essere parimenti indicate anche altre operazioni fuori bilancio di portata significativa.	A5-77
La banca conferma che le operazioni in bilancio e quelle fuori bilancio sono state condotte a condizioni conformi a quelle di mercato. In caso contrario, la banca è tenuta a pubblicare in via aggiuntiva le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none">- descrizione delle transazioni- volume delle transazioni (in genere, importo o rapporto proporzionale)- le altre condizioni significative.	A5-78

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Indicazioni dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate

	Crediti		Impegni	
	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Titolari di partecipazioni qualificate				
Società di gruppo				
Società collegate				
Operazioni degli organi societari				
Ulteriori parti correlate				

Spiegazioni sulle operazioni fuori bilancio

Spiegazioni sulle condizioni

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
20 Indicazione dei titolari di partecipazioni significative	
Secondo la seguente tabella	A5-79
Devono essere indicati i titolari di partecipazioni che detengono oltre il 5% di tutti i diritti di voto.	A5-80
Secondo il principio dell'ottica economica devono essere indicati i titolari di partecipazioni sia dirette che indirette.	A5-81

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Indicazione dei titolari di partecipazioni significative

	Esercizio in rassegna		Esercizio precedente	
	Nominale	Quota in %	Nominale	Quota in %
Titolari di partecipazioni significative e gruppi di titolari di partecipazioni legati da accordi di voto				
Con diritto di voto			
			
			
Senza diritto di voto			
			
			

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
21 Indicazioni sulle proprie quote del capitale e sulla composizione del capitale proprio	
Devono essere riportate le seguenti indicazioni:	A5-82
<ul style="list-style-type: none">Quantità e tipologia dei titoli propri di partecipazione detenuti all'inizio e alla fine del periodo in rassegna.	A5-83
<ul style="list-style-type: none">Quantità, tipologia, prezzo medio di transazione (e <i>fair value</i> medio, nel caso in cui sia diverso dal prezzo di transazione, nella chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e nel conto di gruppo) di titoli propri di partecipazione acquistati o venduti nel periodo di riferimento; le azioni proprie emesse in relazione a remunerazioni basate su azioni devono essere esposte separatamente.	A5-84
<ul style="list-style-type: none">Impegni eventuali esistenti in relazione a titoli propri di partecipazione venduti o acquistati (ad es. impegni di riscatto o di vendita).	A5-85
<ul style="list-style-type: none">Quantità e tipologia degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da affiliate, <i>joint venture</i>, società collegate e fondazioni vicine alla banca.	A5-86
<ul style="list-style-type: none">Quantità, tipologia e condizioni dei titoli propri di partecipazione all'inizio e alla fine del periodo di riferimento riservati a un determinato scopo così come gli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da parti correlate della banca stessa, ad esempio per programmi di partecipazione per collaboratori o prestiti convertibili e prestiti a opzione.	A5-87
Per quanto riguarda le componenti del capitale proprio occorre pubblicare le seguenti informazioni: dettagli relativi alle diverse categorie di capitale sociale (quantità e tipologia delle quote emesse e versate, valori nominali nonché diritti e restrizioni incorporati nelle quote), importo delle riserve – su base volontaria o legali – non distribuibili.	A5-88

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
Indicazione sulle transazioni con titolari di partecipazioni che operano come tali	
Devono essere pubblicate le seguenti indicazioni circa transazioni con titolari di partecipazioni che operano come tali.	A5-89
<ul style="list-style-type: none">• Descrizione e ammontare di transazioni con titolari di partecipazioni che non sono state regolate in liquidità o sono state saldate con altre transazioni.	A5-90
<ul style="list-style-type: none">• Motivazione e indicazione della base di valore di transazioni con titolari di partecipazioni che non è stato possibile registrare al <i>fair value</i>. Questo requisito concerne soltanto la chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e il conto di gruppo.	A5-91
<ul style="list-style-type: none">• Descrizione di transazioni con titolari di partecipazioni che non sono state effettuate a condizioni conformi al mercato, compresa l'indicazione della differenza, contabilizzata alla voce <i>Riserva da capitale</i>, tra il <i>fair value</i> e il prezzo di transazione pattuito contrattualmente. Questo requisito concerne soltanto la chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e il conto di gruppo.	A5-92

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
22 Indicazioni ai sensi dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa* e dell'art. 663c cpv. 3 CO per le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati	
Tutte le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati presso una borsa o un'istituzione analoga alla borsa e riconosciuta dalla FINMA sono tenute a rispettare gli appositi requisiti.	A5-93
Gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive e dell'art. 663c cpv. 3 CO trovano parimenti applicazione per le società i cui titoli di partecipazione sono quotati.	A5-94
Le seguenti esigenze devono essere rispettate:	A5-95
<ul style="list-style-type: none">In linea di principio, queste indicazioni devono essere pubblicate nella chiusura singola statutaria della società i cui titoli sono quotati. Tale chiusura deve riportare un apposito riferimento qualora la pubblicazione avvenga in un'eventuale chiusura consolidata.	A5-96
<ul style="list-style-type: none">Le remunerazioni difformi dagli standard di mercato a favore di parti correlate devono essere esposte separatamente. Le persone in questione non devono essere indicate nominativamente. Una procedura analoga deve essere adottata per i crediti in corso concessi a parti correlate a condizioni difformi da quelle di mercato.	A5-97
<ul style="list-style-type: none">Le remunerazioni a favore degli ex membri del consiglio d'amministrazione (CdA) e del comitato consultivo devono essere pubblicate separatamente per ogni persona, indicandone in modo esplicito il nominativo e la funzione svolta. Per contro, le remunerazioni agli ex membri del consiglio direttivo devono essere pubblicate in forma aggregata come importo complessivo. Trova applicazione la seguente eccezione: un ex membro del consiglio direttivo ha ricevuto l'importo più elevato di tutti i membri del consiglio direttivo; in questo caso, il nominativo e la funzione del membro in questione vengono pubblicati.	A5-98
<ul style="list-style-type: none">L'importo creditizio più alto concesso a un membro del consiglio direttivo deve essere comunque pubblicato, indipendentemente dal fatto che questa persona percepisca o meno la remunerazione più elevata. Ne deriva che il membro del consiglio direttivo che usufruisce del credito più elevato non deve necessariamente coincidere con quello che riceve la remunerazione maggiore.	A5-99
<ul style="list-style-type: none">I crediti correnti erogati a condizioni difformi da quelle standard di mercato a favore di ex membri del CdA o del comitato consultivo devono essere pubblicati su base individuale, indicando il nominativo delle persone in questione.	A5-100

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
I crediti correnti erogati a condizioni difformi da quelle standard di mercato a favore di ex membri del consiglio direttivo sono invece pubblicati in forma aggregata come importo complessivo. Si applica la seguente eccezione: un ex membro del consiglio direttivo ha ricevuto un credito erogato a condizioni difformi da quelle standard di mercato e di importo superiore al credito maggiore erogato a favore di un membro attuale del consiglio direttivo. In questo caso, l'importo individuale del credito e il nominativo dell'ex membro del consiglio direttivo devono essere pubblicati.	
<ul style="list-style-type: none">Le partecipazioni e i diritti di conversione e di opzione devono essere pubblicati per ogni membro del consiglio direttivo, indicando il nominativo del membro in questione e includendo le partecipazioni detenute dalle persone a esso correlate.Questo requisito può essere adempiuto anche attraverso un'estensione della tabella <i>Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione e di amministrazione e ai collaboratori, nonché indicazioni su eventuali piani di partecipazione dei collaboratori.</i>	A5-101
Qualora un requisito non risulti pertinente, è raccomandabile indicare le conferme negative.	A5-102
Un rimando alla tabella <i>Indicazioni dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate</i> è possibile laddove le informazioni necessarie siano presenti in tale sede.	A5-103

*RS 221.331

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
23 Presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari	
Secondo la seguente tabella	A5-104
Gli attivi e i passivi devono essere riportati secondo le durate residue, cioè secondo le scadenze dei rispettivi capitali.	A5-105
I portafogli destinati alla negoziazione così come i titoli di partecipazione e i metalli preziosi riportati alla voce <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> devono essere iscritti integralmente sotto i depositi a vista.	A5-106
Le categorie di capitale che in linea di principio sono sottoposte a una restrizione di prelievo devono essere iscritte integralmente nella colonna <i>Con preavviso</i> . Il concetto <i>Con preavviso</i> indica che una determinata scadenza acquista efficacia soltanto dopo l'avvenuta disdetta. Anche i depositi <i>call</i> (<i>call money</i>) devono essere riportati nella colonna <i>Con preavviso</i> .	A5-107
I crediti nei confronti della clientela sotto forma di conto corrente e i crediti di costruzione valgono come <i>Con preavviso</i> , gli impegni nei confronti della clientela sotto forma di conto corrente sono considerati con scadenza <i>A vista</i> .	A5-108

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari

	a vista	con preav- viso	scadenza					Totale
			entro 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 12 mesi fino a 5 anni	oltre 5 anni	immobiliz- zati	
Attivo / Strumenti finanziari								
Liquidità		----	----	----	----	----	----	
Crediti nei confronti di banche							----	
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli							----	
Crediti nei confronti della clientela							----	
Crediti ipotecari								
Attività di negoziazione		----	----	----	----	----	----	
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati		----	----	----	----	----	----	
Altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i>		----	----	----	----	----	----	
Immobilizzazioni finanziarie								
Totale								
		Esercizio in rassegna						
		Esercizio precedente						
Capitale di terzi / Strumenti finanziari								
Impegni nei confronti di banche							----	
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli							----	
Impegni risultanti da depositi della clientela							----	
Impegni risultanti da attività di negoziazione		----	----	----	----	----	----	
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati		----	----	----	----	----	----	
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i>		----	----	----	----	----	----	
Obbligazioni di cassa	----	----					----	
Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti	----	----					----	
Totale								
		Esercizio in rassegna						
		Esercizio precedente						

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
24 Presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione	
Secondo la seguente tabella	A5-109
Per la suddivisione tra la Svizzera e l'estero si applica il principio del domicilio del cliente, ad eccezione dei crediti ipotecari per i quali è determinante il luogo di domicilio dell'oggetto. Il Liechtenstein è considerato come Paese estero.	A5-110

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione

	Esercizio in rassegna		Esercizio precedente	
	Svizzera	Eestero	Svizzera	Eestero
Attivi				
Liquidità				
Crediti nei confronti di banche				
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli				
Crediti nei confronti della clientela				
Crediti ipotecari				
Attività di negoziazione				
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati				
Altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i>				
Immobilizzazioni finanziarie				
Ratei e risconti				
Partecipazioni				
Immobilizzazioni materiali				
Valori immateriali				
Altri attivi				
Capitale sociale non versato				
Totale attivi				

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	Esercizio in rassegna		Esercizio precedente	
	Svizzera	Estero	Svizzera	Estero
Passivi				
Impegni nei confronti di banche				
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli				
Impegni risultanti da depositi della clientela				
Impegni risultanti da attività di negoziazione				
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati				
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i>				
Obbligazioni di cassa				
Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti				
Ratei e risconti				
Altri passivi				
Accantonamenti				
Riserve per rischi bancari generali				
Capitale sociale				
Riserva legale da capitale				
Riserva legale da utili				
Riserve facoltative da utili				
Proprie quote del capitale (posta negativa)				
Utile riportato / perdita riportata				
Utile / perdita (risultato del periodo)				
Totale passivi				

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
25 Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione)	
Secondo la seguente tabella. Il grado di dettaglio della suddivisione per paesi o gruppi di paesi può essere scelto liberamente.	A5-111
Per la suddivisione per paesi o gruppi di paesi si applica il principio del domicilio del cliente, ad eccezione dei crediti ipotecari per i quali è determinante il luogo di domicilio dell'oggetto. Il Liechtenstein è considerato come Paese estero.	A5-112
La seguente tabella <i>Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi</i> può, ai sensi della circ. FINMA 08/22 <i>Pubblicazione – banche</i> , essere sostituita dalla tabella modello 6 <i>Rischi di credito geografici</i> .	A5-113

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione)

	Esercizio in rassegna		Esercizio precedente	
	Valore assoluto	Quota in %	Valore assoluto	Quota in %
Attivi				
Ad esempio:				
Europa				
Svizzera				
...				
America del Nord				
...				
America del Sud				
...				
Africa				
...				
Asia				
...				
Australia / Oceania				
...				
Totale attivi				

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
26 Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di paesi (localizzazione del rischio)	
Secondo la seguente tabella. Il sistema di rating utilizzato a tale scopo deve essere debitamente spiegato.	A5-114

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di paesi (localizzazione del rischio)

Rating paese specifico della banca	Moody's*	Impegno estero netto / fine dell'esercizio in rassegna		Impegno estero netto / fine dell'esercizio precedente	
		In CHF	Quota in %	In CHF	Quota in %
.....	Aaa – AA3				
....	A1 – A3				
....	Baa1 – Baa3				
....	Ba1 – Ba2				
.....	Ba3				
....	B1 – B3				
....	Caa1 – C				
Totale	-----		100%		100%

Spiegazioni relative al sistema di rating utilizzato:

.....

* Esempio a scopo puramente illustrativo. L'impiego dei rating di un'altra agenzia è ammesso laddove la banca indichi esplicitamente il sistema da essa utilizzato.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
27 Presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione delle valute più significative per la banca	
Secondo la seguente tabella	A5-115
Il grado di dettaglio della presentazione per valute può essere definito liberamente.	A5-116

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione della valute più significative per la banca

		Valute (ad esempio)					
		CHF	EUR	USD	ecc.
Attivi	Liquidità						
	Crediti nei confronti di banche						
	Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli						
	Crediti nei confronti della clientela						
	Crediti ipotecari						
	Attività di negoziazione						
	Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati						
	Altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i>						
	Immobilizzazioni finanziarie						
	Ratei e risconti						
	Partecipazioni						
	Immobilizzazioni materiali						
	Valori immateriali						
	Altri attivi						
	Capitale sociale non versato						
Totale attivi portati a bilancio							
Diritti di consegna relativi a operazioni su divise a pronti, a termine, a opzione*							
TOTALE ATTIVI							

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

		Valute (ad esempio)					
		CHF	EUR	USD	ecc.
Passivi	Impegni nei confronti di banche						
	Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli						
	Impegni risultanti da depositi della clientela						
	Impegni risultanti da attività di negoziazione						
	Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati						
	Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione <i>fair value</i>						
	Obbligazioni di cassa						
	Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti						
	Ratei e risconti						
	Altri passivi						
	Accantonamenti						
	Riserve per rischi bancari generali						
	Capitale sociale						
	Riserva legale da capitale						
	Riserva legale da utili						
	Riserve facoltative da utili						
	Proprie quote del capitale (posta negativa)						
	Utile riportato / perdita riportata						
	Utile / perdita (risultato del periodo)						
Totale passivi portati a bilancio							
Impegni di consegna relativi a operazioni su divise a pronti, a termine, a opzione*							
TOTALE PASSIVI							
POSIZIONE NETTA PER VALUTA							

* Le opzioni devono essere ponderate per il delta.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
28 Suddivisione dei crediti e degli impegni eventuali e spiegazioni	
Secondo la seguente tabella	A5-117
Per quanto riguarda l'attribuzione dei singoli impegni eventuali alle diverse categorie – garanzie di credito, garanzie di prestazione di garanzia, impegni irrevocabili e altri impegni eventuali – si rimanda ai nm. A2-182 segg.	A5-118

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabella: Suddivisione degli impegni eventuali e dei crediti eventuali

	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Garanzie di credito e strumenti analoghi		
Garanzie di prestazione di garanzia e strumenti analoghi		
Impegni irrevocabili da crediti documentari		
Altri impegni eventuali		
Totale impegni eventuali*		
Crediti eventuali da perdite fiscali riportate		
Altri crediti eventuali		
Totale crediti eventuali*		

* Gli impegni eventuali e i crediti eventuali per i quali non è possibile effettuare alcuna stima attendibile non devono essere considerati nella tabella e devono essere spiegati qui sotto.

Spiegazioni:

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
29 Suddivisione dei crediti di impegno	
I crediti di impegno devono essere suddivisi come segue: <ul style="list-style-type: none">- Impegni da pagamenti differiti (<i>deferred payment</i>)- Impegni d'accettazione (per impegni da accettazioni in circolazione)- Altri crediti di impegno	A5-119

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
30 Suddivisione delle operazioni fiduciarie	
Le operazioni fiduciarie devono essere suddivise come segue: <ul style="list-style-type: none">- Investimenti fiduciari presso società terze- Investimenti fiduciari presso società del gruppo e società collegate*- Crediti fiduciari- Operazioni fiduciarie da <i>securities lending</i> e <i>securities borrowing</i> che la banca effettua a proprio nome per conto di clienti- Altre operazioni fiduciarie	A5-120

* Nel conto di gruppo, tale riga è denominata *Investimenti fiduciari presso società collegate*

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
31 Suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione	
Secondo le seguenti tabelle	A5-121
Le tabelle comprendono, oltre ai patrimoni collocati in strumenti collettivi d'investimento in gestione proprietaria, anche i patrimoni di investitori amministrati sulla base di un mandato di gestione patrimoniale (compresi i patrimoni depositati presso terzi) e gli altri patrimoni detenuti a scopo d'investimento (<i>Altri patrimoni gestiti</i>). Di norma gli investimenti propri delle banche non devono essere considerati patrimoni gestiti.	A5-122
Per patrimoni gestiti s'intendono, in linea di principio, tutti i valori d'investimento relativamente ai quali vengono forniti servizi di consulenza in materia d'investimento e/o di gestione patrimoniale. Sotto tale definizione rientrano in particolare determinate componenti della voce <i>Impegni risultanti da depositi della clientela</i> (nella fattispecie conti di risparmio, conti d'investimento, depositi a termine), depositi fiduciari e tutti i valori valutati del deposito (elenco non esaustivo, i dettagli devono essere ricavati dal principio dello scopo d'investimento).	A5-123
I patrimoni devono essere in linea di principio registrati senza considerare i crediti <i>lombard</i> .	A5-124
Gli investimenti fiduciari effettuati presso succursali estere (ovvero presso società affiliate, a livello di gruppo) non possono essere conteggiati due volte.	A5-125
Nella tabella non devono essere riportati i patrimoni detenuti esclusivamente per la conservazione e per l'esecuzione di transazioni (<i>custody asset</i>). Per questi patrimoni la banca non fornisce di norma servizi di consulenza in materia d'investimento e/o di gestione patrimoniale.	A5-126
Ogni banca deve fissare e documentare i criteri di delimitazione concreta dei <i>custody asset</i> rispetto ai patrimoni gestiti e spiegarli in occasione di ogni pubblicazione annua in un'apposita nota in calce alla tabella a) riportata qui di seguito. Anche il trattamento delle riclassificazioni tra patrimoni gestiti e patrimoni da non esporre nella tabella deve essere debitamente spiegato.	A5-127
Le banche sottoposte all'obbligo di pubblicazione devono attenersi alle seguenti tabelle. È possibile integrare informazioni aggiuntive nella misura in cui le posizioni previste siano presentate in modo chiaro e in linea con le relative definizioni. Un'eventuale suddivisione per segmenti di clientela, effettuata a titolo facoltativo, deve essere riportata in colonne separate.	A5-128

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

La riga <i>Di cui doppi conteggi</i> considera soprattutto gli strumenti collettivi d'investimento in gestione proprietaria che si trovano nei depositi dei clienti e che sono già considerati come patrimoni gestiti.	A5-129
Iscrizione degli afflussi/dei deflussi di nuovi fondi netti: in occasione della prima pubblicazione non è obbligatorio indicare i dati dell'anno precedente.	A5-130
Gli afflussi/i deflussi netti di patrimoni gestiti (nuovi fondi netti) durante un determinato periodo comprendono le acquisizioni di nuovi clienti, le perdite di clienti e gli apporti/i ritiri di valori d'investimento da parte di clienti esistenti. Nei <i>Nuovi fondi netti</i> rientrano non soltanto i movimenti in entrata/uscita di mezzi di pagamento, bensì anche gli afflussi/i deflussi di altri valori d'investimento usuali nel settore bancario (ad es. titoli o metalli preziosi). Il calcolo degli afflussi/dei deflussi di nuovi fondi netti avviene a livello di <i>Totale patrimoni gestiti</i> , ovvero prima dell'eliminazione dei doppi conteggi. Le variazioni dei patrimoni dovute alla situazione di mercato (ad es. in seguito alle fluttuazioni dei valori di borsa o al pagamento di interessi e dividendi) non sono considerate afflussi/deflussi.	A5-131
Ogni banca decide autonomamente le modalità di calcolo degli afflussi/dei deflussi di nuovi fondi. In occasione di ogni pubblicazione annua i metodi scelti devono essere debitamente commentati in un'apposita nota in calce alla tabella b. In questo contesto occorre specificare anche il trattamento degli interessi, delle commissioni e degli oneri addebitati ai patrimoni gestiti.	A5-132

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Tabelle:

a) Suddivisione dei patrimoni gestiti

Tipologia di patrimoni in gestione	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Patrimoni collocati in strumenti d'investimento collettivo in gestione proprietaria		
Patrimoni con mandato di gestione patrimoniale		
Altri patrimoni gestiti		
Totale patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi)		
Di cui doppi conteggi		

Nel conto di gruppo le ripercussioni sul totale dei patrimoni gestiti dei cambiamenti intervenuti nel perimetro di consolidamento devono essere presentate in modo appropriato.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

b) Presentazione dell'evoluzione dei patrimoni gestiti

	Esercizio in rassegna	Esercizio precedente
Totale patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) all'inizio		
+/- Afflusso netto di nuovi fondi o deflusso finanziario netto		
+/- Evoluzione dei valori di borsa, interessi, dividendi ed evoluzione dei cambi		
+/- Altri effetti*		
Totale patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) alla fine		

* Gli importi significativi degli altri effetti devono essere esposti e spiegati singolarmente.

Nel conto di gruppo le ripercussioni sul totale dei patrimoni gestiti dei cambiamenti intervenuti nel perimetro di consolidamento devono essere presentate in modo appropriato.

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
32 Suddivisione del risultato da attività di negoziazione e dall'opzione <i>fair value</i>	
Secondo la seguente tabella	A5-133
La suddivisione per settori di attività del <i>Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value</i> deve essere effettuata in funzione dell'organizzazione di tali unità operative. I risultati che non possono essere attribuiti a uno specifico settore, in quanto l'organizzazione interna comprende più settori di attività, devono essere riportati alla voce <i>Negoziazione con operazioni miste</i> . Le variazioni di valutazione ed eventuali interessi maturati di strumenti finanziari valutati mediante l'opzione <i>fair value</i> devono essere contabilizzati separatamente.	A5-134
Il risultato da attività di negoziazione di materie prime deve essere iscritto alla voce <i>Altre attività di negoziazione</i> .	A5-135
Sotto i singoli settori occorre registrare tutti i risultati da attività di negoziazione conseguiti sia nelle operazioni di cassa che in quelle con contratti a termine e a opzione.	A5-136

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1

Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

Table: Suddivisione del risultato da attività di negoziazione e dall'opzione *fair value*

a) Suddivisione per settori di attività (in funzione dell'organizzazione della banca e/o del gruppo finanziario)

b) Suddivisione per rischi sottostanti e sulla base dell'applicazione dell'opzione *fair value*

	In CHF
Risultato da attività di negoziazione da:	
- Strumenti basati su tassi d'interesse (incl. fondi)	
- Titoli di partecipazione (incl. fondi)	
- Divise	
- Materie prime / metalli preziosi	
Totale del risultato da attività di negoziazione	
Di cui dall'opzione <i>fair value</i>	
- Di cui dall'opzione <i>fair value</i> sugli attivi	
- Di cui dall'opzione <i>fair value</i> sugli impegni	

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
33 Indicazione di un provento significativo da operazioni di rifinanziamento alla voce <i>Proventi da interessi e sconti</i> , nonché di interessi negativi significativi	A5-137

	nm.
34 Suddivisione dei costi per il personale	
I costi per il personale devono essere ripartiti con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">- Retribuzioni (gettoni di presenza e indennità fisse ai membri degli organi della banca, stipendi e assegni corrisposti)<ul style="list-style-type: none">• Di cui oneri in relazione a remunerazioni basate su azioni e forme alternative di remunerazione variabile- Prestazioni sociali- Adeguamenti di valore relativi ai vantaggi e agli impegni economici degli istituti di previdenza- Altre spese per il personale	A5-138

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
35 Suddivisione degli altri costi d'esercizio	
<p>Gli altri costi d'esercizio devono essere ripartiti con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spese per i locali- Spese per le tecnologie di informazione e comunicazione- Spese per veicoli, macchine, mobilia e altre installazioni, nonché leasing operativo- Onorari della(e) società di <i>audit</i> (art. 961a n. 2 CO)<ul style="list-style-type: none">• Di cui per <i>audit</i> contabili e di vigilanza• Di cui per altri servizi- Ulteriori costi d'esercizio:<ul style="list-style-type: none">• Di cui indennizzo per un'eventuale garanzia statale	A5-139

	nm.
36 Spiegazioni riguardanti perdite significative, ricavi e costi straordinari, nonché dissoluzioni significative di riserve latenti, di riserve per rischi bancari generali e di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi	
<p>Devono essere inoltre esposti individualmente gli importi significativi delle riduzioni durevoli di valore e quelli dei ripristini a seguito della venuta meno (parziale) di tali riduzioni durevoli di valore. Devono essere altresì indicati gli eventi e le circostanze che vi hanno contribuito.</p>	A5-140

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
37 Indicazione e motivazione di rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni materiali fino a concorrenza del valore di acquisto	A5-141

	nm.
38 Presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo il principio della localizzazione dell'attività	A5-142

	nm.
39 Presentazione delle imposte correnti e delle imposte differite e indicazione dell'aliquota d'imposta	
Gli oneri per le imposte correnti e quelli per le imposte differite devono essere esposti separatamente.	A5-143
Le banche pubblicano l'aliquota d'imposta media ponderata in funzione del risultato operativo. L'influsso derivante dalle variazioni delle perdite riportate sulle imposte sull'utile deve essere debitamente quantificata e spiegata (cfr. nm. 545).	A5-144

Allegato 5 alla Circ. FINMA 15/1



Dettagli sulle singole posizioni dell'allegato al conto annuale / conto di gruppo

	nm.
40 Indicazioni e spiegazioni relative al risultato per ogni diritto di partecipazione nel caso di banche i cui titoli di partecipazione sono quotati	
Il risultato non diluito e quello diluito devono essere esposti per ogni diritto di partecipazione. Il sistema di calcolo per il risultato non diluito per diritto di partecipazione deve essere pubblicato indicando il numero medio ponderato per il tempo di diritti di partecipazione in circolazione. Una riconciliazione dal risultato non diluito a quello diluito per ogni diritto di partecipazione deve essere debitamente pubblicata. In tale ambito devono essere illustrati gli effetti potenzialmente diluitivi (ad es. esercizio futuro di opzioni, esercizio di obbligazioni convertibili).	A5-145

Allegato 6 alla Circ. FINMA 15/1

Presentazione del conto dei flussi di tesoreria



Il conto dei flussi di tesoreria deve indicare le cause delle variazioni di liquidità nell'anno in rassegna sulla base dell'afflusso e del deflusso di fondi.	A6-1
Il conto dei flussi di tesoreria deve contenere almeno i seguenti elementi:	A6-2
- flusso di fondi in base al risultato operativo;	A6-3
- flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio;	A6-4
- flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali;	A6-5
- flusso di fondi risultante dall'attività bancaria.	A6-6
Gli afflussi e i deflussi di fondi dall'attività bancaria possono essere presentati al netto.	A6-7
Occorre indicare i corrispondenti dati dell'anno precedente.	A6-8
Il conto dei flussi di tesoreria deve essere allestito sostanzialmente secondo il modello riportato nella seguente tabella. La struttura minima può essere adeguata in funzione delle esigenze della banca.	A6-9

Allegato 6 alla Circ. FINMA 15/1



Presentazione del conto dei flussi di tesoreria

Conto dei flussi di tesoreria	Afflusso di fondi	Deflusso di fondi
<p>Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risultato del periodo • Variazioni delle riserve per rischi bancari generali • Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali • Accantonamenti e altre rettifiche di valore • Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite • Ratei e risconti attivi • Ratei e risconti passivi • Altre posizioni • Dividendo dell'esercizio precedente <p>Saldo</p>		
<p>Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitale azionario / di partecipazione / di dotazione / ecc. • Contabilizzazioni attraverso le riserve • Variazione dei propri titoli di partecipazione <p>Saldo</p>		
<p>Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni • Immobili • Altre immobilizzazioni materiali • Valori immateriali • Ipoteche su propri immobili <p>Saldo</p>		
<p>Flusso di fondi risultante dall'attività bancaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni a medio e lungo termine (> 1 anno): <ul style="list-style-type: none"> ○ Impegni nei confronti di banche ○ Impegni risultanti da depositi della clientela ○ Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i> ○ Obbligazioni di cassa ○ Obbligazioni ○ Mutui in obbligazioni fondiarie ○ Prestiti di centrali di emissione ○ Altri impegni ○ Crediti nei confronti di banche ○ Crediti nei confronti della clientela ○ Crediti ipotecari ○ Altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i> ○ Immobilizzazioni finanziarie ○ Altri crediti • Operazioni a breve termine: <ul style="list-style-type: none"> ○ Impegni nei confronti di banche ○ Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli ○ Impegni risultanti da depositi della clientela ○ Impegni risultanti da attività di negoziazione ○ Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati ○ Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i> ○ Crediti nei confronti di banche ○ Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli ○ Crediti nei confronti della clientela ○ Attività di negoziazione ○ Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati ○ Altri strumenti finanziari con valutazione al <i>fair value</i> ○ Immobilizzazioni finanziarie • Liquidità: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fondi liquidi <p>Saldo</p>		

Glossario

Attività estere

Le banche con sede in Svizzera svolgono attività estere se al di fuori del territorio elvetico dispongono almeno di una succursale o di una società da consolidare ai sensi dell'art. 34 OBCR.

Banche

Ai fini della presentazione dei conti sono considerate banche

a) in Svizzera: gli istituti assoggettati alla legge ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LBCR e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie, nonché i commercianti di valori mobiliari sottoposti alla Legge sulle borse (LBVM) ai sensi dell'art. 10 LBVM;

b) all'estero: le banche centrali, gli istituti di credito e gli altri istituti considerati banche o casse di risparmio ai sensi della normativa del paese in cui si trovano, i commercianti di valori mobiliari, i *broker* e gli agenti di cambio, a condizione che siano soggetti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera e debbano adempiere a requisiti di fondi propri stabiliti dalla legge. Le banche multilaterali di sviluppo rientrano nella definizione di banca.

Banche quotate

Le banche quotate sono istituti i cui titoli di partecipazione e/o di debito sono quotati su una borsa valori, oppure istituti che hanno presentato domanda per una quotazione e allestiscono a tale scopo un apposito prospetto.

Clienti

Per clienti s'intendono tutti i partner contrattuali che non sono considerati banche.

Commerciante per conto proprio (*principal*)

Nelle transazioni eseguite per conto proprio la banca agisce come commerciante per conto proprio. Anche nelle operazioni per conto dei clienti la banca assume il ruolo di commerciante per conto proprio quando interviene in veste di parte contrattuale diretta e intermediaria tra due controparti. In questo caso la banca è tenuta a ottemperare agli obblighi contrattuali nei confronti di una delle controparti se l'altra non rispetta i propri impegni.

Commercianti di valori mobiliari

Per commercianti di valori mobiliari s'intendono le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone conformemente alla descrizione del termine di cui all'art. 2 cpv. d LBVM e all'art. 2 OBVM.

Commissionario (*agent*)

Ai sensi dell'art. 425 cpv. 1 CO il commissionario è colui che, dietro compenso (commissione), esegue a proprio nome, per conto di un cliente, un'operazione con una controparte (ad es. *broker*). Poiché la banca agisce a proprio nome, anche se per conto di terzi, è tenuta ad adempiere il contratto stipulato con la controparte nel caso in cui il cliente non ottemperi agli obblighi assunti. Se, al contrario, è la controparte a non rispettare il contratto, la banca è responsabile nei confronti del cliente solo qualora

Glossario

non indichi specificamente con chi tratta per suo conto. In quest'ultimo caso, si ritiene che la banca agisca come commerciante per conto proprio (cfr. art. 437 CO).

Crediti a organi

In base alle disposizioni per la presentazione dei conti, a livello di singolo istituto si considerano crediti a organi tutti i crediti della banca nei confronti degli organi della banca stessa e della società madre. Se viene pubblicato un conto consolidato di sottogruppo, devono essere compresi anche i crediti nei confronti di organi della società *subholding*. A livello di gruppo si considerano crediti a organi tutti i crediti della società madre e delle singole società del gruppo nei confronti di organi della casa madre. Per organi s'intendono i membri dell'organo preposto alla direzione superiore, alla vigilanza e al controllo (consiglio d'amministrazione, consiglio di banca o consiglio di vigilanza), della direzione al vertice del gruppo e dell'ufficio di revisione nonché quelli delle società da essi controllate.

Crediti contabili a breve termine

I crediti contabili del mercato monetario sono strumenti a breve termine non incorporati in titoli ma iscritti nel registro. Rappresentano quote parziali di un prestito consistente che l'emittente colloca presso un vasto numero di investitori a condizioni unitarie mediante un appello al pubblico.

Crediti in sofferenza (*non-performing loans*)

I crediti sono considerati in sofferenza (*non-performing*) se almeno uno dei seguenti pagamenti non è stato eseguito integralmente entro 90 giorni dalla scadenza:

- pagamento degli interessi,
- pagamento delle commissioni,
- ammortamenti (rimborsi parziali del capitale),
- rimborso totale del capitale.

Se i pagamenti di interessi, commissioni e/o ammortamenti relativi a un credito di base sono in mora, quest'ultimo è considerato *non-performing*. I crediti nei confronti di debitori coinvolti in procedure di liquidazione sono sempre *non-performing*. Anche i crediti con condizioni speciali dovute a motivi di solvibilità (ad es. concessioni significative di tassi d'interesse inferiori ai costi di rifinanziamento della banca) rientrano tra i crediti *non-performing*.

I crediti in sofferenza fanno spesso parte dei crediti compromessi.

Enti di diritto pubblico

Per enti di diritto pubblico s'intendono tutte le entità disciplinate dal diritto pubblico (enti, fondazioni, istituti), ad esempio Confederazione, cantoni, comuni (comunità municipali, patriziati, collettività religiose/parrocchie, circoscrizioni scolastiche) nonché regie federali. All'estero, per analogia: stati, regioni/province, dipartimenti e comuni. Le imprese miste, in mano pubblica ma di diritto privato, non rientrano in questa categoria, indipendentemente dall'ammontare della quota di partecipazione, tranne nel caso in cui l'organismo pubblico garantisca integralmente e incondizionatamente per gli impegni assunti. Per quanto concerne l'allestimento del bilancio, le banche cantonali sono considerate sempre e comunque banche.

Glossario

Exchange traded

V. Strumenti finanziari derivati negoziati in borsa.

Fair value

Il *fair value* corrisponde all'importo al quale un valore patrimoniale può essere scambiato tra partner commerciali esperti, interessati e indipendenti o un debito può essere regolato. In presenza di un mercato liquido ed efficiente in termini di prezzo, la valutazione al *fair value* può basarsi sul prezzo di mercato. Se non vi è un mercato di questo tipo, il *fair value* viene determinato mediante un modello di valutazione.

Goodwill legato a persone / Valori immateriali legati a persone

Il *goodwill* e/o i valori immateriali sono legati a persone se ad esempio la prosecuzione di una relazione con un cliente dipende in larga misura dalla presenza di una o più determinate persone.

Localizzazione del rischio

L'indicazione di determinati elementi avviene in base al rischio della posizione sottostante e non in base al domicilio del debitore. Nel caso di impegni coperti, la localizzazione del rischio deve essere definita tenendo in considerazione le garanzie apportate.

Mediatore (anche intermediario; arranger)

Quando la banca, su ordine di un cliente e dietro compenso, mette in contatto il cliente con una controparte disponibile a un rapporto contrattuale e fornisce una consulenza nella negoziazione a entrambe le parti, opera in veste di mediatore (intermediario) conformemente all'art. 412 cpv. 1 CO. Se si giunge a un accordo, il contratto viene concluso bilateralmente tra le due parti in causa. La banca non assume né rischi di mercato né rischi di credito.

Mercato rappresentativo

Mercato organizzato con pubblicazione regolare delle quotazioni, su cui i corsi vengono fissati di norma giornalmente da almeno tre *market maker* indipendenti fra loro.

Metodo accrual (accrual method)

Con il metodo *accrual*, la componente d'interesse viene considerata nel conto economico pro rata o secondo il calcolo degli interessi composti per il periodo fino alla scadenza. In questo contesto, per l'assegnazione nel corso della durata dell'aggio o del disaggio di titoli di debito a tasso fisso al periodo di competenza (ratei e risconti) si parla anche di «metodo dei costi ammortizzati» (*amortized cost method*).

Operazione conclusa

Un'operazione è considerata conclusa quando gli accordi convenuti contrattualmente tra le parti vengono perfezionati, in modo giuridicamente valido, secondo le regole generali del diritto contrattuale.

Glossario

Operazioni di pensionamento titoli (anche operazioni pronti contro termine)

Le operazioni di pensionamento titoli (*repurchase e reverse repurchase agreement*) sono contratti in virtù dei quali una parte (cedente) trasferisce titoli di sua proprietà a un'altra parte (cessionario) contro pagamento di un importo in contanti. Contestualmente si decide che i titoli siano restituiti al cedente in data successiva contro corresponsione di quanto ricevuto o di un importo in contanti prefissato. In genere si concludono accordi di prestazioni di margine in cui si stabilisce che il potere di disposizione dei titoli, sul piano economico, resti al cedente e si assegna al cessionario il ruolo di datore del credito coperto.

Operazioni fiduciarie

Le operazioni fiduciarie comprendono gli investimenti, i crediti, le partecipazioni e le transazioni nell'ambito del *securities lending and borrowing* che la banca compie o accorda a proprio nome, ma sulla base di un mandato scritto esclusivamente per conto e a rischio del cliente. Il committente assume i rischi di cambio, di trasferimento, di corso e di delcredere ricevendo in cambio la totalità dei proventi dell'operazione. La banca percepisce solo una commissione.

Operazioni ipotecarie

Operazioni di credito garantite, direttamente o indirettamente, da un diritto di pegno (ipoteca, cartella di rendita fondiaria, cartella ipotecaria) iscritto nel registro fondiario. Nel caso di garanzia diretta il creditore pignoratizio riceve concretamente in pegno un fondo. Nella garanzia indiretta, al creditore pignoratizio viene fornito in pegno o ceduto come copertura un titolo ipotecario.

Operazioni su interessi

Le operazioni su interessi comprendono tutte le transazioni in cui la banca, impiegando i fondi propri disponibili e i fondi che raccoglie da terzi, concede prestiti, effettua investimenti finanziari e finanzia le operazioni di negoziazione con l'obiettivo di realizzare un saldo positivo tra i tassi debitori e creditori. Nelle operazioni su interessi rientrano anche i costi e i ricavi risultanti da operazioni di copertura dei tassi.

Over the counter / OTC

V. Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa.

Partecipazioni quotate in borsa

Per partecipazioni quotate in borsa s'intendono i titoli di partecipazione negoziati su una borsa riconosciuta o scambiati regolarmente su un mercato rappresentativo.

Parti correlate (*related parties*)

È considerata parte correlata (fisica o giuridica) chi, direttamente o indirettamente, può esercitare un'importante influenza sulle decisioni finanziarie od operative di un'impresa o di un gruppo. Le società che a loro volta sono controllate, direttamente o indirettamente, da parti correlate sono considerate anch'esse società correlate. Ai sensi della presente circolare, sono considerate parti correlate segnatamente le società del gruppo, i titolari di partecipazioni qualificate così come le società collegate e i membri degli organi societari.

Glossario

Postergazione

Si definiscono postergati i crediti che, in caso di liquidazione, fallimento o concordato e sulla base di un'apposita dichiarazione scritta irrevocabile, occupano una posizione subordinata rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e che non sono né compensati da crediti dello stesso debitore né garantiti dai suoi valori patrimoniali.

Principio della data di conclusione (*trade date accounting*)

I valori patrimoniali acquistati mediante un'operazione di cassa sono contabilizzati alla corrispondente voce attiva il giorno di conclusione. Contemporaneamente viene iscritto a bilancio l'impegno di pagamento. I valori patrimoniali venduti sono cancellati dalla corrispondente voce attiva il giorno di conclusione. Nel contempo viene iscritto a bilancio il credito relativo al pagamento del prezzo di vendita.

Principio della data di regolamento (*settlement date accounting*)

Tra la data di conclusione e la data di regolamento, i valori di sostituzione dei valori patrimoniali acquistati e venduti sono portati a bilancio sotto le voci *Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati* o *Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati*. L'iscrizione a bilancio alla voce attiva relativa ai valori patrimoniali interessati o la cancellazione dal bilancio avviene alla data di regolamento. Contemporaneamente viene portato a bilancio l'impegno o il credito corrispondente.

Principio della localizzazione

L'indicazione di determinati elementi avviene in base al domicilio del cliente, con eccezione sia dei crediti coperti con pegno immobiliare nei confronti dei clienti, sia dei crediti ipotecari per i quali è determinante il luogo in cui è ubicato l'oggetto in pegno. Il Liechtenstein è considerato come paese estero.

Principio della rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*)

Le chiusure contabili secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*) devono presentare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, in linea con i principi legali di valutazione. Per le chiusure statutarie, la differenza principale tra la chiusura singola con presentazione attendibile e la chiusura singola secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta consiste nel fatto che quest'ultima non può contenere riserve latenti (anche sotto forma di riserve per contributi del datore di lavoro). Inoltre le imposte differite devono essere rilevate in modo sistematico, senza che le imposte differite derivanti da perdite fiscali riportate possano tradursi in un'iscrizione all'attivo di bilancio. Questo divieto d'iscrizione all'attivo non concerne le chiusure singole supplementari secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e il conto di gruppo.

Queste chiusure devono inoltre soddisfare alcuni requisiti supplementari. Si riferiscono sia alla valutazione secondo il metodo dell'equivalenza (*equity method*) per le partecipazioni sulle quali la banca / il gruppo finanziario può esercitare un influsso importante (nella chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta devono essere indicati nell'allegato soltanto gli effetti di un'applicazione teorica del metodo dell'equivalenza), sia alla sostanziale necessità di un *restatement* in caso di adeguamenti ai principi di iscrizione a bilancio e di valutazione, sia alla pubblicazione di distribuzioni e di contributi dissimulati di capitale.

Glossario

Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore sono voci correttive degli attivi per perdite di valore già verificatesi o per erosioni patrimoniali attese. Le rettifiche di valore devono essere ascritte a determinati attivi e portate in deduzione da questi ultimi.

Rischio operativo

Il rischio operativo designa il pericolo di perdite conseguenti all'inadeguatezza o al mancato funzionamento di procedure interne, persone o sistemi, ovvero a seguito di eventi esterni. In questo concetto rientrano i rischi legali, ma non quelli strategici e di reputazione.

Riserve latenti

Per riserve latenti s'intende la differenza tra i valori contabili e i valori massimi consentiti dalla legge. Non rientrano nelle riserve latenti le riserve obbligatorie che risultano dalla differenza tra i valori massimi consentiti dalla legge e i valori economici effettivi.

Riserve per rischi bancari generali

Le riserve per rischi bancari generali sono riserve costituite a titolo preventivo per coprire i rischi insiti nell'attività svolta dalla banca.

Servizio del debito

Il servizio del debito comprende i pagamenti degli interessi, delle commissioni, degli ammortamenti e i rimborsi del capitale.

Società collegate (*affiliated entities*)

Sono considerate collegate le società che non fanno parte del gruppo della banca, ma che sono riunite sotto la direzione unitaria di una società posta, nella struttura di gruppo, al di sopra della banca.

Società del gruppo

Si definiscono società del gruppo tutte le imprese giuridicamente indipendenti e le loro succursali la cui direzione unitaria fa capo direttamente o indirettamente alla banca come società capogruppo (società madre).

Sottopartecipazioni

La sottopartecipazione consiste nell'acquisizione di quote in un'operazione di credito conclusa da un'altra banca con il ruolo di capofila. Nei confronti del debitore la banca sottopartecipante non agisce come creditrice. Per la sua quota assume il rischio di delcredere e ha diritto ai proventi da interessi corrispondenti. La banca capofila è tenuta a dedurre l'importo delle sottopartecipazioni dall'ammontare totale del credito; la banca sottopartecipante deve portare a bilancio la propria quota in funzione del debitore.

Glossario

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di uno o più valori patrimoniali sottostanti (titoli di partecipazione, materie prime) o da tassi di riferimento (tassi d'interesse, valute). Gli strumenti finanziari derivati possono essere classificati nei due gruppi seguenti:

- Operazioni a termine fisso: contratti a termine negoziati in borsa (*futures*), fuori borsa (*forward*), *swap* e *forward rate agreement* (FRA).
- Opzioni: opzioni negoziate in borsa (*exchange traded options*) e fuori borsa (*over the counter / OTC options*). La distinzione tra contratti d'opzione acquistati e venduti è di fondamentale importanza.

Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (*over the counter / OTC*)

Strumenti derivati non standardizzati e non negoziati in una delle borse qualificate specificate nella definizione di strumenti finanziari derivati negoziati in borsa. Anche le operazioni di cassa, a termine e a premio effettuate su borse valori sono considerate «fuori borsa», in quanto non soddisfano i requisiti di margini quotidiani.

Strumenti finanziari derivati negoziati in borsa (*exchange traded*)

Strumenti finanziari derivati trattati su una borsa per opzioni e/o *financial futures* sottoposta a un'adeguata vigilanza statale o a una propria sorveglianza del mercato e degli operatori e in grado di fornire garanzie finanziarie per l'esecuzione dei contratti tramite il coinvolgimento, a ogni operazione di borsa, di una stanza di compensazione (*clearing house*) in veste di parte contrattuale o garante. Inoltre, per i contratti negoziati in borsa viene svolto un *margining* quotidiano, cioè una nuova valutazione giornaliera con la richiesta eventuale di margini integrativi.

Svalutazione del credito

Una svalutazione del credito si verifica quando l'importo presumibilmente ricavabile (comprese le garanzie) è inferiore al valore contabile del credito in questione.

Titolari di partecipazioni

Titolari di partecipazioni sono persone fisiche e giuridiche che detengono una parte di capitale proprio della banca. Una partecipazione significativa si configura quando le parti coinvolte dispongono di oltre il 5% dei diritti di voto. Una partecipazione qualificata si configura quando le parti coinvolte dispongono direttamente o indirettamente di almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, oppure se sono in grado di influenzare in altro modo in misura determinante l'attività operativa.

Titoli del mercato monetario

Crediti cartolarizzati per risorse monetarie messe a disposizione di un debitore con buona solvibilità a breve termine, generalmente fino a un anno.

Glossario

Titoli (valori mobiliari)

Per titoli s'intendono i valori mobiliari di debito e di partecipazione standardizzati, destinati alla negoziazione su vasta scala. Ad essi sono assimilati i diritti non incorporati in titoli aventi la stessa funzione (diritti valori).

Valore di liquidazione

Si tratta della somma stimata realizzabile da un'alienazione. Per il calcolo del valore di liquidazione si prende come riferimento il presunto valore di mercato, da cui sono dedotte le normali diminuzioni di valore, le spese di detenzione (manutenzione, rifinanziamento fino alla realizzazione) e gli oneri ancora da sostenere per la liquidazione (imposte di liquidazione, spese di riversione ecc.). Per i pegni immobiliari postergati occorre considerare anche gli interessi relativi a pegni di grado superiore.

Valore di sostituzione (anche valore di rimpiazzo; *replacement value*)

Il valore di sostituzione corrisponde al valore di mercato degli strumenti finanziari derivati aperti utilizzati in operazioni per conto proprio e per conto dei clienti alla data di chiusura del bilancio. Le operazioni effettuate su ordine di altre banche rientrano nelle operazioni per conto dei clienti. I valori di sostituzione positivi rappresentano dei crediti e quindi un attivo della banca; i valori di sostituzione negativi rappresentano degli impegni e quindi un passivo della banca.